Al Chiar.mo prof. Camillo Manfroni
con riverente affetto
l'antico discepolo
prof. Silvino Gigante
Fiume, 18 marzo 1919

BULLETTINO

DELLA

DEPUTAZIONE FIUMANA

DI

STORIA PATRIA

VOLUME IV.

SILVINO GIGANTE

FIUME NEL SECOLO XVI.



FIUME 1918.
Editore il Municipio di Fiume.

Stab. Tipo-litografico di E. Mohovich.

SILVINO GIGANTE

FIUME NEL SECOLO XVI.



FIUME 1918.

I.

I VENEZIANI A FIUME.

RESA DI FIUME A GIROLAMO CONTARINI. — VICENDE DELLA GUERRA IN ISTRIA. — OCCUPAZIONE DEL CASTELLO DI TERSATTO — SISTEMAZIONE DEI RAPPORTI TRA FIUME E VENEZIA. — FIUME RICONQUISTATA DA ANDREA BOT. — DISTRUZIONE DELLA CITTÀ COMPIUTA DA ANGELO TREVISAN. — IL TREVISAN PROCESSATO E CONDANNATO. — NUOVE GESTA DEI VENEZIANI A FIUME.

La mattina del 27 maggio 1508 quelli che si trovavano a lavorare nei cantieri sulla spiaggia della terra di Fiume videro avanzarsi dalla parte di Castelmuschio una grossa nave. Sul principio non ci badarono, chè non era uno spettacolo straordinario quello d'una nave che s'accostava alle nostre spiagge, ma, osservandone meglio la forma e l'attrezzatura, conobbero trattarsi d'una robusta galea, e propriamente di una galea veneta, come l'attestava il vessillo purpureo che sventolava a poppa.

Quella vista dovette certo destare un sentimento d'ansiosa trepidazione in quella gente, chè a quei tempi una nave di S. Marco in rotta verso una terra imperiale non poteva significare nulla di buono. E quelli della città, avutane novella, saranno accorsi, inquieti, sulla spiaggia e sulle mura per vedere ciò che stava per accadere. A un miglio dalla costa la galea si fermò, mandando a terra una sua fusta. Ne scesero un ufficiale e un trombettiere, il quale diè fiato alla tromba per chiamare qualcuno della terra che venisse a parlamentare. E infatti a quel suono uscirono dalla porta maggiore della città *do citadini, el contestabele e altri soldati todeschi*, a' quali l'ufficiale veneto si presentò come Ottobono, segretario del nobiluomo Girolamo Contarini, provveditor dell'armata, per cui incarico egli era venuto *a intender l'animo di quel capetanio e cittadini di Fiume e saper se si voleano render*. Gli risposero quelli ch'essi non potevano dargli alcuna risposta precisa prima d'aver interpellato a proposito il capitano ed il Consiglio; e così rientrarono, per riuscire mezz'ora dopo *con bone parole: voleano termine zorni 14, non per altro che per lhoro honor*, e *poi li fariano cossa grata*. Ma ser Ottobono tenne duro e rispose ai messi della terra che non quattordici giorni, ma neppur due ore avrebbe concesse loro; *et*

che la terra saria de la Signoria omnino, zonta l'armata e le zente per terra, e poi domanderiano pacti che non li haria. E quelli allora rientrarono ancora per riferire al Consiglio quanto chiedevano i Veneti, e ritornati poco dopo alla marina, furono condotti sulla galea davanti al provveditore, al quale domandarono le condizioni della resa. N'ebbero in risposta che, rendendosi la città senza oppor resistenza alcuna, gli abitanti avrebbero salva la vita e gli averi; e a tali condizioni Fiume si rese. Il Contarini, avutala, rilasciò lettere di passo ai 250 soldati della guarnigione e a Giovanni Rauber, *ch'era capitanio lì per la cesarea majestà; i qualli andono alla volta di Alemagna.* Poi egli *mandò la insegna di missier San Marco dentro, con il suo armiraio, compagni e balestrieri, qual fu aceptà con festa.*[1])

Così Fiume passò sotto il dominio di S. Marco. Comandante militare fu posto provvisoriamente Girolamo Querini, che allora usciva dall'ufficio di podestà d'Umago e da tre giorni si trovava presso il provveditor Contarini; provveditor della terra fu fatto ser Andrea da Mulla, già camerlengo e castellano di Veglia, che allora attendeva a Castelmuschio di esser imbarcato per Venezia. Il castello fu munito di una guarnigione di cento isolani, *qualli staranno a custodia del castello, porte et piaza, fin per la Signoria sarà provisto, sì che hora è serà le porte in questi colfi di Trieste e Fiume e li dacij farano gran augumento.*

* * *

L'occupazione di Fiume da parte de' Veneziani fu un piccolo episodio di quella guerra che allora si combatteva tra la Repubblica, alleata di Luigi XII di Francia, e l'imperatore Massimiliano. Venezia, vittoriosa dell'imperatore nel Cadore e nel Friuli, dove le milizie di Bartolomeo d'Alviano avevano conquistato Gorizia, portò la guerra anche nell'Istria. Sarebbe qui fuori di proposito, ed esorbiterebbe dal mio compito, il narrare le vicende di questa guerra, basterà dirne quel tanto ch'è necessario a comprendere lo svolgersi degli avvenimenti

[1]) Tutto l'episodio è narrato in una lettera di G. Contarini al genero Santo Tron, della quale si trova un ampio sunto nei *Diarii di Marino Sanuto, Tomo VII pubbl. per cura di R. Fulin.* - Venezia - Tip. Marco Visentini - 1882; pag. 521 e segg.

che ci interessano più da vicino. L'impresa di Fiume è strettamente legata con quelle di Trieste e di Pisino; incominceremo quindi da queste.

Narra Girolamo Contarini[1]) in una lettera di data 23. IV. 1508, che quella notte era venuto a Capodistria per passarvi la pasqua. Mentr'era al duomo col rettore, alle ore 19, venne un Triestino a comunicargli che Trieste, non avendo avuti dai „todeschi" i soccorsi sperati, era disposta „de darsi a illustrissima Signoria nostra". Alla qual notizia il provveditore Giorgio Corner *si levò con le altre gallie e andava a bombardar la ditta terra di Trieste, per fargli meglio disponer.* Così la mattina del 26 *al far dil zorno*, ebbe a patti la rocca di Duino. *Di poi el qual acquisto è zonto et signor Bortolo Liviano (Bartolomeo d'Alviano) qual è andato con la galia Riva* (comandata dal sopraccomito Vincenzo da Riva) *a veder Trieste.* E pochi giorni dopo Trieste *da poi el gran bombardar e ruina facta* si rese a discrezione; e *intrò per capitanio in la cità a nome di la Signoria... Marco Loredan... capetanio de le galie bastarde, et castelan sier Vicenzo da Riva sopracomito.*

Entrati i Veneziani in città ne fecero uscire i fanti tedeschi col loro comandante, e imbarcatili *sopra uno di arsili*, li fecero trasportare a S. Giovanni di Duino; dopo di che si disponevano a mettere a sacco la terra, ma Bartolomeo d'Alviano *ha tanto solicitato con li citadini, ch'è venuto a conclusione di riscatar el suo saco con ducati 15 mila... a termine de mesi 3... e sono exeptuati li hebrei, che se intende haver qualche facultà.*[2]) Occupata così Trieste, era loro aperta la via verso Postumia, dove secondo notizie allora giunte, si raccoglieva un buon nerbo di milizie imperiali. Anche da Pisino e da Fiume eran giunte notizie: Fiume, si diceva, andandovi con le galere, si sarebbe avuta senza battaglia[3]; quelli di Pisino si rendevano sempre più molesti al territorio

---

[1]) Marino Sanuto, op. cit. tomo VII. 502.

[2]) M. Sanuto, tomo VII. 510.

[3]) Il provveditor generale Giorgio Cornelio, che aveva chiesto alla Signoria licenza d'andare all'impresa, ebbe dal Senato facoltà di *una harmata, et quelle fantarie, et Cavalli lezieri che gli parerà mandar ad tuor el dicto loco de Fiume vedendo de haver pisino et altri loci subiecti al Conte de Goritia et Trieste* (Senato Secreta).

di Montona depredando e incendiando le ville. Ma furono presto puniti del loro ardire: Gerolamo Contarini, scelto per quell' impresa, raccolse genti a Parenzo, donde con circa 1600 uomini, 360 cavalli e alcuni pezzi d' artiglieria, avendo sotto di sè i sopraccomiti Vincenzo da Riva e Francesco Marcello, s' avviò alla conquista di quella città, giungendovi la sera del 18 maggio.[1]

Il mattino seguente cominciarono le operazioni d'assedio e, dopo un breve bombardamento, i pisinotti chiesero patti e s' arresero. S' arresero pure, entro quella giornata medesima sedici delle diciasette castella appartenenti alla contea.

Compiuta fortunatamente quest' impresa, il provveditor Contarini si disponeva a proseguire alla volta di Fiume. Ma le milizie erano stanche e non si mostravano gran fatto entusiaste dell' idea di continuare in quei disagi e mormoravano ch' erano state mandate *dal governator zeneral solum per l' impresa di Pisino; pur a la fin contentono ma voleno li sia mandato denari per una paga, perchè in tre mesi e mezo hanno solum avuto 3 paghe, e meritano più per le fazioni fate.*[2] Appianata questa difficoltà, il provveditor potè procedere senz' altri indugi.

Ed ecco ora come andarono le cose, secondo un' altra lettera del Contarini al genero *data in galia, in porto Cervera a dì 22* (maggio) [3])

„....fece aviar le artillarie tutte excepto do falconeti, che ha lassato per diffension di la rocha... a Porto Colona in campi de Puola, e ne l' andar a Fiume le torano in galia... Et mandò sier Po Contarini, governador di stratioti, con la compagnia a Parenzo, per refreschar li cavalli, qualli con gran difficultà ha fato contentar di venir a ditta impresa, si scusavano è mesi 4 sono a la facione. E zonto a marina, si ritrovò sier Alvise Arimondo, va ducha in Candia... e insieme mandono per domino Latantio e il Turcheto, persuadendoli a venir a l' impresa, e non restasse per li danari, perchè li sariano mandati driedo; e che za zorni esso provedador havia mandato

[1]) M. Sanuto, VII. 517 e segg.

[2]) Ivi, 519.

[3]) Ivi, 520-21.

il suo scrivan dal provedador zeneral per tal effetto. E restreti insieme, ritornò domino Latantio, a dir bavia fato contentar le compagnie a venir etc... E cussì in quela note si lieva per andar a ditta impresa di Fiume, insieme con il capetanio di le galie grosse e le altre. E mandò in Quarner sier Francesco Marzello et Zuan Mudazo, sopracomiti, et per lhoro scripto a li conti di quele ixole, fazino eletion di quel mazor numero di zente potrano, e la massa si fazi a Castel Muschio su l'isola di Veja; e farà andar li stratioti alla traversa, che tutti saranno ad un tempo". Però, come abbiamo veduto, egli ebbe la terra senza dover ricorrere a tutte queste forze; ed il modo egli stesso lo espone in un' altra lettera, del 27 maggio.[1]) „E il modo fo, che a di 24, lassate lui tute le galie sopra Porto Colona, con hordine a sier Marco Loredan, capetanio di le bastarde, che, durando el syrocho, dovesse far forzo di remuchiar li arsili, e vadino a la Fasana a levar le artilarie, e subito vegnino a Castel Muschio, dove lui provedador si trasferiva per adunar le zente de le insule del Quarner, e venuto il dì seguente a Puola, e contra vento, galia sola, si tirò a le Polmontore, e dato la vella vene a Cherso, dove fece far la descrition de 200 homeni in cercha, fati venir a Castel Muschio, dove lui provedador etiam andò, dove era venuto sier Marco Gabriel, provedador di Veja, con cercha persone 700 di ditta insula, ita che, omnibus collectis, sariano stati isolani 1500; e posto ordine al pan e tutto. Trovò etiam le do galie Marzella e Mudaza, qual mandò verso le Polmontore a incontrar le altre galie, acciò venissero più presto. Et cussì, solla galia, questa mattina deliberò presentarsi lì". In che modo poi venisse trattata la resa di Fiume, abbiam veduto al principio di questo capitolo.

Dopo Fiume venne la volta di Tersatto, al qual proposito scrive il Contarini nella citata lettera: „si ritrova uno castello dito Tersat, sopra el monte in geto de artellaria, e domina Fiume, solea esser dil conte Bernardin Frangipani, tenuto nuovamente per uno capetanio tedesco da per sè; ha mandato el trombeta si rendi alla Signoria nostra. Etiam have la chiave di la tera di Castoa, portate per sui homeni, qual fa persone

[1]) M. Sanuto, VII, 521 e segg.

da facti cercha 400 ed è optimo loco, ricco e forte, al qual provederà di governo et guardia."

Però con la presa del castello di Tersatto, il provveditore veneziano violava un territorio neutrale, chè quel castello apparteneva al re d'Ungheria, allora Vladislao II Jagellone, col quale la Signoria si trovava in buoni rapporti. E infatti il dì seguente gli fu fatta una protesta a nome del bano di Segna Andrea Bot. Il mattino del 28 maggio Gerolamo Contarini, accompagnato da capitani e sopraccomiti, scese a terra per assistere a una messa solenne al duomo, dove, finita la funzione fu *dato sacramento ala mazor parte dei cittadini, i quali zurono fedeltà alla illustrissima Signoria nostra* (e qui osserva: „pur vi sono molti di mal voler, et vederà intender et li mandarà di qui"). Mentr'egli si trovava ancora in chiesa, venne a lui un messo del Bot che desiderava parlargli in secreto, per il che si ritirarono in sagrestia; e qui il messo gli richiese, a nome del suo signore, la restituzione del castello di Tersatto „qual era sotto il suo re d'Hongaria e di sua iuriditione". Gli rispose il Veneziano ch'egli aveva preso il castello perchè occupato da Tedeschi „non li avendo trovato altra zente, ne insegna cha todesca, contro li qual la Signoria havia guerra; et che scriveria a la Signoria, et quando l'havesse visto un minimo segno dil suo re, per la sua amicitia, non havria fato alcuna monesta". Per intanto affidò il castello alla custodia di Girolamo de Zernotis da Arbe. Tra quel giorno e il seguente gli si resero pure i castelli di Moschienizze, *Cersam* (Chersano?) e Bersez e la fortezza di Lupoglava *passo al Monte Mazor*.

La notizia di queste imprese fu accolta con molta gioia a Venezia, dove non si risparmiarono lodi al prode e accorto provveditore. Poi il Consiglio provvide a sistemare le cose: fu riconfermato nella carica di provveditore di Fiume ser Gerolamo Querini qm ser Andrea da Sant'Angelo al quale si assegnò „un canzelier, ducati 4, et un cavalier ducati 3, da esser pagati di salario, a tanto al mese"[1]). Fu istituita ancora un

[1]) Marino Sanuto, VII. 599. — Ai provveditori di Fiume e Pisino il Senato aveva prima decretato uno stipendio mensile di 40 ducati, che poi fu ridotto a 25, causa le condizioni poco floride delle terre, che avrebbero dovuto sostenere quella spesa (*Archivio di Stato di Venezia: Senato Mar, 15-VIII-1508*).

camera per la riscossione dei dazi e delle altre rendite, dai quali si sperava di ricavare 2000 ducati annui[1]), e a capo di essa fu posto Guagni de Pincone dal Borgo, ch'ebbe come notaio Marco Zimalarca.

Per risolvere definitivamente la questione di Fiume, restavano ancora da pertrattarsi alcuni capitoli che i Fiumani avevano posti come condizione della resa, i quali furono trattati infatti, la mattina del 10 agosto. In questi capitoli i Fiumani facevano conoscere alla Signoria veneta gli statuti e i privilegi de' quali avevano fino allora goduto, chiedendo che venissero loro mantenuti e sperando di essere beneficati anche di nuovi. E la saggia dominatrice, esaminatili particolareggiatamente, si dichiarò pronta ad appagare i desideri della città assoggettata, purchè non vi fosse nulla che ledesse le sue leggi e i suoi interessi. Sicchè parevano assicurati alla terra di Fiume la quiete e il benessere all'ombra delle ali del fiero leone di S. Marco[2]).

* * *

Il nuovo dominio non portò differenze sostanziali nella vita della città. Essa continuò a reggersi circa come prima, i mercanti fiumani come prima, o quasi, continuarono i loro commerci; unica differenza notevole era che dignitari e ufficiali veneti erano stati sostituiti a quelli imperiali e che nelle solennità pubbliche nella piazza del Comune sventolava l'insegna dell'alato leone, scolpito pure sullo zoccolo che reggeva l'antenna, sul quale, a tranquillità dei cittadini si leggeva il distico:

Numine sub nostro tute requiescite gentes.
Arbitrii vestri quidquid habetis erit.

Ma ad onta della tregua di tre anni, stretta il 6 giugno tra Massimiliano e la Repubblica, secondo la quale i belligeranti conservavano le terre occupate, dopo poco più d'un anno Fiume ritornava al suo primo signore.

Nuovi avvenimenti avevano mutato le condizioni d'Europa. Luigi XII di Francia, cui non era stata comunicata da Venezia, sua alleata, la tregua con Massimiliano, se ne servì di pretesto per romperla con essa e, nella speranza di riunire al ducato di

[1]) M. Sanuto, VII. 600.
[2]) Vedi nell'*appendice* il testo intero dei capitoli.

Milano Bergamo, Brescia e altre terre, accostarsi al papa Giulio II, il quale appunto allora stava macchinando a danno di S. Marco, preparando quella lega che sarebbe dovuta riescir fatale a questo e che finalmente fu stretta, a Cambrai il 10 dicembre 1508, tra Francia, Germania e Spagna.

Durante la guerra che ne seguì i vassalli dell' imperatore situati ai confini della repubblica, rioccuparono ben presto i paesi perduti l'anno avanti, e così anche la città nostra cadde nelle mani di Andrea Bot, vicario di Segna, che veramente era suddito del re d'Ungheria, ma pare che militasse sotto Cristoforo Frangipani, il quale, benchè egli pure suddito di quel re, aveva seguito le bandiere absburgiche [1]).

Il provveditore Querini, coi pochi soldati che aveva a sua disposizione [2]) non potè resistere all' impeto delle milizie del Bot, che dovevano superare di molto quelle venete se in quel mese (giugno) questi era andato a depredare il territorio d'Albona con 350 cavalli e 1500 fanti, come scriveva alla Serenissima quel podestà ser Filippo Minio, il quale approfittava dell'occasione per comunicare pure che *questo Bot Andreas ave Fiume, etiam che vien a l'imperador; et sior Hironimo Querini, provedador nostro fuzì a Veja, e si salvò* [3]).

Ma, continuando la guerra, riuscì a Venezia, che del resto si trovava a mal partito, di riconquistar Fiume. Angelo Trevisan, capitano generale, che fino allora aveva incrociato lungo le coste della Romagna, ricevette l'ordine di portarsi con la sua flotta nell' Istria austriaca por danneggiare e, possibilmente, riconquistare le terre perdute. Egli si portò a Zara e, risalendo la costa dalmata e croata, il 2 ottobre si presentava con quindici galere davanti Fiume. Siccome il Trevisan, finita l'impresa, la narrò, con abbondanza di particolari, in una sua lettera indirizzata il 5 ottobre da Rovigno a *sier Marin* [4]) *Trivizan qu. sier Marchiò, et sier Zaccaria Valaresco qu. sier Zuane* [5]) cederemo a lui la parola e staremo ad udirlo:

---

[1]) Kobler, III. 70.

[2]) Quell'anno era stato nominato contestabile Bernardino da Parma. (Sanuto, Tomo VIII. pag. 55).

[3]) M. Sanuto, VIII. pag. 405.

[4]) Non *Maria*, come ha il *Tomsich* a pag. 74 delle sue *Notizie storiche sulla città di Fiume* — Fiume — 1886.

[5]) M. Sanuto, IX. 248.

„A dì 27 dil passato, da Zara fo l' ultima mia, e vi dissi, der l' hordine havia da la nostra illustrissima Signoria, vegnir a volta de questa Istria; ma che prima voglia dar una volta per questo golpho di quarner, per veder de dar qualche sovenzion a queste fedelissime ma povere zurme, come ho fato, con el voler et aiuto de Dio. De qual loco mi parti a dì 28 et vini a San Pietro di Leme, dove stiti do zorni a meterme in hordine de schale gradizi e altro. Et poi mi partì e vini e l'Isola de Vegia a Castel Muschio, dove per tempo stiti fin a dì 2 dil presente. Del qual loco mi levai con galie 15, hore do avanti zorno, et al levar del sol se apresentassemo a la terra de Fiume, et avanti fussemo salutati con assai artellarie. Et smontati in terra de le gallie homeni 2200 et cercha 300 da Vegia molto vigorosamente, et al continuo da quelli de la terra salutati con molte artelarie et archibusi, da i qual ne sono morti 8 di nostri, de li qual fono di la mia galia 3 et assai feridi, tandem con el voler de Dio et honor del excelentissimo nostro stato, a hore $2^{1}/_{2}$ di zorno i nostri virilmente montò suso le mure et in la terra. Et tuto quel zorno sachizono la terra non la sparagnando ad algun; et molti tajati a pezi; et plui son stato el disipato che el tolto; e dove che i se cazava i meteva fuogo, per modo tutta fono brusada, et mai plui non se dirà: *qua son Fiume*, ma: *qua fono Fiume*. Et in el medemo zorno mandai atorno el castello, et combatendolo virilmente, i messe fuora la bandiera di voler patti et ussino el castelan, che son fiolo di Pas Marcho e il capitanio in queste parte de Maximiliano, con el suo canzelier. Et vene da mi, et oferseme quello, salvo l' aver e le persone. A i quali dissi volerli a mia descrition, et loro, pur dizendo almen salvo le persone, io li dissi non dagando a mia descrition i prenderia e tutti anderia per el fil de la spada. Tandem, contentò e volse esser mie' presoni, et apresentomi le arme, e tornò suso e tuti si rese. Ordenai i 40 principali fosseno posti in ferri, come i sono et tignirolli fin altro delibererò. Et el zorno seguente fono compido de sachizar et brusado el resto, si de la terra come el castello. Et in quel zorno mandai gallie 5 a Bochari et fizi mandar uno navilio de Fiume mie' nemisi. El qual locho son de hungari, ma signorizato per suo rebelo che son in campo de Maximilian atorno Padoa, et suo fiol atorno

Raspo. Tandem, i contentò il tolesse, el qual era cargo de cuori, et apresentosi con quelli de la terra. I qual tornati, fisi tre butinieri, zoè missier Hironimo Capello, missier Alvise Contarini et missier Antonio Marzello et la matina mi levai per andar a tuor remi 800 fono l'anno passato tajati per l'arsenal, mia 7 fin 100 lontan de lì. Dove zonto, trovai per i nimixi era stà posto focho in quelli, et solum ne trovai numero 100 boni, era in do lochi, i quali fizi levar in galia. Et questa note siamo zonti, qui a questi scogli[1]) dove se fanno el botin. Dinotandovi, el foco fono posto in Fiume, è sta messo oltra el mio hordine, perchè mia intenzion era di scriver de li per saper l'intenzion di la nostra illustrissima Signoria, ma galioti, che son gente bestial, havendo visto che el San Marcho con le arme di retori era stà guasti da questi ribelli, disse: „Bruxemo la tera" et cussì feze. Dinotandovi al continuo la mia pope fu bersaiado da archibusi, e molti me ne vene subiando atorno le rechie; ma per la bontà de Dio, tutti mi preservò. Di qual 8 morti, 3 fono di la mia galia. Io ho scrito la opinion di far altra impresa a la nostra illustrissima Signoria. Atenderò sua risposta et pregovi cerchati non sia tenuto al palo, et se i me ne havesse a tegnir, i me lassi venir a casa. Dio in ben vi conservi."

* * *

Così in poco più d'un anno Fiume era stata conquistata, perduta e riconquistata dall'ancor sempre potente repubblica.

La prima volta — intimoriti dall'esempio di Gorizia e Trieste, che avevano pagata cara la loro resistenza — i cittadini s'erano arresi, senza indugio, al Contarini, benchè — in quel momento almeno — non si fosse presentato con forze considerevoli alle porte della città, anzi era venuto quasi inerme a persuaderli col ragionamento alla resa. La seconda volta però, sia che la notizia delle disfatte allora sofferte da San Marco, solo contro la lega di mezz'Europa, gliene desse l'ardire, sia che glielo desse il timore delle rappresaglie per essere ritornati di buon grado sotto lo scettro di Massimiliano, preferirono resistere ma fu peggio per loro, chè la città fu saccheggiata e distrutta.

[1]) Presso Rovigno.

Del resto, se anche i Fiumani si fossero resi di buona voglia, è molto probabile che non l'avrebbero passata liscia, chè il *Cancro al naso* (tal era il soprannome del Trevisan, perchè aveva *perso la mità del naso per il mal l'ha et avea*[1]), ch' era chiamato nell' armata anche *Butin*[2]), nome molto significativo, avrebbe ben trovato il modo di farsi pagare a caro prezzo la clemenza verso coloro ch' egli poteva considerare come ribelli, tanto più ch' egli era venuto *per questo golpho di Quarner, per veder de dar qualche sovenzion alle sue fidelissime ma povere zurme*, com' egli stesso dice nella lettera surriferita.

Dell' incendio però — egli dice — non n' ha colpa alcuna; egli non l' avrebbe voluto — e possiam credergli, se afferma che fu più il distrutto che il tolto; lo vollero i galeotti, furenti per aver veduto scalpellato il leone di S. Marco che spiegava le ali sullo zoccolo dello stendardo[3]). A ogni modo poco si salvò dalla distruzione e dal saccheggio, e il bottino che il Trevisan portò a Venezia fu relativamente ricco.

A proposito del bottino di guerra, sappiamo che il generale aveva nominato *tre butinieri, zoè missier Hironimo Capello, missier Alvise Contarini et missier Antonio Marzello.* Evidentemente *butinieri* erano ufficiali di fiducia che dovevano tenere e rendere conto dell' entità del bottino[4]) e sorvegliare i saccheggiatori, acciocchè non tenessero per sè oggetti preziosi che invece dovevano spettare alla Signoria. Sappiamo anche che i bottinieri ricevevano il 2% del valore del bottino[5]).

Le spese del bottino lo fecero specialmente le chiese e sopratutto il Duomo e la chiesa di Sant' Agostino. Dice Marin Sanuto[6]) che il valore di esso era di circa settemila ducati, secondo l' inventario fatto da Girolamo Querini, primo provveditore veneto a Fiume.

[1]) M. Sanuto, IX. 558.
[2]) Ivi, 411.
[3]) V. Petri Bembi Cardinalis Historiae Venetae Libri XII, Venetiis, MDLI, pag. 145.
[4]) M. Sanuto, IX. 442: 5. I. 1510. — „Fu posto, per li savii ai ordeni che tutti quelli sono stati botinieri, si a Flumo chome a Ferara, in termine de zorni 4 debano aver appresentà li soi libri a li savii ai ordeni de tal rason".
[5]) M. Sanuto, X. 750. — Egli osserva però che correva voce essersi invece i bottinieri preso indebitamente il 10%.
[6]) M. Sanuto, IX. 364.

Ecco dunque le cose che si trovavano „nel Domo di Madonna Santa Maria“ e che furono prese in consegna dal capitano generale[1]):

Una croxeta fata del legno de la Santissima Croxe, ligata in arzento, longa deda 4 per quadro.

Una testa de una compagna de Santa Orsola, coverta d'arzento indorado da mezo busto zoso.

La testa de una Santa Chiara eodem modo coverta d'arzento, con una corona in testa.

Una testa ligata et coverta di zendà negro di Santa Cristina.

Sassi tre vel circha de la percussion de San Stefano

Una impoleta del sangue miracoloso del Crocifixo di missier San Vido.

Molte altre reliquie de santi che non mi aricordo.

Item. Un tabernacolo grando, nel qual se porta el Signor nel zorno del Corpus Domini, salvo el vero, pesa marche 72.

Una croxe d'arzento senza pe'.

Uno altro tabernaculo pur de reliquie.

Uno altro tabernaculo dove se teniva el corpo di Cristo.

Una croxeta de arzento.

Item. Uno paramento d'oro con le sue croxe le perle fate per mi Dionisi...

Do... de campo d'oro.

Paramenti di veludo cremexin, razi et damaschini de varii colori, con li soi fornimenti, numero 22, vel zircha.

Amiti lavoradi con perle, numero 18.

Do piviali de seda con sue broche d'arzento.

Uno pano de altar de damaschin negro, con i so frisi fati per mi Dionisi...

Item. Amiti molti.

Chalesi d'arzento numero 22 vel zircha con le sue patene.

Un teribolo d'arzento con sua navesella.

Anche il convento di Sant' Agostino — o *Santo Justino*, come dice il Sanuto[2]) — offrì buona preda. Furono mandati a Venezia:

[1]) M. Sanuto, IX. pag. 562-3.
[2]) IX. pag. 563.

Una croxe d'arzento granda indorada, lavorada a smalto.
Uno tabernaculo per reliquie, pien de reliquie.
Croxe tre d'arzento, una granda et do mezane.
Calese, con soe patene, no. 25 vel zercha.
Uno paramento de campo d'oro, con la soa croxe de perle.
Do altri paramenti de campo d'oro, con le sue striche.
Paramenti de seda, di veludi, razi, damaschini, più di 20.
Amiti di perle, parecchii.
Uno tabernaculo d'arzento, con sua navizella.
Pani d'altar di seda parecchi.
Quatro altri paramenti di campo d'oro e molte altre cosse.

Era desiderio del generale Trevisan che le reliquie venissero donate *a la croxe di la Zuecha dove era procurator di dito monasterio, si cussì piaceva a la Signoria*[1]. Ma sembra che alla Signoria non sia piaciuto di appagare il desiderio di lui, chè il reliquario di Sant' Orsola fu donato alla scuola della santa annessa alla chiesa di San Giovanni e Paolo[2], e quanto alle altre reliquie — siccome poco dopo il Trevisan cadde in disgrazia — non è probabile si sia tenuto conto di ciò ch' egli poteva desiderare.

* * *

„...et mai plui se dirà: *qua son Fiume* ma: *qua fono Fiume*" — aveva scritto fieramente il Trevisan e, come lui, Venezia oramai credeva Fiume distrutta per sempre, nè, per allora almeno, più si curò del piccolo porto del Quarnero. Invece Fiume a poco a poco risorse, ed anzi, se potè avere notizie di quanto a Venezia accadeva, ebbe la soddisfazione di vedere il suo fiero distruttore accusato e condannato.

Infatti, dopo l' impresa di Fiume, Angelo Trevisan era stato rimandato a proseguire la guerra contro il duca di Ferrara. Egli era entrato con la sua flotta nel Po e nei pressi di Ferrara aveva fatto gettar un ponte di barche tra le due rive del fiume ed erigere, forse in capo al ponte, un bastione per molestare quelli della città. Ma avendo le acque ingrossate

---

[1]) M. Sanuto, IX.431.

[2]) Si doveva annettere una certa importanza al reliquiario, se il Sanuto narra (XIII. 139) che nella solenne processione, fatta il 1 . X. 1511 per celebrare la Lega Santa fu portata pure „la testa d' arzento grande di Santa Orsola che fo tolto noviter a Fiume et donata per la Signoria nostra a San Zuane Polo dove è la sua chiesa e Scuola"...

rotto il ponte, il generale — e qui, secondo le accuse, si mostrò estremamente inetto — lo rifece *su galie e burchie* e la conseguenza ne fu che usciti di notte (22 dicembre) i nemici da Ferrara *comenzono a deserar artelarie e sfondrar l'armada*, che in buona parte fu incendiata. Il Trevisan, che si trovava a letto *scapolò meglio el potè* riparando a Rovigo, donde la mattina seguente giunse a Venezia con una barca, portando con sè *il gropo li è restà di denari de la Signoria*, cioè *ducati zercha 300, e il suo stendardo e alcune scriture bagnate*[1]). Ma il resto dell'armata, meno due galee che riescirono a fuggire, fu distrutta, i galeotti perirono, le ciurme però poterono salvarsi, perchè *chi se butono a l'aqua, chi smontono e veneno sul Polesene.*

La prima notizia del disastro fu portata a Venezia da un nobile della galea del sopraccomito Alessandro Badoer, e, com'è naturale, destò costernazione profonda. Prorompe il Sanuto, rispecchiando il sentimento di tutti i suoi concittadini, in queste parole: „Sichè la nostra armada è stà colà e presa in Po da fanti a piedi; che 'l Turco, con potente armada non ha potuto prenderla. E questo è stà pel mal governo a tenir la dita armada in Po, con manifesto pericolo... Non è tanto il danno, — aggiunge — con danari si refarà una altra armata e presto, ma è mal per la fama anderà atorno, maxime in questo tratamento di paxe con l'imperator".

Appena sbarcato, il generale s'affrettò a palazzo a far rapporto dell'accaduto, cercando, com'è naturale, di scagionarsi d'ogni colpa, ma il dì seguente, vigilia di natale, gli ufficiali dell'armata distrutta che in gran numero sopraggiunsero, aggravarono la posizione di lui, dicendone gran male e biasimando aspramente il suo agjre. Di più lo si accusava di essersi appropriato indebitamente grossi bottini, de' quali egli mandava carichi interi a casa sua. Tutte queste accuse certo non erano infondate, però — come osserva il Sanuto — non n'era estranea l'invidia e il malanimo di suoi rivali che le facevano *per concorentia dil capitanio zeneral, acciò non fosse primo procurator e doxe.* Il fatto si è che il giorno di natale il Consiglio deliberò di processarlo, e il 5 gennaio

[1]) M. Sanuto, IX. 402 e segg.

1510 lo fece trarre in arresto. La mattina del 20 il processo fu cominciato e durò per ben quattordici riunioni del Consiglio. Molti furono i testimoni a carico, fiere le invettive contro l'accusato, cui tra gli altri il venerando Bernardo Bembo chiamò *patricida patriae*, finchè il 4 marzo, ad onta delle difese di tutti quelli che avevano sulla coscienza colpe simili e, per la differenza dei tempi, n'erano andati impuniti, egli fu condannato. Cinque furono le proposte per la pena da applicarsi al disgraziato generale: tutt'e cinque proponevano di confinarlo per un tempo più o meno lungo in qualche terra più o meno lontana del dominio, esigendo per di più una pena pecuniaria. Raccolse, dopo essere stata ballottata con un'altra, la maggioranza assoluta dei voti la proposta di ser Francesco Nani: *che 'l sia bandizà di Veniexia e dil destreto per ani tre, et s'il romperà stagi un mexe in preson serado, et hoc totiens quociens con taja a chi 'l prenderà ducati 100; pagi in termine di uno mexe a l'arsenale ducati 1000 d' oro soto pena dil quarto. Item a li avogadori ducati 300, e a li heriedi e più proximi de li morti in bastion e anegadi in Po e prexoni per rescatarli ducati 200 d' oro, da eser dispensadi per li avogadori, li qual danar debba pagar in termine di zorni 15 soto pena di mità più, la qual sia incorporada col cavedal, e tuto vadi a la recuperation di prexoni et heriedi ut supra*"[1]).

E il generale „Butin", il temuto distruttore di città, non potè far altro che chinare il capo e assoggettarsi al suo destino. Però fu fortunato nella sua disgazia, chè, nel seguito della guerra, continuando la fortuna a mostrarsi avversa alle armi venete, il Trevisan ottenne di andare con una compagnia di cinquanta armati, stipendiati da lui, per un mese in difesa di Padova minacciata dalle milizie imperiali, in compenso di che gli fu condonato il bando (13. VII. 1510)[2]).

* * *

Anche dopo la distruzione di Fiume, finchè durò la guerra con l'imperatore, i Veneziani continuarono a tener buona guardia nel Quarnero. Il 9 aprile 1510 Gianfrancesco Polani, sopraccomito, partito da Veglia, prese il castello di Laurana,

[1]) M. Sanuto, X. 19.
[2]) Ivi, 790 e segg.

„et fe convochar li subditi, quali erano fuziti a li monti, et comparse solum uno suo judize con 8 over 10 altri, et dimandato di la fuga lhoro, risposeno dubitar esser fati presoni e maltrattati, unde li parse, per esser li reduti *molti di Fiume, i quali con brigantini non cessano infestar et depredar nostri*, di butarli a terra passa 40 di muro da la parte di ditto castello[1])"; dopo di che prosegui alla conquista di Moschienizze e Bersez.

Intorno al 20 maggio il Polani ritornò contro Laurana, dove trovò „solum 6 homeni et 4 femine et ruinò il castello", facendo poscia rotta per Fiume „per trovar certi brigantini di Fiumani non cessano dannificare" i veneti[2]). Egli era stato sollecitato a ciò „da quelli di le isole dil Quarner danificati da li brigantini e barche di Fiume". Era passato poco più di mezz'anno dalla trista giornata della distruzione e Fiume già era munita di un porto nuovo, come notava il Polani, non senza sgradita sorpresa. A ogni buon conto egli fece ruinare „e ponti e porte", ma „non trovò agun, unde fe' etiam ruinar uno preparamento, poi vene li in porto et demum a la riva dove trovò tre barche le qual fono frachassate con gran contrasto de 200 croati", dei quali dieci furono uccisi „senza lesion di le zurme"[3]). I Croati veramente erano sudditi del re d'Ungheria, il quale viveva in rapporti amichevoli con la Serenissima, ma, come più volte osserva il Sanuto — e come abbiamo già veduto di Bernardino Frangipani e di Andrea Bot — passavano volentieri a servire l'imperatore, nella speranza forse di sottrarsi alla forzosa tutela della Regina dell'Adriatico. La quale d'altro canto, sapendo quanto utile le sarebbe potuto venire dal tenere legati a sè uomini che sui croati avevano autorità, sin dal principio della guerra aveva avanzato trattative „per hauer a stipendij... el Mco Bot Andreas, che se attrova a Segna, et el Conte Zuan de Corbauia, et el Fiol del Conte Bernardin di Frangipani persone valorose, et che in quelli Confini de la Mta Cesarea potrano grandemente zouar ale cosse nostre"[4]). Il Consiglio quindi, l'ultimo di gennaio 1509, decretava „di practicar cum i predicti per

[1]) M. Sanuto, X. 209.
[2]) Ivi, 241.
[3]) Ivi, 361.
[4]) Archivio di Stato di Venezia — Senato Secreta.

quelli meçi... pareva di condurli a i seruitij nostri". E il 10 febbraio sollecitava il provveditore in Dalmazia ad agire *prestissimo* nella questione, scrivendo nello stesso senso anche al provveditore di Veglia: si sarebbe voluto avere il Bot con 500 cavalli leggeri, offrendogli da 60 fino a 100 ducati al mese *per la sua persona*. Ma le trattative, pare, non approdarono a nulla, perchè due anni dopo, il 16 marzo 1511 la questione era ancora pendente. Quel giorno si era presentato in Collegio il vescovo di Otočac, inviato dal re d'Ungheria a chiedere frumento e polvere da schioppo, essendo i confini minacciati dai turchi, portando nello stesso tempo alla Signoria le proposte del bano di Segna, il quale voleva *solum per la sua persona, ducati 1000 et ducati 4 per cavallo*[1]). È da supporsi quindi che di fronte alle pretese eccessive di lui, Venezia abbia rinunziato di prenderlo al proprio soldo, ed il vescovo fu licenziato con poco frumento e polvere. Gli furono restituiti pure *le sue mitrie e calexi et altro erano a Fiume*.

Quest'è tutto quanto sappiamo dei rapporti corsi tra Fiume e Venezia durante la guerra con Massimiliano. Da più passi del Sanuto appare che ancora i Fiumani continuarono a esercitare la pirateria contro le navi della Repubblica, a esercitare i contrabbandi a' danni d'essa insieme coi Ferraresi, andando a Ravenna e alla fiera di Recanati[2]). A proposito di queste relazioni dei Fiumani co' Ferraresi, ci è noto da una lettera di Gerolamo Cappello, datata da Parenzo il 4. IX. 1512[3]), che „uno patron d'una marziliana carga di ojo" narrò „che, essendo in porto di San Piero insieme con alcuni navilii" aveva „inteso che una barca de ragusei havea suso il marchese di Ferrara", che „dito marchese havea le calze tajate per non esser conosuto, e atendea a li servitii et havea una ferita su la faza e l'hanno conduto a Fiume; el qual marchese l'hanno levato a Peschara per esser locho di spiaza... ditto dismontoe a Fiume", per la qual cosa il Cappello chiedeva licenza d'andare a Fiume *per veder de averlo in le man*.

---

[1]) M. Sanuto, XII. 62.

[2]) Ivi, 460.

[3]) M. Sanuto, XV. 26. — Anche a pag. 68 si conferma che il *Ducha* sia *passato per Fiume e vien per terra a la volta di Ferrara*.

II.

LO STATUTO.

PASSAGGIO DI FIUME SOTTO IL DOMINIO DI CASA D'AUSTRIA. — LO STATUTO FERDINANDEO: IL CAPITANO — IL VICARIO — I GIUDICI E GLI ALTRI UFFICIALI DEL COMUNE — IL CONSIGLIO — I DAZI DEL TRAGHETTO, DEL VINO E DELLO SQUERO — LA PROCEDURA CIVILE — LA PROCEDURA PENALE — IL RIPOSO FESTIVO — DISPOSIZIONI CIRCA I CANI E I MAIALI RANDAGI — IL CALMIERE DEL PANE — IL ALMIERE DELLA CARNE — IL MERCATO DEL PESCE — COMUNICAZIONI TERRESTRI — L'ASSOCIAZIONE DEI FACCHINI — IMPORTANZA DELLO STATUTO.

Al tempo della conquista veneta la terra di Fiume già da quarant'anni si trovava sotto la signoria immediata di Casa d'Austria, che l'aveva avuta in eredità da Volfango IV di Walsee, morto tra il 1466 e il '68. Questo mutamento di dominio, se pure non fu causa di considerevoli cangiamenti esteriori nella vita del Comune, ne aumentò in ogni modo l'importanza politica, trasformandolo di terra soggetta a un feudatario in municipio libero, che non riconosceva sopra di sè altra autorità all'infuori di quella dell'imperatore.

I nuovi dominatori confermarono al Comune tutte le franchigie e i privilegi ch'esso aveva fino allora goduti; però con ordinanze che favorivano il commercio di Trieste furono cagione d'una decadenza notevole del commercio di Fiume, che tanto florido era stato sotto i signori di Walsee. Ma di ciò toccheremo altrove.

L'atto più importante compiutosi sotto il nuovo dominio fu la compilazione dello Statuto del 1527.

Come ho accennato altre volte, è indubbio che anche prima d'allora la terra di Fiume possedeva propri statuti. Oltre al resto ce lo conferma il fatto che, occupata la città dai Veneziani nel maggio del 1508, i cittadini avevano mandato una deputazione alla Serenissima per ottenerne la conferma di *tutti li Statuti et Privilegi;* però che questi poco corrispondessero alle esigenze d'allora e che fossero deficienti, ce lo attestano le parole stesse della patente di Ferdinando d'Absburgo che approvava i nuovi, secondo le quali la terra aveva sofferto incomodi e danni *causa il disordine degli Statuti.*

Goffredo Confalonieri, oriundo ferrarese, valoroso giureconsulto, fu mandato a Trieste, per conoscere e studiare gli statuti di quel Comune, che dovevano servir di modello a quelli

di Fiume. Ed egli, esaminatili, confrontatili coi vecchi statuti fiumani, adattatili alle esigenze della terra, il 18 giugno 1527 presentava al Consiglio i nuovi statuti di Fiume, che, tre anni dopo, il 29 luglio 1530, ottenevano l'approvazione sovrana.

Vediamo ora questi statuti.

Essi sono divisi in quattro libri: il primo contempla l'elezione dei dignitari e ufficiali del Comune e il loro ufficio, il Consiglio, la costituzione e il funzionamento di esso, poi i dazi allora in vigore e il loro appalto; — il secondo è il libro delle cause civili; — il terzo delle cause criminali, e il quarto è una raccolta di *extraordinariorum* (cose straordinarie).

Dal primo libro ci appare che i dignitari del Comune erano i medesimi del secolo precedente, più qualche nuovo.

Rappresentante del sovrano e capo politico del Comune era il capitano, che presiedeva il Consiglio e i giudizi. Egli «eletto dalla regia maestà del re d'Ungheria, Boemia ecc. e serenissimo principe signor Ferdinando arciduca d'Austria,[1])» assumendo il suo ufficio doveva, nella chiesa di S. Vito, giurare nelle mani dei giudici e dei consiglieri fedeltà agli statuti e promettere d'amministrare rettamente la giustizia. Soltanto dopo questo giuramento solenne egli veniva legalmente riconosciuto qual capitano.

Altro dignitario nominato nei primi tempi[2]), dal sovrano era il vicario, magistrato del tutto nuovo di cui non troviamo traccia nel quattrocento. Egli era il luogotenente del capitano e il giudice criminale o «dei malefici», come si diceva allora. Come tale egli giudicava nelle cause criminali e nelle civili maggiori (le minori spettavano ai giudici). E qui conviene notare che fin che durò tal carica — cioè fino a' tempi di Maria Teresa — il vicario, che per le esigenze del suo ufficio doveva essere in rapporti continui con la popolazione e quindi conoscerne la lingua, fu sempre un italiano, o della penisola o degli Stati ereditari austriaci.

Occupando il suo seggio anche il vicario doveva deporre il giuramento di fedeltà al sovrano e agli statuti, però nelle

---

[1]) **Statuto, I. 1.**

[2]) **Dal 1574 in poi fu eletto dal Consiglio e confermato dal sovrano.**

mani del capitano. Egli era tenuto di sedere in giudizio, nei giorni giuridici, una volta al giorno, rimanendovi per un'ora, o più o meno secondo le esigenze delle cause. Il suono della campana, che usava chiamare a raccolta i consiglieri, annunciava che il tribunale s'apriva.[1])

Tra gli ufficiali del Comune eletti dal Consiglio di tra i suoi membri continuarono a esistere i giudici che, come nel quattrocento, venivano eletti il giorno di S. Martino, 11 novembre.

Veramente l'uno dei due giudici lo sceglieva il capitano di tra i membri del Minor Consiglio, salva la conferma da parte del Maggior Consiglio, e quest'era il cosiddetto «giudice capitanale». L'altro veniva eletto dal Maggior Consiglio «mediante schede e palle», come dice lo Statuto[2]). L'elezione avveniva a questo modo: il cancelliere preparava tante schede bianche quanti erano i consiglieri presenti; su tre di esse elgi scriveva le parole «elezione dei signori giudici», poi le metteva tutte in un cappello o in un berretto, dal quale venivano estratte a sorte tra i consiglieri. Quei tre a' quali eran toccate le schede con la scritta si presentavano al cancelliere, l'uno dopo l'altro, facendogli scrivere il nome della persona che ognun d'essi riteneva degna della carica, dopo aver giurato di non essere stati nè pregati, nè indotti, nè corrotti a eleggerlo, ma di farlo per propria intima convinzione. I tre eletti in tal modo venivano messi in ballottaggio e quello che riusciva a ottener più palle veniva eletto e confermato definitivamente nell'ufficio. E l'eletto doveva accettare a scanso d'una multa di 50 lire: a meno che non avesse gravi e plausibili motivi di rifiuto, riconosciuti e approvati dal capitano, dal vicario e da tutto il Consiglio.

Nello stesso tempo e modo si faceva l'elezione del centurione, detto anche satnico o cavaliere del Comune; poi, con otto schede, quella dei quattro capicontrada. Il giorno seguente, 12 novembre, si passava all'elezione dei due ragionieri; poi si eleggevano quattro saltuari, e due stimatori.

---

[1]) Statuto, I, 2-3.

[2]) I. 4.

Esaminiamo ora le disposizioni dello Statuto circa questi uffici. E prima di tutto i giudici.

Il loro ufficio rimase quel era nel secolo precedente: giudicare nelle cause minori, nelle quali non si trattava di somme superiori alle 10 lire; per altro trattandosi di pigioni di case, di salari d'operai, di servi e di serve, non era loro posto alcun limite; convocare tanto il Consiglio minore quanto il maggiore, sempre però con licenza del capitano[1]); fare proposte in Consiglio, ma soltanto dopo averne avvisato il capitano. Così, senza il permesso di lui non potevano nemmeno scrivere lettere private fuori di Fiume, sì invece lettere attinenti al loro ufficio. Essi erano poi i procurtaori del Comune nelle liti ad esso intentate o ch'esso intentava ad altri. Dovendosi allontanare dalla terra — e potevan farlo soltanto con licenza del capitano — si facevano sostituire da uno del Minor Consiglio. L'ufficio, che non poteva essere occupato contemporaneamente da due della stessa famiglia, fino al terzo grado di parentela, durava soli sei mesi, e i giudici uscenti di carica dovevano rimaner lontani almeno un anno prima di poter esser rieletti. Il loro stipendio annuo era di 25 lire.

Anche il cancelliere conservò l'ufficio che aveva nel quattrocento: quello cioè di segretario e archivista del Comune e di pubblico notaio.

Lo stesso si dica del centurione, le cui mansioni sono così precisate:

« . . . . . debba avere il detto satnico la custodia della Terra di Fiume tanto di giorno quanto di notte. Che insieme coi capicontrada visiti di notte le guardie, guardi, secondo parrà a lui, se tutti quelli cui è affidata la custodia si trovino al loro posto, e ponga al posto dei mancanti altri con quella mercede che parrà a lui e sarà possibile, per la qual mercede il mattino seguente faccia tosto esecuzione contro tali mancanti e paghi quelli o quello che sarà stato condotto al luogo di essi. Così

---

[1]) Il 25. X. 1545 il capitano Gaspare Ritschan intimava ai giudici *quod sub pena ducatorum mille.... nullum consilium facere habeant absque licentia eiusdem dni cap.i uel eius vicecap.i et quod totum ordinarium sit consilium prout moris est et non aliter sub eadem pena. Et quod in dicto consilio interesse habeat dictus Mag. d. cap.s uel eius vicecap.s.* Lib. Civ. III, pag. 297 verso).

sia obbligo dello stesso satnico fare tutte le esecuzioni tanto di cose che di persone contro qualsiasi persona per mandato però del magnifico signor capitano o del signor vicario, dei ragionieri del comune, per le cose del comune, o dei signori giudici; e che per l'arresto di qualsiasi persona, sia abitante della città o del distretto della Terra di Fiume, abbia soldi 4, per quello d'uno straniero il doppio; per ogni arresto in Terra di Fiume abbia soldi 10, fuori 20; per l'esecuzione di sentenze fino alla somma di 25 ducati soldi 4, e da qui in sopra fino a 100 ducati soldi 10 da un cittadino e 20 da uno straniero: da 100 ducati in poi abbia ad avere soldi 20 da un cittadino e da un forestiero il doppio»[1]).

I capicontrada erano i compagni del centurione, di più avevano a curare la pulizia delle loro contrade, ch'essi dovevano fare spazzare ogni sabato in primavera ed estate e almeno ogni terzo sabato l'autunno e l'inverno.

I ragionieri del Comune sembrano una nuova istituzione, chè d'essi non troviamo alcun cenno nel *Liber Civilium* d'Antonio de Reno. Essi dovevano essere persone pratiche del calcolo e della computisteria. Loro ufficio era:

«..... insieme col satnico far ricerca e tener nota di tutti i debitori del comune e far contro di essi tutte le esecuzioni tanto di cose che di persone; e il magnifico signor capitano e il signor vicario debbano prestar loro ogni aiuto e favore contro qualsiasi persona, se si tratti di riscuotere il denaro del comune, e ciò senza apparato di giudizio, ma tenuto conto soltanto della verità del fatto e nei giorni stabiliti dallo statuto. Debbano ancora questi ragionieri o camerari procurare e fare tutto in buona fede e senza frode secondo la forma della loro elezione sotto pena di dover rifondere al comune tutti i danni e interessi».

Erano poi essi che pagavano, insieme col centurione, gli ufficiali del Comune[2]).

Dell'ufficio de' saltuari, custodi della campagna, i quali, se pur non ne troviamo cenno nel *Liber Civilium*, certo dovet-

---

[1]) Statuto, I. 7.

[2]) I. 9.

tero esistere già nel secolo XV, dell'ufficio degli stimatori e dei banditori ho già parlato altre volte, quindi non è qui il caso di ripetermi. Ci fermeremo piuttosto sul cap. 13 del I libro degli statuti, il quale tratta «dell'ufficio dei signori sindaci che hanno da sindacare gli ufficiali del comune della Terra di Fiume». Con lo stesso procedimento tenuto per l'elezione dei giudici si eleggevano, dal grembo del Minor Consiglio, tre uomini idonei e capaci, i quali dovevano sindacare tutti gli ufficiali salariati del Comune e anche il vicario. Gli altri appena usciti di carica, il vicario, se non era stato nominato per un tempo precedentemente stabilito, alla fine d'ogni anno. Del tribunale de' sindaci faceva parte anche il vicario, a meno che non dovesse essere sindacato anche lui. Essi dovevano rivedere «tutte le cose fatte, omesse e trascurate dai detti ufficiali nel tempo del loro ufficio», e dar ascolto a tutte le querele mosse contro di quelli. Perciò, incominciato il loro sindacato, essi facevano proclamare per tre giorni consecutivi che chiunque avesse a fare qualche appunto, muovere qualche lagnanza contro alcuno degli ufficiali pubblici, si presentasse entro tre giorni al loro tribunale. Se entro quel termine non compariva nessuno, i sindacati venivano assolti subito, se cittadini; se invece forestieri o distrettuali entro cinque giorni. Nel caso che la querela fosse stata sporta, l'ufficiale querelato doveva dare una malleveria per le spese che si sarebbero avute nel sindacato e il processo doveva essere sbrigato entro 13 giorni. Se poi i sindaci non riuscivano a pronunciare la sentenza entro i 13 giorni stabiliti, gli accusati venivano senza altro prosciolti da qualsiasi inquisizione e i sindaci incorrevano nella pena di 25 lire per ciascuno. C'erano poi naturalmente dei casi d'incompatibilità: così nessuno poteva esser sindaco, se pretendeva di querelare l'uno o l'altro degli ufficiali da sindacarsi, oppure s'era parente d'un querelato o d'un querelante. Nel caso che tutti e tre i sindaci fossero parenti de' querelati o de' querelanti, giudicava il vicario, vecchio o nuovo, insieme col capitano, se questi voleva esser presente, e con due consiglieri del Minor Consiglio scelti dalle parti stesse. Contro la sentenza del tribunale dei sindaci era ammesso l'appello, e precisamente al capitano e al Consiglio per sen-

tenze di condanne inferiori a 50 lire, per condanne superiori al sovrano.

Modificazioni considerevoli subì, secondo lo Stauto Ferdinandeo, il Consiglio. Mentre nel secolo antecedente esso constava di 18 consiglieri, lo Statuto elevò il numero di questi a 50, dei quali 25 formavano il Minor Consiglio. Questi due consigli erano costituiti di cittadini autorevoli che avevano compiuto l'età di trent'anni, e non potevano nè aumentare nè diminuire, se non per morte o altro accidente sopraggiunto a qualche consigliere. Dal seno del Minor Consiglio soltanto venivano eletti i giudici, gli altri ufficiali però tanto dall'uno che dall'altro. Morendo un membro del Minor Consiglio, esso veniva sostituito da un figlio, o da un nipote — sempre da un discendente diretto — purchè non avesse meno di venticinque anni; ma se il morto non lasciava alcun discendente diretto, il seggio vacante veniva riempito da uno del Maggior Consiglio eletto a maggioranza di voti, e il seggio di questo veniva a sua volta occupato da un cittadino eletto dal capitano e dai giudici.

Le discussioni nel Consiglio procedevano in modo alquanto diverso da quello d'oggi. Le proposte venivano fatte dal capitano o, per suo mandato, dal vicario o da uno dei giudici. Venivano poi eletti sei consiglieri, tra i presenti: due dal capitano o dal vicario e due da ciascun giudice, i quali, dopo che il cancelliere aveva loro comunicato ch'essi erano stati eletti per consigliarsi sulle proposte, s'appartavano a discutere. Se erano tutti concordi, si riunivano con gli altri consiglieri, tra i quali ad uno soltanto era permesso di perorare il contrario, se a lui pareva che il bene pubblico lo richiedesse, nè erano ammesse altre perorazioni, ma si passava alla votazione. Se invece i sei erano discordi, si mettevano a voti le opinioni d'ambe le parti: quella pro e quella contro; era però proibito, sotto pena di 5 lire, di parlare di cose estranee alla proposta.

Il Consiglio dei XXV veniva convocato ogni volta che l'utile o il comodo del Comune lo richiedesse, e poteva trattare e conchiudere qualunque cosa, purchè entro otto giorni ne desse relazione al Maggior Consiglio, altrimenti ogni deliberazione era invalida e nulla.

Tutto ciò che si trattava nel Consiglio doveva rimanere segreto e a ciò s'obbligavano i consiglieri con giuramento; e così era ad essi obbligatoria la presenza alle sedute — a meno che non avessero un forte motivo d'assenza — a scanso della multa di 5 soldi. Perchè una deliberazione fosse valida, bastava che due terzi dei consiglieri fossero presenti e che la proposta venisse accettata a maggioranza assoluta di voti, però in casi di particolare importanza — quando cioè erano in gioco gl'interessi materiali del Comune — perchè la deliberazione fosse valida, era necessario raccogliesse due terzi dei voti dei presenti. Trattandosi poi d'una nomina a qualche pubblico ufficio, l'interessato, se era presente, doveva uscire dalla sala e con lui tutti i parenti, ascendenti, discendenti, collaterali, non solo, ma, al caso, anche il suocero, i cognati e i generi[1]).

* * *

Tra gli ultimi paragrafi del libro I dello Statuto il XV, XVI e XVII hanno per oggetto i dazi che allora percepiva il Comune. Questi erano il dazio del traghetto della Fiumara, il dazio del vino e il dazio dello squero. Essi venivano messi all'asta, per otto giorni consecutivi prima della festa di San Martino, dai giudici, dai ragionieri, da due consiglieri dei XXV e dal centurione e aggiudicati il dì di quel santo al miglior offerente, purchè «cittadino e abitatore continuo della terra di Fiume».

Il traghettiere era tenuto a trasportare dall'una all'altra riva i cittadini e le loro cose; in tempi sospetti non gli era permesso di trasportare di notte nessuna persona a lui sconosciuta senza licenza del capitano o dei giudici, e in generale non doveva assolutamente accogliere nella sua navicella alcuno che fosse fuggito causa un delitto commesso, punibile con la pena capitale o con la mutilazione di qualche membro, e ciò sotto pena di 50 lire, da esigersi anche se il traghettiere non sapesse essere colui un fuggiasco.

L'appaltatore dello squero doveva «tenere a sue spese tutti gli attrezzi atti e sufficienti a trarre e varare le navi»

---

[1]) Statuto I. 14.

secondo il bisogno; e, se per causa o difetto dgli attrezzi qualche nave soffriva danni, egli era obbligato di rifondere danni e interessi al padrone. La mercede dell'opera sua dipendeva naturalmente dalle dimensioni delle navi: per navi da 300 a 400 staia egli percepiva tre lire, per navi da 400 a 600 staia sei lire, da 600 a 1000 nove lire e da mille in su, fino a qualsiasi portata, dodici lire. Per navi e barche minori egli poteva accordarsi circa il prezzo coi naviganti o padroni. Per questi prezzi egli non era obbligato di fornir altro che i soli attrezzi necessari a tirare le navi sulla spiaggia e a vararle, a tutto il resto dovevano pensare i proprietari.

Dopo aver determinato, nel § XVIII, quali degli abitanti debbano considerarsi come cittadini e quali come forestieri, il primo libro si chiude con un paragrafo interessante quanto caratteristico: «Che nessuno osi corrompere i consiglieri nell'elezione o conferma di qualche impiegato», facendo eccezione — e chi sa perchè? — per l'elezione dei saltuari e degli stimatori del Comune. Quanto al contravventore, se era consigliere, veniva allontanato per tre anni da tutti i consigli ed uffici; se era un semplice cittadino, incorreva nella multa di cinque lire di piccoli, commutabili, in caso d'insolvenza, in quindici giorni di prigionia.

Negli statuti odierni non troviamo un paragrafo simile, perchè implicitamente si suppone che il consigliere eletto dal suffragio dei cittadini debba esser tale da non lasciarsi influenzare da pressioni di sorta, posto ch'egli sia persuaso che il suo voto egli lo dà in piena coscienza, per il bene del Comune. Ma a quei tempi gli uomini amavano parlarsi chiaro e, se pur ammettevano che il consigliere, per la carica stessa che copriva, doveva essere superiore a certi sospetti, non dimenticavano però che anche il consigliere era un uomo e che *errare humanum est*, e quindi assennatamente si premunivano contro spiacevoli sorprese.

. * .

Dal primo libro, ora esaminato, ci siamo fatti un'idea chiara dell'ordinamento politico e amministrativo della terra di Fiume d'un tempo; i due libri immediatamente seguenti

sono invece un vero e proprio codice di leggi fatte esclusivamente per essa, e precisamente il libro secondo, nei suoi 54 capitoli, contiene la procedura civile, e il terzo costituisce il codice penale. Nell'esaminare questi libri, omettendo i troppi particolari, ci limiteremo alle cose essenziali e più caratteristiche.

E' da notare prima di tutto che non tutti i giorni erano uguali per l'amministrazione della giustizia, ma erano stabilite delle ferie, nelle quali le bilance della dea bendata pendevano inoperose, per oscillare soltanto in casi eccezionali, che sono ordinatamente enumerati nel primo paragrafo del II libro. Queste ferie erano di due specie: ferie in onore di Dio e dei santi, quali le feste di Natale, di Pasqua e di Pentecoste, le cinque feste dedicate a Maria Vergine, le feste dei dodici apostoli, dei quattro dottori della Chiesa, dei santi Antonio, Gregorio e Giorgio; la festa dell'invenzione della croce, di S.ta Maddalena, di S. Lorenzo, d'Ognissanti, la commemorazione dei defunti, la festa di S. Martino, S.ta Caterina, S.ta Lucia, San Nicolò, S. Michele, dei S. S. Vito e Modesto, di S. Silvestro papa e di S.to Stefano papa, infine quella degli Innocenti e della consacrazione della basilica di S.ta Maria; — c'erano poi le ferie introdotte per necessità degli uomini: cioè 5 giorni avanti e 15 dopo Natale, otto giorni prima di Pasqua e otto dopo, tre giorni avanti e tre dopo la festa dei patroni della città e di S. Giovanni Battista; otto giorni avanti il mercoledì delle ceneri inclusivo e finalmente le ferie autunnali per la vendemmia, che incominciavano il 15 settembre per finire il 4 ottobre. Insomma, comprese le 52 domeniche, eran circa 170 i giorni, ne' quali a Fiume non era permesso di render giustizia.

Ecco ora come procedevano le cose nelle cause civili.

Chi voleva chiamare uno in giudizio, doveva farlo citare personalmente dal banditore il giorno avanti; se il banditore non lo trovava, doveva citarlo altre due volte nell'abitazione di lui, perchè si presentasse o si facesse rappresentare da un procuratore in giudizio. Se non compariva nè il citato nè un suo procuratore, il querelante doveva accusare la contumacia prima che il giudice scendesse dal seggio; se poi il contumace

compariva più tardi, egli doveva rifondere le spese della contumacia. Se non compariva affatto, veniva altre due volte citato con pubblico proclama dal banditore nella loggia del Comune, e tuttavia non comparendo, si procedeva contro di lui in contumacia fino al sequestro e all'asta dei beni. Nel caso che il citato fosse un forestiero non dimorante a Fiume, la lettera citatoria veniva mandata al giudice del luogo di dimora di lui, che poteva però esser anche citato personalmente mediante un messo giurato e fidato. Va da sè che in tali casi il termine veniva prolungato secondo le circostanze, tenuto conto della distanza e dei mezzi di comunicazione, poi si procedeva come s'è detto più sopra.

Se invece — ed era il caso più frequente — il reo convenuto si presentava entro il termine legale, riceveva dal giudice copia dell'atto d'accusa e un termine, di solito di tre giorni, per rispondervi e contestare la lite. Fatto anche ciò, il giudice assegnava alle due parti un termine per provare l'accusa, rispettivamente l'innocenza, passato il quale s'incominciava il processo ed entro un mese doveva essere chiusa la causa e pronunciata la sentenza.

Si provava naturalmente mediante testimoni e ciascuna parte, tanto l'attore che il reo, poteva produrne fino a dodici, le deposizioni dei quali venivano messe a verbale dal cancelliere e autenticate dai testi stessi. Erano poi testimonianze inoppugnabili i documenti pubblici e autentici.

Uditi i testimoni a carico e quelli di difesa, il tribunale dopo aver ben bene discussa la causa, stabiliva il giorno della proclamazione della sentenza, che doveva avvenire alla presenza delle parti o dei loro procuratori, ed entro dieci giorni doveva essere messa in esecuzione, a meno che non fosse stato avanzato il ricorso in appello, il quale era ammesso per ogni sentenza dalle 50 lire in su; per condanne minori l'appello era ammesso soltanto in casi di sentenze definitive e si faceva al capitano e al Consiglio.

Tale, a gran tratti, il procedere nelle cause civili, oggetto delle quali erano debiti tra mercanti, pigioni e vendite di case e terreni, testamenti, doti di donne e simili.

Circa le pigioni, se non si facevano patti speciali e ben determinati, chi prendeva in affitto una casa, doveva pagare metà della pigione convenuta al principio e l'altra metà alla metà dell'anno, con l'obbligo per ambe le parti di dar la disdetta due mesi avanti scaduto l'anno. Se l'inquilino sloggiava e rimaneva ancora debitore di parte della pigione al locatore, questi poteva richiedergliela entro sei mesi, ma se lasciava trascorrere questo termine, non aveva più alcun diritto d'impetirlo. Allo stesso modo si procedeva tra padroni e servitori.

L'inquilino, volendo far restauri o modificazioni nella casa presa a pigione, doveva mettersi d'accordo col proprietario, chè altrimenti questi non era obbligato di rifondere altre spese che quelle giudicate indispensabili da un arbitro.

Per la vendita e la permuta delle possessioni, eccettuate le case, era stabilito che si facessero prima misurare con la pertica del Comune, a scanso della multa di 5 soldi, nella quale incorreva tanto il venditore che il compratore, come pure il notaio che stendeva il contratto, se in questo non era fatto cenno della misura: e altrettanto era decretato per i terreni dati a mezzeria. Perciò nella loggia del Comune era impressa la lunghezza della pertica.

Il più delle volte la vendita d'un podere era causata da un debito non pagato; però il proprietario non aveva il diritto di venderlo a chiunque indifferentemente: egli era costretto a certe forme fissate nel § 30 del II libro, secondo il quale egli era tenuto ad annunziare la vendita prima di tutto ai congiunti, che al caso avevano la precedenza sugli altri compratori; poi ai vicini. Naturalmente tra i congiunti aveva la precedenza il più prossimo, tra i vicini quello che in più punti gli era confinante.

Interessanti sono pure le formalità che si dovevano osservare nei testamenti. Per i quali — onde evitar frodi — erano necessari sette testimoni e il notaio, in città, cinque nel distretto, dove, se non era possibile aver un notaio, era permesso al prete del luogo o a un altro prete qualunque che là si trovasse di scrivere le volontà del testatore alla presenza d'almeno tre testimoni, s'era proprio impossibile raccoglierne cinque. Il

testamento così fatto, dopo essere stato riletto alla presenza del testatore e dei testimoni e chiuso e sigillato, doveva, entro otto giorni, esser portato da chi l'aveva scritto, accompagnato dai testimoni e dalle parti interessate al vicario, che lo faceva riportare dal cancelliere nel libro della cancelleria. In tempi di peste o altre epidemie erano sufficienti tre testimoni e il notaio, nel distretto bastavano due testimoni e un prete, e il testamento doveva essere presentato entro cinque giorni dopo la morte avvenuta.

Per altro a ognuno era permesso di scrivere da sè le sue ultime volontà, o, se analfabeta, di farle scrivere da un altro, ma doveva poi sigillare lo scritto di dentro e di fuori e consegnarlo, al cospetto di due testimoni, al vicario e al cancelliere, il quale doveva custodirlo nell'archivio. Se il testatore desiderava fare qualche modificazione al testamento, poteva ritrarlo dal cancelliere alla presenza di due testimoni.

Ma neppur allora era raro il caso di persone che morissero senza testamento. In tal caso i beni andavano divisi in parti eguali tra i figli e le figlie non maritate. Se uno dei figli era premorto al padre, la parte spettantegli passava ai figli di lui. Se il morto intestato non aveva discendenti, ma solo ascendenti, ereditavano i più prossimi in linea diretta; se lasciava anche fratelli, questi si dividevano l'eredità con gli ascendenti. In tutti i casi d'eredità di persone morte senza testamento le figlie dotate e maritate erano escluse. Se poi il morto non lasciava parenti nè prossimi nè lontani, metà dei beni passava al fisco e metà al Comune.

Talvolta il testatore fissava il termine entro il quale le sue volontà dovevano essere eseguite; più spesso non lo faceva e in tal caso tutto doveva essere sbrigato entro sei mesi, passati i quali, se i legatari per trascuratezza dell'esecutore non avevano ricevuto la loro parte, avevano diritto di richiederla entro due anni, dopo i quali non avevano più alcun diritto sulla cosa. Va da sè che trattandosi di forestieri o d'assenti, i due anni correvano dal giorno ch'essi avevano avuto notizia dell'eredità o del legato.

Lo Statuto aveva anche cura dei pupilli e dei minori e stabiliva che, giunto il pupillo all'età legittima, e ciò era a 18 anni, egli potesse senz'altro chieder d'amministrare i propri beni da sè; e il tutore doveva senz'indugio consegnargli l'amministrazione, rendendogli conto esatto d'ogni cosa, anche se nel testamento non fosse stato accennato particolarmente alla resa dei conti. Perciò i tutori e curatori dovevano, entro un mese dal giorno che avevano assunto l'amministrazione, fare un inventario preciso dei beni del minore o della persona che era stata affidata alle loro cure e così pure entro quel termine dovevano domandare, al cospetto delle autorità della terra, che fossero ben determinati quegli alimenti ch'essi dovevano somministrare ai loro puplli. Finalmente poi, alla fine d'ogni anno essi dovevano presentare a una commissione, formata dal vicario, dai giudici e da due parenti del pupillo, un preciso rendiconto delle entrate e delle spese di quell'anno.

Altre sagge disposizioni di questo libro dello Statuto hanno per oggetto il benessere materiale delle donne. C'è ad esempio il § 41 che stabilisce come «le donne debbano essere dotate e sian contente delle loro doti».

«Perchè è d'interesse della cosa pubblica che le donne siano dotate, per togliere la mala consuetudine osservata finora nella Terra di Fiume che alle donne le quali andavano a marito non si costituiva alcuna dote se non sotto speranza d'una futura successione tanto nei beni paterni che ne' materni, decretiamo con questa legge salutare che ciascun padre di famiglia, a cui incomba l'obbligo di dotare le figlie, sia tenuto per l'avvenire, al tempo del matrimonio di qualche sua figlia, di costituirle una dote conveniente secondo la sua condizione e il modo delle sue facoltà e il numero dei figli, purchè la detta dote, consti essa di cose mobili o di stabili, non sia minore della legittima che sarebbe dovuta alla stessa figlia secondo il diritto di natura, tanto de' beni paterni che dei materni. E se il padre ricuserà di dotare quella sua figliuola, nè le costituirà la dote al tempo predetto, quand'essa andrà a marito, allora il signor vicario, insieme coi signori giudici, sia tenuto di costituire ad essa figlia una dote dai beni paterni secondo

la sua coscienza, avendo rispetto alla condizione e alle facoltà del padre; e tal dote sia consegnata a quella donna dai detti giurisdicenti; i quali se in ciò saranno trascuranti cadano nella pena di 25 lire per ciascuno d'essi, pena che sia devoluta a favore della stessa donna da dotarsi quale aggiunta alla sua dote, e nondimeno debbano costituirle la dote come sopra. E questa donna, così dotata o dall'avo o dal padre o dalla madre o dai fratelli, debba esser contenta di tal dote datale o costituitale dal giudizio della Terra di Fiume, nè possa richieder altro de' beni paterni. Nel caso che il padre non avesse donde dotare la figlia, allora sia tenuta la madre a dotare de' suoi propri beni, se ne avrà, la figlia comune, e se neppur la madre avesse donde, allora i fratelli, se avranno beni sufficienti oltre al loro vitto e agli alimenti, siano divisi o non divisi dal padre, sian tenuti, ognun d'essi con una parte de' beni, a dotare la loro sorella, e se saranno discordi, allora il giudizio di Fiume costituisca la dote come sopra».

Non meno provvido è il § 45, secondo il quale tutti i beni stabili acquisiti durante il matrimonio dovevano essere comuni a tutti e due i coniugi, e morto l'uno o l'altra di essi, rimanere obbligati per pagare i debiti, purchè questi debiti fossero stati contratti di comune accordo. Trattandosi però di beni dotali della moglie, non aumentati in alcun modo durante il matrimonio, pur morendo il marito, la moglie riaveva la sua dote intera, nè era tenuta a pagare alcun debito di lui. Inoltre era decretato che dei beni delle donne, tanto di quelli dati in dote che fuor della dote, il marito o il suocero, come quelli che sostenevano gli oneri del matrimonio, dovessero riscuotere i frutti e i redditi per tutto il tempo che sarebbe durato il matrimonio, lasciando intatti i beni stessi; e, premorendo la moglie senza figlioli, i parenti di lei — gli eredi — potevano esigere la dote, la controdote e i beni acquisiti, se ve n'erano, pagati prima i debiti, come s'è detto di sopra. Premorendo invece il marito, la moglie poteva esigere dai beni di lui la sua dote, ed essa era preferita a qualunque altro creditore, tolte le spese della malattia, del funerale e degli affitti. Succedeva non di rado che la vedova passasse a seconde nozze, e anche questo caso è contemplato dallo Statuto. Se una donna passata a seconde nozze

moriva intestata, le succedevano ugualmente nei beni tanto i figli del primo letto, quanto quelli del secondo, non ostante per nulla alcun patto concluso col secondo marito anche con giuramento, nel qual caso si considerava il giuramento strappato con frode. Se essa però faceva testamento, le era permesso di disporre de' suoi beni a suo talento, purchè i figli non fossero defraudati della parte legittima loro spettante per diritto di natura, nè il marito poteva ereditare di più che ogni singolo figlio. Lo stesso valeva anche per i mariti che avevano avuto due mogli, ai quali per altro, premorendo le mogli senza figli comuni spettava un quarto della rispettiva dote.

Sorvoleremo sugli altri paragrafi che non contengono nulla di particolarmente interessante, per fermarci un po' sui due ultimi. Il 53° tratta del modo come si facevano i pagamenti tra mercanti. Allo scopo d'allettare maggiormente i mercanti stranieri confluenti a Fiume dai vari porti dell'Adriatico e dall'interno, lo Statuto disponeva che a questi si pagasse il prezzo della merce comperata o il giorno stesso della compera o il giorno seguente, a scanso della multa di 5 soldi per ogni lira di valore e di pagare al forestiero tutte le spese causate dal ritardo del pagamento, e ciò, naturalmente, se il mercante straniero sporgeva denunzia. Poteva però anche darsi il caso che compratore e venditore s'accordassero circa il tempo e il modo del pagamento, e allora, si capisce, il compratore incorreva nella pena suddetta, se lasciava scadere il termine fissato senza soddisfare il suo creditore, che poteva anche pretenderne l'arresto e il sequestro de' beni.

L'ultimo paragrafo ha per oggetto il modo di render giustizia ai forestieri. Esso dice:

«Perchè è giusto ed equo osservare verso i forestieri lo stesso diritto ch'essi osservano nella loro città o nel loco dove essi comandano, noi decretiamo e ordiniamo che i forestieri non dimoranti *(a Fiume)*.... siamo trattati nella Terra di Fiume.... nelle cau se tanto civili che criminali, nello stesso modo e forma come sono trattati i nostri nei luoghi loro; eccettuati i mercanti e la forma dello statuto de' compratori delle mercanzie a' quali per nulla vogliamo che questo statuto deroghi».

Ed ora un rapido sguardo alla procedura criminale.

Chi voleva denunciare l'autore d'un delitto doveva farlo al vicario, giudice criminale o dei malefici, deponendo nelle mani di lui il giuramento della verità di quanto egli affermava, e la denuncia doveva essere scritta dal cancelliere alla presenza del vicario, il quale, se il delitto era stato commesso entro la terra ed egli ne aveva avuto notizia, doveva fare l'inquisizione e avviare il processo entro 8 giorni, a scanso d'una multa di 10 lire. In certi delitti però, come p. e. in casi d'adulterio, di stupro o d'incesto, il vicario non poteva procedere affatto, se l'accusa non veniva mossa dalla parte interessata.

E non era permesso ritirare l'accusa, perciò il denunciatore doveva esser ben sicuro del fatto suo, chè un tardo pentimento gli procurava la grave multa di 25 lire; così chi non era in grado di provare l'accusa, doveva sostenere tutte le spese del processo. La prova risultava — si capisce — dalle deposizioni dei testimoni, i quali dovevano essere nominati nella denuncia, nè era permesso accoglierne altri. Anche le donne di buona fama e condizione erano ammesse a testimoniare, ma esse venivano esaminate in una chiesa prossima alla loro abitazione.

L'accusato non veniva necessariamente arrestato, purchè desse malleveria di presentarsi in qualunque momento lo si fosse chiamato, eccezion fatta per gli autori di omicidi, rapine, furti, falsi e violenze, che venivano arrestati senz'altro.

Nell'inquisizione si faceva anche uso della tortura, ma soltanto se il delitto era notorio o corroborato da legittimi indizi; era necessario però che alla tortura assistesse o il capitano o il vice capitano o, nella loro assenza, uno dei due giudici, purchè il torturando non fosse persona di vil condizione.

Provata l'accusa o l'innocenza, veniva proclamata la sentenza, e ciò entro tre mesi dall'inizio del processo. La proclamazione avveniva con gran solennità, al suono della campana che serviva a convocare il Consiglio; la proclamava, in nome del capitano e del vicario, il cancelliere, leggendola a voce alta e intelligibile e in lingua volgare.

Così procedevano le cose. Le pene poi, naturalmente variavano secondo i delitti. Di ciò ho detto altre volte, quindi

basterà riassumere in brevi parole i lunghi paragrafi dello Statuto.

I delitti maggiori venivano puniti con la morte, che avveniva per impiccagione, per decapitazione o mediante il rogo. La più infamante era la prima, riservata ai traditori, ai cospiratori principali, ai ribelli, i quali dopo essere stati trascinati a coda di cavallo intorno alla piazza del Comune, venivano appesi in qualche luogo pubblico. Alla stessa pena erano condannati gli assassini, i grassatori e quelli che sequestravano persone per ricattarle.

La decapitazione era la pena degli omicidi, dei partecipanti d'una congiura, di chi tagliava o fiaccava un membro al capitano, dei bigami, stupratori, incestuosi e rapitori di femmine oneste. La pena del rogo veniva inflitta ai sodomiti, agli incendiari, ai falsi monetari, agli avvelenatori, a donne ree di biandria.

Pene gravi erano ancora il taglio della mano, che colpiva i rei di gravi lesioni corporali, i ladri maggiori, i falsari; la perdita d'un occhio per chi, bandito dalla città per violenze commesse contro il capitano, osava ritornarvi senza licenza. C'erano poi pene minori che di solito completavano un'altra, tali erano la berlina, la frusta, i tratti di corda, il tuffamento nel mare (specialmente per i bestemmiatori), il marchio, la mitriatura o incuffiatura, pena particolare dei falsi testimoni.

Pur occupandosi di delitti gravi, lo Statuto Ferdinandeo non trascurava i minori; così aveva cura che i mercanti tenessero pesi e misure giusti e li faceva anche controllare, comminando ai contravventori la pena di due lire ogni volta. Faceva ancor di più: stabiliva persino il modo come dovevan essere misurati i panni; cioè il venditore doveva mettere il panno da misurarsi sopra la tavola o il banco e misurarlo col braccio, della lunghezza fissata dagli ufficiali del Comune, incominciando da quattro dita sotto la cimosa. Una multa di tre lire per moggio colpiva gli osti o i vinai che falsificavano o annacquavano il vino. E restando tra il vino, era proibito, sotto pena di perdere e vino e vasi e persino il veicolo su cui vevniva trasportato, d'importare vino forestiero in città — eccezion fatta per il capitano e il vicario e per le loro famiglie. Si potevano

bensì importare vini marchigiani e napoletani, che non potevano però esser venduti al minuto se non dalla festa di San Giorgio del mese d'aprile a quella di S. Michele della fine di settembre.

Uno strano paragrafo è il 44.°, il quale decreta «che chiunque passerà oltre le mura della Terra di Fiume o attraverso buchi di esse di giorno o di notte, sia esso cittadino, sia straniero o bandito, cada nella pena di 25 lire, di giorno; di notte la pena si raddoppi... e allo stesso modo sia punito chiunque avrà dato loro aiuto o favore». Per altro è aggiunto in chiusa «se qualcuno fuggirà dalle carceri e scavalcherà le mura tanto di giorno che di notte, senza che vi fosse qualche rissa, non sia tenuto ad alcuna pena». Perchè questa stranezza? Forse nel passaggio attraverso le mura o qualche breccia di esse, dal momento ch'esistevan le porte, si vedeva un insulto, uno sfregio fatto alla città, mentre in un fuggiasco non poteva esserci alcuna intenzione d'insulto.

Il § 48 contiene misure d'igiene e di pubblica nettezza, proibendo, a scanso d'una multa di 2 lire, di gettare fuori delle finestre o delle porte acqua netta o sporca o immondizie, come pure di tenere letame o spazzature davanti le case, sulla via pubblica. Ma le immondizie dovevano esser gettate in mare «fuori del ponte a ciò ordinato». A tale proposito il centurione e i capicontrada avevano l'obbligo di girare per la città e porre in contravvenzione chi in qualsiasi modo ardisse lordare le vie, e se trovavano delle sozzurre presso qualche casa e ne ignoravano l'autore, ne chiamavano responsabili gl'inquilini.

Interesse particolare per i costumi di quel tempo ha il paragrafo successivo che ha per oggetto i balli e le feste pubbliche, che si tenevano nel palazzo del Comune. Perchè non succedesse confusione tra le matrone che v'intervenivano era stabilito che «dopo la magnifica signora capitana e la signora vicaria debbano sedere le mogli dei signori giudici e dei consiglieri nell'ordine che ad esse conviene secondo la qualità e condizione dei mariti, il qual ordine nel sedere vogliamo e comandiamo che sia osservato e fatto osservare dal centurione del comune insieme con gli ufficiali delle quattro contrade, sotto pena di lire 10 per ciascuno d'essi, e ciò per evitare scan-

dali che spesso sogliono accadere in queste riunioni di donne, e se alcuna a parole o a fatti contraffarà ai detti ufficiali cada, nella pena di venti soldi per la quale risponda il marito, e per quella volta sia espulsa dal palazzo. Le altre donne debbano sedere dove loro più piacerà. E nelle danze e nei balli si osservi nel sedere l'ordine dell'antica consuetudine. Se ci saranno alcune nobildonne forestiere, abitanti o non abitanti nella Terra di Fiume, i detti ufficiali assegnino ad esse un posto corrispondente alla dignità e condizione dei mariti loro».

Si proibiva poi severamente di turbare con grida o con un contegno sconveniente la festa, a scanso d'esserne espulsi e di pagare una multa di 50 soldi; non solo, ma era pure stabilito l'abito da indossarsi in queste occasioni, ch'era per gli uomini una veste che arrivava alle ginocchia.

Dal § 50 risulta che i nostri antenati si dilettavano anche di giuochi di carte e di dadi, cosa lecita e tollerata dai reggitori del Comune, purchè posta del giuoco non fosse denaro, ma cose commestibili, le quali non oltrepassassero il valore di mezza lira. I trasgressori incorrevano nella multa di due lire; i bari colti sul fatto erano tenuti alla restituzione del mal guadagno e puniti d'una multa di 5 lire. Chi poi accoglieva in casa sua giuocatori, cadeva nella pena di 10 lire, un terzo delle quali era dell'accusatore. E qui è da notare che in tutti i casi di pene pecuniarie un terzo spettava all'eventuale accusatore il cui nome era tenuto scrupolosamente segreto.

* * *

Piú vario di contenuto è il quarto ed ultimo libro dello Statuto, ch'è, com'ho detto, una raccolta di cose straordinarie.

Vi troviamo prima di tutto disposizioni circa il riposo festivo-domenicale.

Nei giorni di festa, tanto in quelli stabiliti dagli statuti, quanto in quelli comandati dalla Chiesa, veniva sospeso ogni lavoro, sotto pena d'una lira per ogni contravventore. Si faceva eccezione per i maniscalchi, che in caso di necessità potevano esercitare il loro mestiere, e per i caricatori e scaricatori di navi, se le circostanze non ammettevano una dilazione del lavoro. Le botteghe rimanevano chiuse per non riaprirsi che dopo la messa; agli speziali però era permesso di tener

aperte le loro botteghe in qualunque tempo, per poterne avere, in caso di necessità, le medicine occorrenti.

I paragrafi seguenti, venti in tutto, contengono le cose più disparate, senza alcun nesso logico tra loro, le quali però sono per noi di molto interesse, facendoci conoscere molti particolari della vita di quel tempo.

C'imbattiamo così in un decreto che imponeva di tenere al guinzaglio o alla catena i cani di campagna durante il tempo della maturazione dell'uva, cioè dal giorno di S.ta Margherita (11 luglio) a quello di S. Michele (29 settembre), col diritto a chi ne avesse trovato uno nelle proprie possessioni di ucciderlo senz'altro.

Così «per il lustro e decoro della nostra terra» si proibiva di lasciar liberi i maiali per le vie della città o per le campagne; si proibiva ai calzolai e pellai di distendere le pelli ad asciugare nella piazza e nelle vie adiacenti; non si permetteva di lavare panni e altre cose sporche presso i pubblici pozzi o di tener immondizie in loro prossimità. Sempre per il lustro e decoro della terra si designavano persino i luoghi dove dovevano abitare le donne di malaffare: luoghi appartati presso le mura, comminando una forte multa — dieci lire — a chi avesse trasgredito il decreto.

Anche al vitto dei cittadini avevano pensato i compilatori dello Satuto, decretando che chiunque avesse portato biade o legumi di qualsiasi genere nella terra di Fiume per rivenderli, fosse tenuto di venderli per tre giorni consecutivi a ognuno che ne volesse comperare, purchè fosse cittadino o distrettuale, al prezzo pagato da lui più le spese del trasporto.

Circa il modo come si procedeva per la macinazione del grano ho già parlato altre volte. Basterà quindi ricordare che i mulini sorgevano sulla riva destra della Fiumara e che i mugnai non ricevevano denaro per l'opera loro, ma per ogni starolo di farina due libbre dai Fiumani, quattro dai forestieri.

Per il pane era stabilito un calmiere. Prima di tutto il pistore — o meglio la panicocola, come dice il § 8 di questo libro — aveva l'obbligo, se ne era richiesta, di far vedere il pane al centurione o al capocontrada, perchè lo pesassero, e il peso e il prezzo n'erano precisamente fissati.

«E poichè talvolta — così il testo — è necessario, come lo esige il bisogno, di diminuire o aumentare il calmiere del pane, decretiamo che il calmiere sia come segue, cioè quando uno staio di frumento, secondo la misura di Fiume, varrà cinquanta soldi e più si debba fare il pane bianco al peso di 10 once alla grossa, da cinquanta soldi fino a quaranta il pane bianco sia del peso di una libra grossa, da soldi quaranta fino a trenta il pane bianco sia da quindici once, e da trenta fino a venti o meno sia ciascun pane di 18 once; e se qualcuno contraffarà cada nella pena di 20 soldi, per ciascuno e ogni volta. E in tutti i casi predetti chi vende o fa il pane di minor peso, oltre alla pena perda il pane che sarà di minor peso, il quale vada per l'una metà agli ufficiali che l'avranno scoperto e per l'altra all'ospedale di Santa Maria. Quanto ai pani neri o misti sia in arbitrio di chi li vende farli come piacerà a lui, purchè non li faccia di minor peso, com'è stabilito d sopra».

Di cure analoghe era oggetto il vino. Anche dagli osti si esigevano misure giuste che venivano controllate da ufficiali a ciò incaricati, e anche il vino aveva il suo calmiere così stabilito[1]):

«I tavernieri per l'avvenire non possano accettare come mercede per la vendita del vino di qualche persona più di quanto è fissato qui sotto, cioè quando un boccale si venderà a quattro soldi, possa il venditore ricevere per sua mercede 10 soldi per ogni moggio; quando si venderà a tre soldi e sei denari, sei soldi per ogni moggio; quando si venderà a tre soldi, otto soldi; quando un boccale si venderà a cinque denari, debba avere sette soldi; quando a due soldi debba avere sei soldi per ogni moggio. E ogni contravventore sia condannato ogni volta a quaranta soldi di multa, e ciascuno possa accusarlo e abbia un terzo di questa. Così per evitare le estorsioni, che sogliono farsi talvolta dai tavernieri nel comperare il vino all'ingrosso dai cittadini, decretiamo che per l'avvenire qualunque taverniere od oste pubblico della Terra di Fiume non osi nè presuma di comperare vino nuovo per incanovarlo se non dal principio delle vendemmie fino alla festa di S. Martino, ma in altri

[1]) **Statuto IV. 9.**

tempi non possa in alcun modo comperare dai cittadini il vino all'ingrosso per rivenderlo nelle taverne sotto pena di 10 lire, e l'accusatore abbia un terzo della multa. Aggiungendo ancora che se qualcuno venderà vino forestiero, ch'è proibito di vendere avanti la festa di S. Giorgio, cada nella pena di cinquanta lire; e se qualcuno sarà colto a portare del vino comperato in una taverna o casa dove si vendano vini, e sarà richiesto dagli ufficiali del comune di mostrare quel vino perchè possano vedere e gustare se sia dei vini la cui vendita sia proibita, se il portatore o il compratore ricuserà di mostrarlo o getterà via o verserà quel vino o schiaccerà le uve, sia multato in due lire e si creda al giuramento dell'ufficiale, il quale abbia anche un terzo della multa».

Nè mancava il regolamento per la vendita delle carni, che val la pena d'essere conosciuto anch'esso[1]):

«Così tutti i beccai e gli altri venditori di carni nel macello debbano venderle nell'ordine e al prezzo scritto qui sotto: primieramente le carni di bove vengano stimate dagli ufficiali del comune, o da altri a ciò incaricati, e non possano esser vendute che al prezzo al quale saranno state stimate; e se non saranno state stimate, allora vengano vendute a un soldo la libbra; e le carni di vacca non stimate, a 10 denari. La libbra della carne di castrato si venda a 16 denari; le carni d'agnelli e capretti dalla festa della Risurrezione fino a S. Vito siano vendute ad occhio, dalla festa di S. Vito in poi a quattordici denari. Una libbra di carne di caprone castrato si venda a un soldo, e non castrato a 10 denari; una libbra di carne di becco o montone castrato a un soldo, e non castrato a 10 denari; la carne di pecora e di capra a 10 denari. Inoltre i beccai e gli altri venditori debbano scorticare o far iscorticare le bestie d'ogni genere soltanto di giorno e non di notte a scanso della multa di cinque lire[2]). Così non possano vendersi le carni suine salate, se non siano state nel sale per otto giorni, e allora possano vendersi a un prezzo ragionevole a piacere dei padroni

[1]) Statuto IV. 10.

[2]) Un proclama del capitano d. d. 20. V. 1545 proibiva di scorticare gli animali la mattina delle domeniche (Lib. Civ. III. pag. 154 verso).

degli animali; le carni fresche di maiale sian vendute a 16 denari la libbra[1])».

Il § 11 «Dei pescatori e altri venditori di pesci» non è altro che la copia quasi letterale della deliberazione presa dal Consiglio il 10 gennaio 1449 e riportata nel libro del cancelliere Antonio de Reno. Avendone io già parlato diffusamente[2]), non starò qui a ripetermi. Osservo soltanto che quelli erano tempi veramente beati, perchè alla distanza di quasi un secolo la maggior parte dei prezzi era rimasta inalterata!

E' vero che allora il progresso era lento dovunque. Non parliamo poi delle comunicazioni terrestri! Non c'era altra scelta che tra i propri piedi e quelli d'un cavallo o d'un mulo; e possiamo immaginarci che razza di cavalli saranno stati quelli che si davano a nolo a Fiume nel cinquecento! E il nolo d'un cavallo per dieci giorni era di 4 lire. Oggi paion niente — sarebbero equivalenti a 6 lire — ma pensiamo che allora quattro lire costituivano un bimestre dello stipendio d'un giudice, l'ufficiale più alto del Comune, e che in quei dieci giorni si poteva tutt'al più fare il viaggio d'andata e ritorno tra Fiume e Lubiana![3])

Più delle comunicazioni terrestri erano importanti per la Terra di Fiume quelle marittime. E' vero che nel mezzo secolo

---

1) Il 9. II. 1546 fu proclamato non dovere i beccai vendere la carne per le case, ma soltanto nella beccheria, e ciò a scanso d'8 lire di multa. S'imponeva poi una multa di 3 lire ai beccai che avessero venduto le carni senza farle prima stimare. (Lib. Civ. III. pag. 365 verso).

2) Fiume nel Quattrocento, pag. 151.

3) Ci è noto il caso d'un viaggio da Fiume a Monfalcone compiutosi in poco più d'un giorno, ma ne risentì il cavallo che fu reso inservibile.

Nell'estate del 1544 il vicario Martino Boudenari aveva prestato a Pompeo Spirto da Monte Santo un suo morello di circa tre anni, ch'egli aveva comperato nell'aprile di quell'anno a Vienna per 12 ducati. Il cavallo era bello, sano, robusto *nec morbosus*. Lo Spirto avrebbe dovuto servirsene per andare a Trieste, dove avrebbe dovuto lasciarlo in una casa che il vicario aveva colà. Egli invece, contrariamente ai patti, cavalcò fino a Monfalcone senza riposare, *sed cursim semper properando, nec cibo aut potu equum refficiendo, adeo quod Matheus Choscich, qui erat famulus tunc cum eo non poterat pedibus eum adiungere sed sine dicto Matheo festinavit cursum usque ad Montem Falconem.* Dove più tardi il famiglio e Giacomo Veslarich trovarono il cavallo *quasi mortum jacentem*. L'animale non si riebbe più e rimase inservibile. Ne seguì una lite vinta il 9. VI. 1545 dal vicario, al quale lo Spirto dovette pagare 17 lire, più le spese della lite. [Lib. Civ. III, pag. 119 recto.]

passato dalla morte dell'ultimo Walsee alla compilazione dello Statuto il commercio marittimo s'era messo sulla china della decadenza, ma è pur vero che il mare e la navigazione eran rimasti ancor sempre la migliore risorsa dei nostri antichi.

Un'associazione florida che gran vantaggio traeva dai commerci, e specialmente da quelli marittimi, era l'associazione dei facchini o bastasii. La loro organizzazione ci appare dal § 15 del quarto libro: essi si facevano inscrivere in un apposito libro dal centurione, pagandogli un soldo come tassa di inscrizione, riserbandosi però il diritto d'eleggersi da sè un capo al quale obbedivano e obbligandosi di spazzare la piazza del Comune ogni sabato ed ogni volta che ne fossero richiesti dal centurione. Era poi stabilita una tariffa minuziosa e particolareggiata dei prezzi dell'opera loro nel trasportare oggetti dal porto entro la terra o da una parte all'altra della terra.

Della cura speciale in che eran tenute le vigne del territorio è testimone l'ultimo paragrafo che tratta di «quando e in che tempi sian da lavorarsi le vigne prese a mezzeria», che ho già fatto conoscere in altra occasione.

Questi vecchi statuti, che ho tentato d'illustrare con le mie parole disadorne e che ci danno un'idea chiara di quale fosse la vita de' nostri avi di quattro secoli fa, erano qualche cosa di più serio e di più importante che non siano gli statuti odierni. Essi contemplavano, come questi, anche l'amministrazione della città, ma costituivano pure un corpo di leggi fatto da noi stessi, secondo i nostri bisogni, ed esclusivamente per noi, il che era una prerogativa inestimabile.

Fiume s'era da poco riavuta del fiero colpo infertole da S. Marco, da poco si godeva in pace le libertà de' suoi statuti, quando minacce di nuovi pericoli incominciarono ad addensarsi sopra di lei.

Intorno al 1537 erano giunti nella vicina Segna e s'erano messi al servizio di Ferdinando gli Uscocchi. Uscocchi — che non vuol dir altro che fuorusciti (dal verbo croato *uskočiti* = evadere) — furono chiamati gli abitanti delle regioni settentrionali della penisola Balcanica che, insofferenti del giogo ottomano estesosi, dopo la caduta di Costantinopoli (1453), su tutta la penisola, avevano abbandonate le loro terre per rifugiarsi nelle fortezze poco lontane della Croazia e della Slavonia non cadute ancora sotto il dominio della Mezzaluna.

Una squadra di tali fuorusciti s'era rifugiata a Clissa, in Dalmazia, fortezza di non poca importanza, perchè era a guardia del passo per cui dalle vicine montagne della Morlacca si discende all'Adriatico. Essi furono accolti amorevolmente dal capitano Pietro Krussich, che sperava di potersene giovare; ma s'attirò invece l'ira dei Turchi, i quali molestati dalle frequenti incursioni degli Uscocchi nelle loro terre, nel 1537 assediarono e conquistarono la fortezza, ad onta degli aiuti inviati da papa Paolo III e dall'imperatore, perchè gli Uscocchi, caduto il Krussich, capitolarono a patto d'aver libera la ritirata.

Di qua passarono a Segna, regia città libera di Croazia, che però a quel tempo dipendeva direttamente dal comando militare dell'Austria interiore (Inner-Osterreich), residente a Lubiana. A questi, divenuti soldati regolari e salariati dell'arciduca d'Austria e re d'Ungheria, vennero a poco a poco aggiungendosi parecchi Dalmati banditi dagli stati della repubblica veneta o evasi dalle galere, alcuni briganti sfuggiti alle forche e altri malfattori di tal genere, i quali vennero chiamati

«venturini» o «venturieri». Costoro, educando gli Uscocchi alla loro scuola, li spinsero alle ribalderie ardite, alle piraterie, onde per lunghi anni infestarono questo litorale, che, come al tempo de' nostri proavi liburni, mirabilmente si prestava alle loro imprese. Alle rapine li spingeva anche il fatto che le paghe, non laute per sè stesse ($4^{1}/_{2}$ fiorini mensili), si facevano di solito attendere a lungo e spesso invano. Sicchè, spinti dal bisogno, scagliatisi sul territorio circostante, ben presto ne compirono la devastazione, che i Turchi con le loro frequenti incursioni avevano già condotto a un punto ben avanzato, e furono costretti di rivolgersi al mare che prometteva loro prede più ricche e più facili.

I primi a sentirne molestie furono i Turchi, le cui terre erano la meta solita delle rapaci gite degli Uscocchi, i quali vi andavano per mare radendo la costa con le loro barche lunghe, agili, di poco pescaggio, che sfuggivano facilmente alle galere venete nei bassifondi di queste coste accidentate.

In queste escursioni, considerate come rappresaglie legittime delle scorrerie con le quali i Turchi turbavano la pace delle misere popolazioni di quei confini, giovarono agli Uscocchi gli amici ed i parenti ch'essi avevano tra i sudditi veneti delle terre limitrofe, i quali si prestavano volentieri in loro aiuto, servendo loro spesso di spie e partecipando di poi alle prede.

Venezia non poteva assistere, spettatrice indifferente, al danno che questa mano di banditi recava alla navigazione dell'Adriatico, suo dominio; essa dopo la pace del 1540 viveva quasi senza interruzione in buona amicizia col Turco e, come signora dell'Adriatico, s'era impegnata d'assicurare da qualsiasi molestia il commercio turco in questo mare. Ora gli Uscocchi con le loro piraterie, oltre a danneggiare il commercio potevano dare appiglio a una guerra tra i due stati. Infatti il sultano moveva continui reclami al Senato, minacciando persino che, se s'indugiava ancora a porre un serio riparo a quello stato di cose insopportabile, si sarebbe fatta giustizia da sè mandando una sua flotta in quelle acque.

La Repubblica, per non guastarsi con la Porta, procurò di sodisfare ai lagni non ingiustificati di questa prima facendo

scortare da proprie galere le navi mercantili turche, poi stabilendo che a Spalato le merci di Turchi e d'Ebrei venissero trasbordate su navi veneziane alla lor volta scortate da qualche galera armata.

Questi fatti furono cagione della fiera, implacabile inimicizia degli Uscocchi verso Venezia, che considerarono come quella che toglieva loro l'ultimo mezzo di sostentamento, perchè tolta la possibilità di prede sul mare, con quel territorio arido che poco o nulla poteva offrire, e devastato per giunta, erano ridotti proprio a mal partito. Spinti dalla disperazione incuranti del pericolo gravissimo cui s'esponevano, incominciarono ad assalire le navi stesse della Repubblica: si gettarono sulle isole venete circostanti a Segna e vi sparsero il terrore, dando così principio a quelle lotte feroci che per ben mezzo secolo ebbero a teatro il litorale liburnico.

* * *

Fiume, che, data l'asperità del suo territorio e le scarse e malagevoli strade di esso, viveva quasi esclusivamente del commercio marittimo, stava osservando con ansia angosciosa i frequenti conflitti che a cagion degli Uscocchi sorgevano tra la Serenissima e l'imperatore, aspettandosene, non a torto, tutto il male. Il nostro comune era di necessità in relazioni strette e continue coi vicini Segnani in generale e in particolar modo con gli Uscocchi, milizie di Ferdinando re d'Ungheria, ch'era pure signore di Fiume. Ora l'Ungheria sin dagli ultimi anni del secolo XIV si trovava in guerra quasi ininterrotta coi Turchi, che naturalmente consideravano come nemici anche i cittadini degli altri paesi soggetti a casa d'Austria: quindi Fiumani e Uscocchi avevano nel Turco un nemico comune. E ne avevan molestie non poche.

Così sappiamo di donne fiumane cadute in schiavitù turchesca, come avvenne per esempio a Irene moglie di Giovanni Dminich che fu rapita, non si sa in che circostanze, e condotta schiava intorno al 1532 (dunque ancor prima che gli Uscocchi si fossero stanziati a Segna). Essa rimase circa tredici anni in servitù, tanto che i suoi la credettero morta, e infatti i figlioli, venuto a morte il padre, si divisero tra loro i beni paterni e

materni, restando non poco sorpresi, quando nel 1545 si videro capitarsi davanti improvvisamente la madre[1]).

Abbiamo notizia anche di navi fiumane catturate da Turchi nell'Adriatico. Avvenne nei primi mesi del 1546 che una barca di Francesco qm Bartolomeo, oriundo di Venezia e genero di Adamo Labochar fiumano, la quale era comandata la Nicolò Pinturich, fu catturata da una fusta turca e condotta a Vallona. Tra i galeotti della fusta c'era un tal Francesco «de Lossigno» (da Lussino?), il quale riconobbe padron Nicolò e gli disse: «Io te cognosco ben che tu sei de Fiume. Se non mi darai denari, io ti accuserò, che sarai schiavo». — «Et cussì — continua a narrare Baldassare da Cittanuova, marinaio della barca, in una testimonianza a favore del Pinturich[2]) — esso ser Nicolò, temendo esser accusato, promesse al ditto Francesco schiauo darli ducati diexi che 'l taxese. Et cussì esso ser Nicolò dette a mi Baldassar vno gropeto de denari ligai in vna peza de lino, quanti ne erano io non scio, et mi disse: «Va e troua quel schiauo et secretamente li darai da parte mia questo gropeto». Et cussì io ne andai, et cum gran paura a la Valona et iui trouai int'uno magazen con altri schiaui al ditto Francesco; et io portauo vn pezo de pan in mano, aziò altri schiaui non si achorge et cussì li detti quel pan, quel gropeto de denari et ritornai al nauilio». Il carico della barca, olio e carrube, fu naturalmente sequestrato, benchè padron Nicolò protestasse dicendo esser egli «homo di Venetiani». Nonpertanto egli ebbe «gran fastidio et... deua pan et vin et denari a li schiaui che non li accusase che 'l era de Fiume... et li fo tolte assai robe in nauilio drapi et furnimenti et aliud[3]).

Tali fatti dovevano avvenire certamente di nascosto ai Veneziani ch'eran gelosi della loro autorità di dominatori dell'Adriatico e, vivendo allora in pace e co' Turchi e con gli Absburgo, non potevano tollerare che nel loro «golfo», mare neutrale, i due nemici si molestassero. E Venezia esercitava una polizia severa nel suo mare. Le barche degli Uscocchi erano

[1]) Liber Civilium III (canc. Guarino Tranquilli) pag. 389 verso.
[2]) Ivi pag. 417 recto.
[3]) L. C. III, pag. 455 v.

inesorabilmente catturate e i carichi sequestrati; accadendo pure talvolta che n'andassero di mezzo in buona fede negozianti che non c'entravan per nulla. Lo provò Bartolomeo Diotallevi da Fano. Questi, ch'era andato a Segna per certi suoi affari, era stato pregato da ser Trifone Drago da Cattaro, commerciante a Fiume, di disimpegnarli «vno mazo de cordouani quali erino in pegno da Zuane Moreto», appunto a Segna. Bartolomeo fece al collega il piacere chiestogli e, sbrigate anche le sue faccende, s'affrettò a ritornare a Fiume con la prima barca che faceva questo viaggio. Pare fosse una barca d'Uscocchi e così avvenne che, com'egli poi narrò, «hauimo scontrati ne li fusti veneti armati, et quelli mi piorno cum tuta quella roba che io aueuo apresso di me e mi la tolsino et anchora mi hano batuto per sopra marchato e mi tolsino fina E soldi de bursa[1]). Nè questo è tutto, chè, giunto a Fiume ebbe noie da parte di Trifone il quale gli mosse querela, esigendo da lui il risarcimento della perdita dei cordovani: ma la testimonianza ufficiale del provveditor di Veglia Vincenzo Bellegno gli fece guadagnare la causa[2]).

Le autorità fiumane, per quanto stava in loro, procuravano di evitare ogni conflitto coi Veneziani e, se loro malgrado succedevano casi spiacevoli che avrebbero legittimato le rappresaglie della Repubblica, s'affrettavano a ripararvi nel modo migliore. A illustrazione di ciò riferirò alcuni fatti.

Il 9 febbraio 1545 era pervenuto agli orecchi del vicario Martino Bondenari che un tal Francesco Supino, abruzzese, aveva comperato a Segna una fanciulla, fatta schiava a Lesina, e condottala a Fiume come turca, mentr'era cristiana. E il vicario per appurare la cosa citò al suo tribunale la giovinetta, il compratore e quelli, se ce n'erano, che conoscevano la fanciulla. Si presentarono infatti due cittadini di Lesina e uno di Curzola che riconobbero nella pretesa turca Caterina.

[1]) Ivi, pag. 408 v.

[2]) L. C. III, pag. 410 r. — Dichiarava il provveditore in data 2 aprile 1546 che «essendo sta retenuto ser Bartholomeo Dioteleui da Fano per vn fusto armato de la Illustrissima Signoria in vna barcha de Vscocchi et suspetta, li dodexi cordouani et la peza de mochaiaro trouati in essa barcha so sta spedite per contrabando come cosa de Vscochi et suspetissima».

figlia sedicenne di Nicolò Banovich da Lesina: ciò che fu confermato dalla fanciulla stessa, la quale narrò di essere stata catturata dagli Uscocchi, mentre si trovava fuori della città di Lesina, in riva al mare a far legna: di non essere stata mai in Turchia e non esser mai prima uscita dalla sua isola. Ella era stata rapita dall'Uscocco Tomaso Bogdanich che a Segna la cedette a Francesco Possedaria, il quale, dopo averla tenuta qualche tempo presso di sè e averne abusato, la vendette per 14 ducati al Supino. Per assicurarsi ch'ella fosse veramente cristiana il vicario la fece recitare alcune preghiere, interrogandola pure sui riti cattolici, e, avendone avuto risposte sodisfacenti, la dichiarò libera di ritornarsene in patria. Siccome però Francesco Supino dimostrò d'esser stato in buona fede, presentando uno strumento di compera del 7 febbraio, steso dal cancelliere di Segna Andrea Veronese, dal quale strumento risultava aver egli comperata regolarmente una schiava, «capta in jurisdictione Turcharum», il vicario decretò (19 febbraio) che Caterina, in considerazione del beneficio avuto da parte del Supino, che comperandola l'aveva pur liberata dalle mani degli Uscocchi, dovesse pagargli 6 ducati da sei lire e quattro soldi l'uno[1]).

Fu certo questo fatto che indusse il vicecapitano Giovanni Rezzan (o Ritschan) a far proclamare l'editto (20 febbraio) che proibiva d'introdurre in città, per venderveli, schiavi o qualsiasi altra cosa comperata da Uscocchi, minacciando d'una multa di cento lire il venditore e della perdita della roba il compratore[2]). E il 3 luglio 1545, dunque pochi mesi più tardi, il Consiglio rinnovava l'editto elevando la pena a 50 ducati[3]).

Del resto in quegli anni le imprese degli Uscocchi erano ancora al loro principio nè eran rivolte di proposito contro Venezia, che anzi per alcuni decenni ancora non ebbe a soffrirne direttamente molestie. Vi fu poi un tempo che la Serenissima si servì persino dell'opera loro, e ciò nella guerra combattuta contro il sultano Selim negli anni 1570-1573. Ma proprio nell'anno 1573, rappacificatasi Venezia col Turco, ebbe principio

[1]) L. C., III, pag. 79 e segg.
[2]) Ivi pag. 86 r.
[3]) Ivi, pag. 350 v.

quella lunga lotta d'astuzie, di rappresaglie che compromise il dominio di S. Marco sull'Adriatico e condusse alla guerra di Gradisca.

Era accaduto la notte di Natale di quell'anno che una nave veneta proveniente di Soria fu ne' pressi dell'isola Melada assalita dagli Uscocchi, che trucidati quelli che si trovavano a bordo, la condussero a Segna. Venezia fece energiche rimostranze all'imperatore, chiedendo il risarcimento dei danni, la restituzione delle robe, severissimi castighi ai colpevoli, approfittando dell'occasione per fare una lagnanza generale anche contro le piraterie fatte dagli Uscocchi a danno dei Turchi.

Queste rimostranze ebbero un effetto passeggero: dopo una breve tregua gli Uscocchi ripresero le loro gesta brigantesche e in sì vaste proporzioni che la Repubblica, per non distrarre la guardia necessaria nelle altre parti dell'Adriatico, istituì una nuova carica, quella di *capitano contro gli Uscocchi*, che aveva il compito di tener d'occhio espressamente i pirati di Segna. Ma questi, cresciuti di numero, si facevano sempre più audaci, osando persino depredare luoghi veneti della Dalmazia, con danno' di quelle genti e molestia della navigazione. In conseguenza di ciò i Veneziani bloccarono più volte i porti di Segna, di Buccari e d'altri luoghi del Vinodol, minacciando di fare lo stesso a Fiume se continuava a mantenere relazioni coi Segnani.

E' da notare che, benchè le autorità fiumane negassero energicamente qualsiasi relazione con essi, la città nostra — com'ho già accennato — aveva frequenti commerci con gli Uscocchi. Quelle barche agili, leggere, veloci, sulle quali essi sfuggivano destramente agli artigli dell'alato leone, eran opera di costruttori fiumani. E se ne saran anche tenuti, chè quelle barche, specialmente quelle usate negli ultimi tempi delle gesta loro, erano modelli del genere: esse avevano nel fondo una apertura che si poteva chiudere ermeticamente per mezzo di un grosso tappo; e in caso di pericolo, giunti in prossimità della costa, toglievano il tappo e facevano affondare la barca, che spariva alla vista dei persecutori. Passato poi il pericolo, la tiravano in secco.

Però nel 1598, quando le rappresaglie de' Veneziani ebbero assunto un carattere minaccioso, il Consiglio (22 gennaio) si vide costretto a proibire severamente la costruzione di tali barche corsare nei cantieri di Fiume sotto pena d'una multa di 50 ducati e del bando. Ma il divieto non fu molto efficace: valse, se non altro, a placare momentaneamente Venezia; passate però le prime ansie, a Fiume si riprese a fabbricare le navicelle per i vicini pirati, tanto che nel 1602 l'editto del Consiglio era oramai dimenticato e fu necessario ripeterlo (28 luglio).

Nè questa della costruzione di barche era la sola partecipazione de' nostri avi alle piraterie degli Uscocchi. Sappiamo di cittadini fiumani che allettati dalla speranza d'una facile ricchezza, s'univano ai pirati ad onta dei divieti del Consiglio. Così un mercante di Fiume, Biagio Stambacci, s'era trasferito a Segna mandando la sua nave alle spedizioni de' pirati per averne parte del bottino. Egli fu bandito dalla sua città e spogliato della cittadinanza, ma benchè il Consiglio approfittasse di questo caso per decretare la stessa pena contro chiunque si fosse reso reo di simili delitti (2 aprile 1598), lo Stambacci ebbe non pochi imitatori.

Dice fra Paolo Sarpi nella sua continuazione alla «Storia degli Uscocchi» di Minucio Minuci, che «la terra di Fiume col capitano suo non prestava loro (agli Uscocchi) minori favori che Segna, ricettandole le prede, e smaltendole di là per diversi luoghi»[1]; e più avanti: «gran parte dei bottini si smaltivano in Fiume, andando quei della terra a pigliarli in Segna, per non lasciare, che gli Uscocchi medesimi vi comparissero, ed il meglio si riponeva in castello dove il raso, e il damasco era pagato mezzo tallero il braccio. Ed era anche fama, sebben non tanto certa, quanto questo, che i panni alti, de' quali la casa sua (del cap. di Fiume Stefano della Rovere) era fornita, fossero dello spoglio fatto alla fregata già tre anni nel porto di Torcola»[2]).

---

1) Storia degli Uscocchi scritta da Minucio Minuci continuata da Fra Paolo Sarpi — Milano — Nicolò Bettoni e Co. 1831, vol. II. pag. 46.

2) Op. cit. vol. II, pag. 66, 67. — Avevano predato (1609) nell'isola di Torcola vicino a Lesina una fregata che portava 7000 ducati in contanti e 30 pezze di panni alti.

Certo non era una bella parte questa dei nostri antenati, ma prima di condannarli come manutengoli di pirati, esaminiamo un po' la loro situazione. Fiume, l'abbiam ripetuto più volte, viveva del mare; doveva quindi mantenere buoni rapporti con chi su questo mare dominava. Di nome, e anche di diritto, dominatrice dell'Adriatico era Venezia, ma di fatto, almeno lungo le nostre coste, vi spadroneggiavano gli Uscocchi, che erano una milizia dell'imperatore e gli giovavano molto nelle lotte ch'egli, quasi ininterrottamente combatteva contro i Turchi; sicchè avevano protettori molto potenti e non disinteressati tra la nobiltà, nelle cui mani spesso andava a finire più d'un oggetto prezioso, che gli Uscocchi certo non avevano comperato. Così i Fiumani non potevano sperare che le loro lagnanze contro le imprese dei pirati avessero qualche effetto e, per paura di quei vicini poco comodi, finivano col fare di necessità virtù, acconciandosi a quella parte, certo poco onesta, ma che aveva il suo lato pratico. Nè del resto era loro facile esimersene.

In quell'epoca gli Uscocchi erano ospiti, poco graditi sì, ma stabili del piccolo porto alla foce della Fiumara, anzi avevano formalmente occupata la capanna del traghettiere alla riva destra del fiume, servendosene di deposito e di luogo di convegno, tanto che nel 1607 il Consiglio decretò di demolirla. Un altro loro recapito era l'«osteria degli Uscocchi» situata di là dalla Fiumara, dove usavano convenire la notte a farvi la divisione delle prede. E non erano i Fiumani i soli a trafficare coi pirati di Segna, chè abbiamo notizia persino di mercanti veneziani, i quali non si peritavano di fare altrettanto. Sappiamo di singoli Veneziani venuti a Segna a comperarvi schiavi presi dagli Uscocchi in territorio turco, per rivenderli poi a Venezia, accontentandosi in tali occasioni d'una dichiarazione che lo schiavo non era cristiano, come abbiamo veduto nel caso della fanciulla di Lesina venduta all'abruzzese Supino. Non basta, ma correva voce - e forse non infondata - che gli stessi provveditori delle isole venete circostanti facessero comperare, di nascosto per proprio conto oggetti predati da quelli.

Lo stesso Giuseppe Rabatta, il commissario inviato nel 1602 dall'arciduca Ferdinando a Segna per ristabilirvi l'ordine, si trovò costretto, per sopperire alle spese della sua missione,

a por mano alle robe predate, mandando a Fiume una quantità considerevole di fine stoffe, come pegno di 100 ducati che ebbe a prestito dal comune.

Rendeva ancora inevitabili le relazioni de' Fiumani con quei di Segna il fatto che, essendo sterili e devastati i dintorni di quest'importante fortezza confinaria, essa doveva venire approvvigionata di fuori; e appunto a Fiume esisteva a tale scopo un «fondaco dei Segnani», da dove venivano trasportati a Segna i viveri necessari a quella guarnigione. Col procedere delle ostilità tra Uscocchi e Veneziani questo trasporto di vettovaglie divenne sempre più difficile, specialmente dopo che nel 1598 la Repubblica ebbe fatto costruire un fortino sullo scoglio di S. Marco, chiudendo così le comunicazioni tra Fiume e Segna. Ma l'astuzia degli Uscocchi, aguzzata dalla fame, tentò mille stratagemmi per eludere la guardia de' Veneziani, nè sempre invano. Uno di questi tentativi ci è narrato da Fra Paolo Sarpi, e val la pena d'essere riferito:

«Fra Antonio da Fiume, dell'ordine dei minori osservanti, — narra il Sarpi — si pose sopra una barca di farina caricata in quella terra per Segna: questa fu scoperta dal forte chiamato di San Marco, ed arrestata in esecuzione dei bandi del generale.... il frate disse la farina esser sua e portarla al convento di quell'ordine in Segna, ma i barcaruoli parlarono diversamente, nominarono il mercante di cui la farina era, e che il frate era imbarcato per andare in paese di Turchi....; perlocchè il frate non rendendo buon conto del suo viaggio, trovato in varie contraddizioni fu stimato spia, e trattenuto in quel castello, dove mentre dimorò leggendo con quei soldati nei libri sciolti, che essi sono soliti a studiare, vi lasciò qualche danaro, ed alcune robicciuole, che aveva. Non si trovarono fermi riscontri per convincerlo, o per la sua sagacità o perchè non fosse spia, fu rilasciato e condotto da una fregata in Venezia, vestito da frate, e così comparve innanzi al Principe richiedendo restituzione del perduto nella fortezza, allegando che come religioso non se gli poteva guadagnare. Fu rimesso ad attendere alla sua professione, ed altro non successe in questo caso»[1]).

[1]) Op. cit. vol. II, pag. 60.

Questo del rifornimento de' viveri era un buon pretesto agli Uscocchi per far frequenti visite alla città, che, se fin che si trattava di comperare da essi a prezzi vantaggiosi merci poco onestamente acquistate, faceva loro buon viso, non era eccessivamente lieta d'ospitarli tanto di spesso tra le sue mura, chè, rozzi e prepotenti com'erano, erano una vera ira di Dio ai poco bellicosi abitanti di Fiume. I quali non a torto li accusavano d'esser la causa de' mali ch'essi soffrivano per essere inceppato il loro commercio dalle legittime rappresaglie de' Veneziani. E invero difficile era la situazione de' nostri, che in tutti i casi avevano la peggio: per placare Venezia irritavano gli Uscocchi; stando con gli Uscocchi s'attiravano addosso lo sdegno di Venezia. Non potevano far altro che destreggiarsi a seconda della gravità e dell'imminenza del pericolo che dall'una o dall'altra parte loro sovrastava.

Sembra che fino all'anno 1596 i rapporti de' Fiumani con gli Uscocchi fossero relativamente amichevoli, anzi un decreto del Consiglio (4 novembre 1595) li esentava dal pagamento delle tasse portuali, ma ne' primi giorni del 1596 avvenne tra i cittadini e quegli ospiti turbolenti un serio tafferuglio che turbò per lungo tempo i buoni rapporti. Il 3 gennaio si trovava a Fiume il famigerato capo uscocco conte Martino di Possedaria[1]), e il suo seguito venne coi cittadini a contesa che degenerò poi in una rissa cruenta durante la quale un uomo del conte fu ferito gravemente. Il conte era allora un personaggio ragguardevole in Segna e godeva pure il favore e la considerazione di quel capitano, conte Giorgio Paradeiser, che proprio in quel tempo risiedeva nel castello di Tersatto ed ebbe quindi tosto notizia dell'accaduto da parte del Possedaria, il quale certamente gli riferì la cosa in modo da aggravarne i cittadini. E il capitano di Segna fu tanto indignato della temerità di quei borghesi che avevano osato malmenare i suoi prodi armigeri, che, chiamati al castello i giudici della terra (Andrea Iur-

[1]) Quella de' Possedaria era una nobile famiglia veneta di Dalmazia. Martino e suo fratello Francesco, spinti dall'avidità di lucro, eran passati a Segna, dove divennero voivodi degli Uscocchi. Martino fu nel 1602 condannato alle forche dal commissario Rabatta. Francesco qualche anno dopo sfuggì a stento a ugual sorte.

covich e Tomaso Milcich), li minacciò che, se i colpevoli non venivano prontamente puniti, egli avrebbe rasa al suolo la città, uccisi i cittadini e non avrebbe risparmiato neppur le donne gravide, ma anzi ne avrebbe fatto strappare dalle viscere i bambini non ancora nati!

Riferita dai giudici questa minaccia nella prossima tornata del Consiglio, fu tosto ordinata un'inchiesta per appurare come veramente fosse successo il fatto, ma si decise nello stesso tempo di muovere lagni all'arciduca-reggente Massimiliano contro la folle minaccia del Paradeiser, e fu scelto come oratore il consigliere Giulio Ceccolini il quale recatosi a Graz, ottenne dall'arciduca sodisfazione completa, provocando un editto che proibiva agli Uscocchi l'accesso a Fiume, con l'aggiunta però che, se pur vi fossero entrati e si fossero comportati sconvenientemente, cadessero sotto le leggi criminali della città. Un altro editto intimava al castellano di Tersatto Gaspare Raab di far allontanare tosto il Paradeiser dal castello, ove ancor si trovava, per togliergli la possibilità di porre in atto la sua feroce minaccia.

Rianimati da questo risultato, i Fiumani osarono prendere misure piú energiche di fronte agli Uscocchi; e, allorchè l'anno seguente questi, nelle acque di Veglia, assalirono cinque barche armate venete, trucidandone gran parte della ciurma, li denunziarono alla corte di Graz, chiedendone la punizione.

Per chiarire la cosa l'arciduca Ferdinando — che, uscito di minorità, aveva allora assunto il governo — decise di mandare a Segna dei commissari con l'incarico di fare un'accurata inquisizione. Avutane notizia, gli Uscocchi ne furono tanto irritati ed espressero tali minacce contro i Fiumani, che il Consiglio pensava già d'assoldare milizie mercenarie per difendere la città da quei forsennati; quando fortunatamente arrivarono a Fiume i commissari arciducali, i quali, dopo essersi informati circa le gesta dei pirati, proseguirono verso il covo di questi, dove non si sa precisamente quali misure prendessero[1]).

Ma era scorso appena un mese (giugno 1597) dalla partenza dei commissari da Segna, che gli Uscocchi, circa una

---

[1]) **Fest: Fiume zur Zeit der Uskokenwirren, pag. 28.**

cinquantina vennero sulla spiaggia della città a prendere vettovaglie (il fondaco dei Segnani esisteva ancor sempre) e ne approfittarono per sfogare il loro malanimo contro i Fiumani minacciandoli che ben presto sarebbero ritornati coi loro compagni e avrebbero ridotto a un mucchio di rovine la città delatrice. E il Consiglio, che sapeva per esperienza non esser quelli usati a minacciare a vuoto, proibì ai cittadini sotto pena di 50 lire qualsiasi rapporto con essi, armò tutta la popolazione e provvide a un severo servizio di guardia. I pirati di rimando occuparono il porto della Fiumara e la capanna del traghettiere, impedendo la traversata del fiume, per il che il traghettiere fu costretto a chiedere al Consiglio d'essere esonerato dal suo servizio. Allora il comune proibì di nuovo (22 gennaio 1598) la costruzione delle navi corsare ne' suoi cantieri e, siccome poco dopo un certo Luca Blasich, segnano, volle togliere a forza dal cantiere una sua barca già pronta, egli fu arrestato e sottoposto a un processo.

Le cose andavano inasprendosi sempre più, quando nel 1599 giunse in città la notizia sicura di grandi preparativi de' Veneziani per assalire le coste austriache. Il comune pericolo fece cessare le ostilità e, allorchè si seppe di certo che la flotta veneta stava apprestando un assalto diretto contro Fiume, la guarnigione della città fu aumentata con l'accoglervi 80 Segnani, i quali durante l'assedio, che la città di fatto subì, fecero scrupolosamente il loro dovere contribuendo a respingere gli assalitori e ne furono anche convenientemente premiati, benchè la cassa del comune fosse esausta, tanto che si dovette ricorrere a un prestito forzoso.

Ma passato il pericolo, si ritornò alle antiche contese. Anzi per liberare dall'incomoda presenza degli Uscocchi il porto della Fiumara, il Consiglio decise di chiuderne la notte l'entrata con una catena. A tale scopo fu inviato a corte il consigliere Giovanni Franchini e l'arciduca Ferdinando, il futuro imperatore Ferdinando II, non soltanto approvò questa misura, ma ordinò all'arsenale di Lubiana di mandare a Fiume una grossa catena di conveniente lunghezza.

Continuando poi gli Uscocchi a molestare i luoghi dell'Istria veneta prossimi a Fiume, il Consiglio, per impedire

ch'essi introducessero le prede in città e dessero con ciò nuovi appigli a rappresaglie da parte di Venezia, aumentò ad otto uomini la guardia della porta principale, ponendo loro a capo un consigliere. La guardia era autorizzata a far uso delle armi, se gli Uscocchi avessero voluto entrare a forza. Di questa disposizione fu informato pure il capitano di Segna Daniele Barbo, con l'aggiunta che si sarebbe permessa l'entrata in città soltanto a quelli che fossero muniti d'una legittimazione firmata da lui (2 aprile 1600).

Non potendo entrare entro le mura, gli Uscocchi si sfogarono sul territorio. Una schiera di essi guidata dal famigerato Iurissa Haiduch devastò la vigna di Gaspare Chnesich, uno de' due giudici rettori di quell'anno, uomo energico e integro cittadino, ch'essi particolarmente odiavano, ed essendo mosso contro di loro il giudice accompagnato da alcuni cittadini coraggiosi, furon tuttti insultati e battuti da quei malviventi. Le proteste che il Consiglio in quest'occasione fece al capitano Barbo non ebbero alcun effetto, chè in fondo eran tutti d'una risma e il Barbo se l'intendeva con la sua gente.

Respirarono un po' i Fiumani, quando seppero che l'arciduca aveva deciso di mandare a Segna, investito di pieni poteri, l'energico vicedomino della Carniola, Giuseppe Rabatta, perchè vi facesse una severa inchiesta e prendesse tutte le misure necessarie a far cessare il brigantaggio de' Segnani. E infatti al principio del 1601 il Rabatta giunse a Fiume accolto con gran giubilo dalla cittadinanza. Egli vi si fermò parecchio tempo avviando trattative col vescovo di Segna e con Filippo Pasqualigo, comandante della squadra veneta ancorata nelle acque di Veglia; poi, sbrigati questi preliminari e avute le vettovaglie e le munizioni necessarie ai 1500 archibugeri tedeschi che dovevano sostenere la sua autorità, partì per Segna. Quivi giunto, insediatosi con la sua scorta nel castello, intimò agli Uscocchi di consegnare le armi e di presentarsi a lui per darsi in nota se volevano servire con fedeltà e obbedienza la Casa d'Austria, mostrandosi severissimo coi renitenti e gl'insubordinati, che fece senz'altro impiccare. Finita l'inchiesta e puniti di morte i più colpevoli, dstribuì le paghe e le vettovaglie ai rimasti (parecchi erano fuggiti prima del suo arrivo) e li

mandò a presidio d'alcune castella del contado, col divieto di mai più tornare a Segna pena la vita.

Una squadra di essi guidata da Iurissa Haiduch fu mandata a raggiungere l'esercito cristiano assediante la fortezza di Kanizsa; ma invece, arrivati a Karlovac, eccitati alla disobbedienza dal capitano di quel presidio, che promise loro il suo appoggio, ritornarono sui loro passi.

Il Rabatta, che frattanto aveva rimandato quasi tutti i suoi archibugeri, non si smarrì d'animo e con minaccia di gravissime pene ordinò agli insubordinati di rimettersi in via per il luogo al quale li aveva destinati; di più, incarcerato Iurissa, s'apprestava a farlo giustiziare. Gli Uscocchi tumultuanti ad alte grida lo richiedevano, e il commissario nella speranza d'evitare guai peggiori, lo rilasciò, chiudendosi nel castello coi pochi fanti tedeschi rimastigli, ma caduto il castello in mano de' ribelli, fu fatta di lui barbara strage. Si narra che, strappatogli il cuore lo divorassero e 'l giorno appresso, trascinato il cadavere in chiesa, vi conducessero le loro donne a leccarne il sangue che colava dalle numerose ferite.

I colpevoli non ebbero alcuna molestia. Gli espulsi a poco a poco ritornarono a Segna, ma per qualche anno non osarono riprendere le antiche abitudini. Poi ritornarono gradatamente alla vita di prima, chè il nuovo capitano di Segna, il triestino Daniele Francol, nominato dopo l'uccisione del Rabatta, era un nemico dichiarato di Venezia e, anzichè impedire, favoriva le piraterie degli Uscocchi.

In grave apprensione ne furono i Fiumani, chè gli Uscocchi s'eran legati al dito l'appoggio servizievole prestato da essi al severo commissario ed anzi andavano minacciando di radere al suolo la città, fare a pezzi gli abitanti e oltraggiarne le donne. E quelli che avevano osato uccidere un plenipotenziario dell'arciduca eran capacissimi di mantenere la truce minaccia. Quindi i rettori s'affrettarono a prendere le disposizioni opportune per opporre valida resistenza a un eventuale assalto. La città fu dichiarata in istato d'assedio. Il Consiglio decretò che all'avvicinarsi dei pirati tutte le porte dovessero serrarsi, in nessun caso si permettesse l'accesso in città (dovevan venirci per le vettovaglie) a più di cinque o sei di loro; richie-

dendolo la necessità, la campana di S. Vito avrebbe dato l'allarme e a quel rintocco ogni cittadino doveva dar di piglio alle armi e accorrere al suo posto sulla torre destinatagli; il servizio di guardia doveva durare ininterrotto giorno e notte per impedire che i pirati approfittassero delle tenebre notturne per tentare un qualche colpo di mano. Decretò infine d'informare del minacciato assalto l'arciduca, il general di Croazia, il capitano di Segna e i voivodi degli Uscocchi (settembre 1605).

Così preparati i Fiumani non vollero più tollerare alcuna pirateria in prossimità delle loro acque e alla fine del 1605, avuti nelle mani tre Segnani che avevan depredata una barca presso Veglia, li chiusero in carcere fecero loro subire un processo criminale e, soltanto dopo una prigionia di più settimane, li rimandarono a casa loro.

Si comprende di leggeri come questo fatto inasprisse ancor di più gli Uscocchi che già si preparavano a trarne vendetta, quando per fortuna dei nostri, capitò a Segna il general di Croazia barone Guido Khisl, mandatovi dall'arciduca a farvi una nuova inchiesta in conseguenza di lagni della Signoria veneta per le rinnovatesi molestie dei corsari, alle quali lagnanze s'erano unite pur quelle del Comune di Fiume, che in risposta aveva ricevuto l'ordine di mandare a Segna il cancelliere comunale Flaminio Manlio ad esporre al generale le querele della cittadinanza e fornirgli i necessari schiarimenti.

I rettori di Fiume avrebbero voluto profittare di questa occasione per far trasferire altrove il fondaco dei Segnani e togliere così il pretesto alle gite poco gradite dei molesti vicini. Ma siccome il trasporto diretto delle vettovaglie a Segna cozzava in molte difficoltà, specialmente a cagione delle malagevoli vie del Carso, il generale s'oppose al desiderio dei Fiumani. Il Consiglio però gli dichiarò che avrebbe mantenuto in città quel fondaco soltanto fino a che egli, il generale, si sarebbe trattenuto nel litorale e anche allora solo a condizione che proibisse ai Segnani d'andar a prendere i viveri con navi corsare, e desse ordine all'amministratore del fondaco di mandarli avanti appena ricevutili; in caso contrario il Consiglio si sarebbe trovato nella necessità di negare l'uscita di quelle vetto-

vaglie dalla città ed anche di non permetterne per l'avvenire l'introduzione.

Ma anche la commissione del Khisl lasciò il tempo che aveva trovato. Il conflitto tra quei di Fiume e quei di Segna si faceva sempre più acuto. Osserva anche il Sarpi che «tra i Segnani e i Fiumani nacquero grandissime discordie, perchè questi pativano essi ancora, e dicevano per causa dei Segnani»[1]. Perciò essendo corsa anche voce d'un colpo di mano che gli Uscocchi tentavano contro la città (pensavano d'assalirla di notte e metterla a ferro e fuoco), i rettori si rivolsero di nuovo all'arciduca, facendogli presente come a cagione delle piraterie dei loro selvaggi vicini, essi si trovassero continuamente esposti alle rappresaglie de' Veneti. Nello stesso tempo presero tutte le disposizioni richieste dal pericolo che li minacciava: serrarono le porte, non permettendo l'entrata a nessun Segnano, non escluse le donne; furono rinforzati i presidi delle torri e reso più severo il servizio di guardia. In tale frangente la città fu colta per di più da una sciagura che avrebbe potuto avere conseguenze irreparabili: parte del muro, per la lunghezza di 300 tese improvvisamente ruinò. Il Consiglio (1 ottobre 1607) s'affrettò febbrilmente a provvedere, incaricò i giudici di contrarre un prestito di 50 ducati per sopperire alle spese della ricostruzione del muro crollato. Fortunatamente gli Uscocchi, forse occupati altrove, non poterono profittare della situazione critica dei nostri.

Del resto poco dopo i rapporti tra i due vicini sono migliorati, molto probabilmente per merito del nuovo capitano di Fiume, Stefano della Rovere, entrato in carica al principio del 1609[2]. Egli era succeduto al barone Federico Paar, uomo altezzoso e sprezzante che non teneva in nessun conto gli statuti comunali ed era in continuo dissidio coi giudici e col Consiglio, tanto che alla fine non volle più aver alcun contatto coi Fiumani e, pur mantenendo la dignità di capitano, si tenne costantemente lontano dalla città. Il nuovo capitano, giusto ed

[1] Op. cit. vol. II, pag. 33.

[2] Secondo il Fest; il Kobler pone la sua entrata in carica nel novembre 1608.

energico nel fare gl'interessi del Comune e del sovrano, s'accaparò ben presto le simpatie dei cittadini tanto travagliati, i quali speravano ch'egli avrebbe loro assicurato la tranquillità alla quale anelavano. E per più di due anni infatti ebbero una relativa pace. Ma nel 1611 avvenne un fatto che per poco non causò una seria collisione con Venezia. Era antica consuetudine de' Fiumani — benchè non la troviamo sancita in alcuna patente — di esigere una gabella sul carico delle navi che solcavano le acque di Fiume, anche se transitassero senza fermarsi nel porto. Ora un giorno di quell'anno il mercante veneziano Anton Michele de Selva era uscito dal porto di Buccari con un carico di remi diretto verso Venezia, quando, non avendo egli nè annunciato il carico nè pagato l'*usata competenza* al porto di Fiume, mentre passava davanti alla città, il suo naviglio fu raggiunto da una nave fiumana, rimorchiato fin sotto le mura e dichiarato in cattura fino a tanto che il padrone non avesse pagato la gabella.

E' facile immaginare lo sdegno della dominatrice dell'Adriatico per la temerità della piccola terra, che oltre a largheggiar d'appoggio ai pirati, s'arrogava diritti di padrona del golfo! Lo attesta il bando tremendo proclamato a Zara contro Fiume e le castella limitrofe: esso sospendeva e vietava loro ogni attività sul mare, pena 12 anni di galera ai contraffattori che cadessero in mano a' Veneziani, concedendo piena libertà ai sudditi veneti di uccidere impunemente quanti Fiumani riuscissero a prendere.

Come n'ebbero notizia i Fiumani allibirono e s'affrettarono a placare le ire della Serenissima rilasciando il de Selva con la sua nave. Ma non ostante la sodisfazione data, i rancori non si spensero e i Veneziani attendevano l'occasione propizia di far pagar cara ai nostri la loro tracotanza. L'occasione infatti s'offerse ben presto e fu la fiera d'Albona che i nostri mercanti solevano visitare ogni anno. Però, temendo essi d'una qualche rappresaglia, quell'anno, prima di recarvisi, fecero chiedere a quel podestà se, non ostante il bando di Zara, potessero farlo. N'ebbero in risposta che venissero pure senza timore ed essi, non sospettando d'alcun male, v'andarono con le loro mercanzie. Mal gliene incolse, chè appena entrati nella

cittadina veneta, furono dichiarati in arresto e si videro confiscate le merci.

Questo fatto e l'indugio di Venezia e revocare il bando di Zara indussero il governo arciducale a mandare a Venezia il capitano della Rovere, apprezzato a Graz come accorto diplomatico, perchè vedesse d'appianare pacificamente le questioni. Tra i fatti di Albona e l'invio del della Rovere deve essere passato parecchio tempo chè sappiamo da un documento dell'archivio veneto[1]) esservi egli arrivato appena nel novembre del 1612.

Ma durante l'assenza del capitano successero nuovi fatti che gli aggravarono notevolmente il compito. Una nave veneta scontratasi in una barca di Segnani, li catturò (erano sei) e li incatenò al remo. Del che irritati gli Uscocchi, senza por tempo in mezzo, con un ardito colpo di mano s'impadronirono del provveditore di Veglia e lo portarono a Segna come ostaggio fino alla liberazione de' loro compagni. Poi organizzarono una spedizione addirittura imponente, cui prese parte tutta la guarnigione di Segna (800 uomini) e si gettarono sul territorio veneto, riportandone lautissimo bottino, secondo il Valvasor[2]) 150 cavalli, 600 capi di bestiame grosso e 3700 di minuto, poi oggetti di valore e vesti!

L'arciduca Ferdinando, perchè questi deplorevoli avvenimenti non guastassero l'esito delle trattative avviate, appena avutane notizia, ordinò la liberazione del provveditore, ma la Serenissima non ne fu paga e continuò le ostilità, facendo una dimostrazione armata contro le coste austriache.

Frattanto il della Rovere trattava con la Signoria veneta, diffidente da principio, chè la dignità di capitano di Fiume era tutt'altro che una buona raccomandazione. Pure l'abilità diplomatica di lui riuscì a concludere un patto preliminare, che fu poi confermato dal trattato di Vienna di quell'anno medesimo. Questo trattato avrebbe dovuto porre un rimedio definitivo alle continue differenze e questioni suscitate dal com-

---

[1]) Senato (Sec.) Delib. R. 102, pag. 140.

[2]) Valvasor: Die Ehre des Herzegthums Krain. Laibach 1689. Vol. IV. pag. 560.

portamento degli Uscocchi. ma in fondo non fu che una mezza misura e non portò ad alcuna conclusione, chè i Segnani, oramai eran troppo abituati a fare il loro talento. Infatti l'8 maggio del 1613 12 barche d'Uscocchi si scontrarono sotto Lesina in altrettante barche d'Albanesi (stipendiati veneti) e nel conflitto che ne seguì i primi ebbero la peggio, lasciando 60 morti. Tre giorni dopo, saputo che nel porto di Mandre nell'isola di Pago si trovava la galea del sopraccomito Cristoforo Venier, il quale, ignaro dell'accaduto, navigava tranquillamente dall'Istria per raggiungere la squadra del generale Pasqualigo che incrociava nelle acque dalmate, gli Uscocchi vi si recarono in gran numero e assalita all'improvviso la galea, uccisero quanti capitarono loro fra le mani, fecero strage nefanda del sopraccomito e condotta la nave a Segna, ne liberarono i galeotti.

Rotti così brutalmente i patti dagli Uscocchi, Venezia, fieramente sdegnata, risponde col chiudere i porti arciducali, impedendo ogni commercio e sequestrando le navi austriache che vengono a portata delle sue navi. I Fiumani n'erano in grand'apprensione temendo che la loro città venisse di nuovo fatta segno alla vendetta di S. Marco e il solerte capitano della Rovere si diede alacremente alle opere di difesa, facendo sradicar le viti, abbattere gli alberi e devastare gli orti e gli oliveti d'intorno alle mura. Ma Venezia per allora s'accontentò del blocco.

Frattanto il governo di Graz, avuta notizia dell'ultima truce impresa dei pirati, deliberò l'invio di commissari a Fiume perchè procurassero di ricomporre le cose che minacciavano d'andar a catafascio. Essi furono preceduti dal general di Croazia Cristoforo Obričan, il quale doveva aprire una inchiesta e preparare la via al lavoro de' commissari. A Fiume egli voleva approvvigionare le sue milizie e accrescerne il numero, ma a cagione del blocco, la città aveva carestia fin delle cose più necessarie agli abitanti, non che di quanto occorreva al generale, il quale, lagnandosene, andava dicendo esser impossibile venire a un pacifico accordo, se Venezia non lasciava libera la via alle piraterie contro il Turco. Sapute queste cose non è a dire se gli Uscocchi ne prendessero baldanza, tanto che Andrea Ferletich, uno dei voivodi più protervi, osò venire

a Fiume, mentre vi dimorava il generale, per organizzarvi una spedizione piratesca. Il capitano, cui stava a cuore il mantenimento della pace che gli era costata non poche fatiche, ordinò l'arresto dello sfrontato corsaro. I Segnani, avutone sentore, si diedero intorno per istrapparlo alla forca che l'attendeva e la moglie di lui — come narra il Sarpi[1]) «corse subito a Fiume; portò in dono al generale due pezze di panno d'oro ed un padiglione di prezzo.... i quali presenti uniti alla speranza di averne de' maggiori, ebbero forza di conciliarle l'animo del generale in tal maniera, che tentava diverse vie per levarlo di prigione; al che non consentendo il capitano, o per zelo di giustizia, o perchè gli paresse strano, che il generale godesse dell'opera sua, passarono tra loro gravi parole, ed in fine il capitano condannò il prigione a morte, ed il generale sospese la sentenza». Allora tutt'e due ne scrissero alla corte arciducale sollecitandone una decisione. E la decisione venne: essendo il voivoda croato, quindi suddito ungarico, doveva venir giudicato secondo le leggi ungariche e il capitano di Fiume non aveva alcun diritto d'ingerirsi nella questione. Così l'Obričan andò a Segna portando seco il Ferletich.

Poco dopo giunsero a Fiume i commissari. Essi non si arrischiarono però di penetrare nel nido stesso dei corsari, ma da Fiume citarono i capi a comparire alla loro presenza. Costoro — manco a dirlo — si rifiutarono di farlo se non venivan loro rilasciati regolari salvacondotti. Ottenutili arrivarono fino a Tersatto donde ripresero le trattative per averne di più ampi; avuti anche questi, si presentarono finalmente ai commissari i quali prese informazioni sulle loro imprese ledenti gli articoli del trattato, li rimandarono a Segna.

Questo fu tutto. Lasciati ordini agli Uscocchi di lasciar liberi i prigionieri — e fu un parlare a sordi — i tre commissari ritornarono a Vienna.

Partiti i commissari, gli Uscocchi continuano a fare il comodo loro come e dove possono procurando d'eludere la vigile guardia che i Veneziani fanno lungo tutta la riviera da Bersez a Carlopago. Per questi fatti nell'agosto di quell'anno

---

[1]) Op. cit. 105.

(1613) si fa un nuovo tentativo di ristabilire il trattato dell'anno avanti nel congresso di Linz; ma ponendo, come sempre, gli arciducali come condizione essenziale all'allontanamento degli Uscocchi dal litorale, la concessione del libero commercio marittimo, tutto andò a rotoli, chè il legato veneziano non voleva in alcun modo sentirne parlare.

Ed eccoci da capo alle rappresaglie, alle scaramucce, che aumentando sempre più di proporzioni, sono poco lontane dall'apparenza d'una guerra aperta.

Il 15 dicembre 1614 si presentarono nel golfo di Fiume tre galere venete e trenta barche armate, montate in tutto da 2000 uomini, che devastarono il contado di Fiume, Laurana, Abbazia, Volosca, Apriano e Castua. A Laurana incendiarono 22 case recando un danno di 20.000 ducati.

I rapporti reciproci si facevano sempre più tesi nè andò molto che si spezzarono. La guerra era ormai inevitabile e ruppe infatti verso la fine del 1615.

Lorenzo Venier, capitano contro gli Uscocchi, messo in sospetto dal continuo raccoglier di munizioni e vettovaglie in gran quantità che si faceva a Novi, castello de' Frangipani, assalì il castello e ne smantellò la fortezza. In risposta a ciò i capitani di Segna e di Fiume diedero agli Uscocchi ampia licenza d'uscire contro i Veneziani. Si tentò ancora qualche trattativa che non approdò a nulla. Gli Uscocchi assalivano ormai i Veneti, senza desiderio di prede, per puro odio contro di essi: era una guerra bella e buona tra i due stati vicini, e non solo lungo il mare, ma anche nell'interno dell'Istria e del Friuli, dove la Serenissima andava raccogliendo buon nerbo di milizie. Da Graz venne finalmente la dichiarazione di guerra. I Veneziani nel dicembre del 1615 piombarono sul contado di Gorizia e due mesi dopo cinsero d'assedio Gradisca. L'assedio durò un anno, in capo al quale era prossima la resa, quando per intervento di Francia e Spagna, il 16 settembre 1617 si venne alla pace di Madrid. I punti principali del trattato di pace esigevano l'allontanamento degli Uscocchi dalle coste adriatiche e l'abbruciamento delle loro barche.

Quando si trattò di porre in esecuzione i capitoli del trattato, fu scelto come luogo di convegno dei legati imperiali e

veneziani la città di Fiume. Il 10 aprile 1618 avvenne il primo convegno dei commissari nel monastero dei cappuccini, fuori le mura. Rappresentavano l'imperatore il barone Carlo Harrach e il nobiluomo Gian Giacomo Edling, eran delegati della Serenissima i nobiluomini Gerolamo Giustinian e Antonio Priuli. Ma essendo pochi giorni dopo morto improvvisamente l'Edling, nel secondo convegno, tenuto il 23 di quel mese a Veglia, rappresentante dell'imperatore fu il solo Harrach. Avvenne poi che ad Antonio Priuli, eletto proprio allora doge, fu sostituito Nicolò Contarini. Le trattative continuano, i convegni si protraggono per ben 5 mesi per dar tempo a Rodolfo Colloredo, che frattanto era giunto a Fiume di provvedere a che i pirati lascino il litorale.

Finalmente i commissari preparano le liste di quelli che devono essere espulsi (dei 128 inscritti 97 erano già stati giustiziati) e, dopo averli edotti di quanto li aspettava, se non avessero scrupolosamente osservato gli ordini ricevuti, li espellono da Segna insieme con le famiglie, internandoli in luoghi distanti dal mare almeno 10 miglia. Dopo di che i commissari si raccolgono a Fiume, dove l'8 agosto 1618 pubblicano solennemente il ristabilimento della pace.

Siccome poi alcuni de' capi Uscocchi non avevano voluto sottomettersi agli ordini dell'Harrach, e s'eran nascosti in certi rifugi della costa loro ben noti, donde, all'occasione, continuavano le loro gesta, fu dato incarico al barone Marco Beck, appositamente inviato dall'imperatore, e al capitano della Rovere di far cessare anche quell'inconveniente. Alla fin d'aprile del 1619 la loro missione era compiuta: alcuni dei banditi, caduti loro tra le mani, furono giustiziati, le case dei fuggiaschi furono rase al suolo e le famiglie loro espulse per sempre.

E così ritornò un po' di quiete in queste sponde travagliate.

IV.

QUESTIONI ECCLESIASTICHE — Il CLERO.

DIPENDENZA DELL'ARCIDIACONATO DI FIUME DALLA DIOCESI POLENSE — RAPPORTI OSTILI TRA FIUME E VENEZIA. — CONTROVERSIA COL VESCOVO PER L'UFFIZIATURA GLAGOLITA NELLA CHIESA COLLEGIATA. — TENTATIVI DI DISTACCO DALLA DIOCESI DI POLA E PROGETTO D'UN VESCOVADO FIUMANO INDIPENDENTE. — LA VITA PRIVATA DEI SACERDOTI — UNO SCANDALO NEL CONVENTO DI TERSATTO. — IL PADRE DOMENICO ANDREASSI. — PRETI NOTTAMBULI. — IL CONVENTO DI SAN GIROLAMO — L'ABBAZIA DI SAN GIACOMO AL PALO. — RELAZIONI CON CASTUA.

Noi sappiamo che la nostra città al tempo de' Duinati e dei Walsee era stata feudo dei vescovi di Pola. Questo vincolo feudale, rallentatosi a poco a poco, s'era, naturalmente, sciolto del tutto col passaggio della terra sotto il dominio immediato degli Absburgo; però anche dopo l'arcidiaconato di Fiume rimase soggetto alla diocesi polense. Ora Pola faceva parte dell'Istria veneta e il suo vescovo era un cittadino della Serenissima. Si capisce quindi come tale unione, per quanto puramente spirituale, con Venezia dovesse garbare poco ai nostri avi, i quali, in ispecie dopo la distruzione della città operata da Angelo Trevisan, non eran molto teneri della Regina dell'Adriatico, che, gelosa dei suoi diritti su questo mare, inceppava il loro commercio, unica fonte della prosperità di essi. Tanto più poi doveva riuscire gravosa ai Fiumani questa soggezione durante le lotte con gli Uscocchi, quando il blocco posto dai Veneti al Quarnero paralizzava ogni commercio. E l'odio ch'essi nutrivano per la potente vicina lo troviamo espresso in alcune decisioni del Consiglio di que' tempi.

Il 14 gennaio 1594 il Consiglio decideva di non assumere alla cittadinanza nessun suddito veneto «cum sint nostri atrocissimi inimici et persecutores»[1]). Dieci anni dopo (il 18 gennaio 1604) avendo l'arciduca Ferdinando concesso la cittadinanza fiumana al zaratino Vito Teletinovich, il Consiglio protestò energicamente contro quest'agire del principe, perchè riteneva assolutamente inopportuno che sudditi dei nemici della città venissero fatti partecipi dei diritti goduti dai cittadini di essa[2]). E poco innanzi, nella seduta del 29 dicembre 1602, era stato esplicitamente affermato che i Veneziani «per esperienza

[1]) Fest: Fiume zur Zeit der Uskokenwirren pag. 43.

[2]) Ivi.

conoscono, che quando nasce un Fiumano, nasce un capitalissimo nemico del nome veneto»[1]).

Va da se che i Veneziani non rimanevano debitori ai nostri e li ripagavano della stessa moneta e, siccome eran più forti e lo potevano fare, con l'interesse per giunta. Ce lo attesta, tra altro, un passo del verbale del Consiglio del 12 marzo 1603: «...per spatio di 25 anni hauemo patito crudelissimo assedio dalle galee venete, spogliati delli beni, barche et sostanze nostre, messi tanti nostri cittadini in cadena de remo in galea et fattoli miseramente morire in quelle». Tal sorte era toccata alcuni anni avanti al consigliere, ex-giudice rettore, Antonio Giacomini, il quale fu liberato dalla schiavitù soltanto per l'intervento del segretario imperiale, che nel 1598 si trovava a Venezia e a ciò era stato sollecitato dalle autorità fiumane[2]).

Tra i cittadini di Fiume ve n'erano pure di quelli d'origine veneta, i quali per comodità di commerci vi avevano chiesto e ottenuto la cittadinanza, non dimenticando però quello ch'erano stati. Costoro si trovavano in una posizione ben difficile tra i loro nuovi concittadini, che li guardavano di mal occhio, sospettandoli anche di spionaggio a favore della loro prima patria.

Uno di questi immigrati veneti era il consigliere Matteo Segotta, da parecchio tempo sospetto di segreta simpatia per la Repubblica. S'affermava di lui che si fosse espresso davanti al provveditore di Veglia d'essere un fedele partigiano di S. Marco e pronto sempre a dare per lui la vita. Perciò egli era tenuto costantemente d'occhio. Al tempo della crociera del capitano contro gli Uscocchi Almorò Tiepolo nel Quarnero, egli si trovava per certe sue faccende nelle prossime isole venete, donde venne improvvisamente a Fiume proprio la notte che precedette l'assalto del Tiepolo al castello d'Apriano (1593). Arrivato in città si recò in fretta a casa sua e vi rimase tappato alcuni giorni senza mostrarsi ad alcuno; ma il vicecapitano Giovanni Franchini, che aveva avuto sentore della sua

[1]) Fest: luogo citato.
[2]) Ivi pag. 45.

venuta, lo mandò a chiamare per averne notizie sugli intenti dei Veneziani, de' quali certo doveva aver udito parlare nelle isole. Il Segotta però si rifiutò d'aprire la porta al messo del vicecapitano e si recò da lui soltanto quando questi usò la forza. Per allora la cosa non ebbe alcun seguito molesto per il consigliere renitente, ma qualche mese dopo (8 maggio 1594) in una tornata del Consiglio Giovanni Cuntalich, facendosi interprete dell'opinione della gran maggioranza de' cittadini, risollevò quella questione, tacciando il «Veneziano» di tradimento, attribuendogli per giunta un furto commesso in una farmacia. A tali accuse questi balzò furibondo dal suo seggio urlando in viso all'avversario ch'egli era un mentitore e un becco cornuto; il Cuntalich a sua volta prese a vociare esigendo sodisfazione e l'immediato allontanamento dell'altro dall'aula. E restando il Consiglio indeciso, il Cuntalich, seguito da suo padre, Nicolò, abbandonò la sala dichiarando di non voler sedere in Consiglio insieme col Segotta. L'adunanza allora, per evitare un serio conflitto tra le due parti, proibì loro, sotto la pena di 500 ducati, di cercare di nuocersi a vicenda e fece giurare al Segotta, prima che questi uscisse dalla sala, di non vendicarsi in alcun modo dell'avversario. Quanto all'esaminare le accuse del Cuntalich, si decise di farlo nella prossima seduta che fu convocata d'urgenza due giorni dopo. Com'era da prevedersi tutti i consiglieri si schierarono dalla parte del Cuntalich e il Segotta «per il suo contegno sospetto, e tanto più essendo suddito veneto» fu espulso dal Consiglio. Soltanto un anno dopo, dopochè ebbe resa sodisfazione pubblica al Cuntalich, vi fu riammesso[1]).

La dipendenza dell'arcidiaconato di Fiume dalla diocesi polense era adunque cosa ingrata ai Fiumani che non vedevano l'ora di potersene staccare. E non è a dire se ne cercassero pretesti. Una buona occasione parve offrirsi nel 1593. Era allora vescovo di Pola Claudio Sozomeno di Cipro, il quale aveva in quel torno assegnato a suo fratello Cornelio il benefizio della cappella di S. Luca, sita a Cosala, il cui patronato spettava di diritto alla famiglia Dorich, e di più indugiava di confermare in altri due posti i sacerdoti nominativi dal Comune.

[1]) Fest, 48.

Contro l'agire del vescovo protestò il Consiglio (16 marzo 1593), profittando dell'occasione per chiedere all'arciduca Ernesto di sottoporre l'arcidiaconato fiumano a un vescovo austriaco e di non permettere ch'esso venisse dominato dal vescovo di Pola «cum sit subditus Venetiae»[1]). Questo de' Fiumani rimase però un pio desiderio e non valse ad altro che ad irritare contro di essi il prelato.

Per antica consuetudine al duomo si tenevan gli uffizi divini in glagolito, però al tempo di Ramberto III di Walsee, il 28 dicembre 1443, il Consiglio decideva che «tutti unanimi si sarebbero con ogni possa adoperati, perchè la lingua latina venisse introdotta nella chiesa di Santa Maria... e nel Capitolo» e tutti i presenti giurarono che nè allora nè mai si sarebbero opposti a ciò[2]). Ma sembra che o questa riforma non sia stata effettuata mai, o che, se pur effettuata, abbia avuto breve durata, perchè al tempo del Sozomeno il glagolito dominava ancora in quella chiesa. Ora, forse richiamandosi all'antico deciso del Consiglio, forse per altra ragione, nell'aprile del 1593 il vescovo ordinò al Capitolo e all'arcidiacono d'introdurre nella chiesa l'uffiziatura latina in luogo della slava, e il Capitolo obbedì, dandone però notizia al Consiglio.

Il Consiglio, che nell'ordine del vescovo, fosse o non fosse tale, volle vedere un atto ostile alla città, un'ingerenza indebita d'un autorità straniera, vi si oppose, e ne seguì una lunga controversia, che fu appianata soltanto nell'aprile dell'anno seguente.

Per poco; chè due anni dopo si venne a un nuovo conflitto. Il vicario vescovile aveva introdotto l'usanza di citare i sacerdoti fiumani direttamente al tribunale diocesano di Pola, mentre il foro di prima istanza sarebbe stato quello del loro arcidiacono. In ciò i Fiumani vollero vedere l'intenzione d'abbassare l'arcidiacono al grado d'un semplice pievano e ciò per istigazione della Signoria veneta che, secondo essi, tentava ogni via di sottomettersi la città. Anzi ne fu fatta lagnanza alla

---

[1]) Fest, 50.

[2]) Gigante: Fiume nel quattrocento, 90.

corte di Graz per mezzo d'un inviato speciale, il cons. Giulio Cicolini, e la corte sottrasse i sacerdoti e i chierici fiumani al loro vescovile polense, sottoponendoli alle autorità ecclesiastiche austriache. Con ciò era fatto un primo passo verso il distacco della chiesa fiumana dalla diocesi veneta di Pola[1]).

Un serio tentativo di distacco, che per poco non riuscì, fu fatto alcuni anni dopo, al tempo del capitano Stefano della Rovere (1609-1637). Questi, che, come abbiamo veduto, aveva assunto il suo ufficio in un momento molto critico per la città, stretta tra Venezia e i pirati di Segna, energico e avveduto, s'era messo con impegno all'opera di migliorarne le condizioni molto precarie e così, studiate a fondo anche le questioni ecclesiastiche, volle fare quanto stava in lui perchè venissero risolte in modo che i cittadini ne fossero sodisfatti. Il suo progetto era di sciogliere ogni vincolo con la diocesi polense e di istituire a Fiume un nuovo vescovado indipendente; e in un viaggio ch'egli fece a Graz (1609) espose il suo piano all'arciduca che l'approvò, avendo trovato anche il modo d'assicurare una rendita al nuovo vescovo. Si pensava di fare a questo modo. Siccome proprio allora era vacante la prepositura di Pisino l'arciduca risolse di darla in amministrazione al vescovo di Pedena che ne aveva la giurisdizione ecclesiastica, perchè «si mettessero da parte 500 fiorini (s'intende annui) e quando fusse in tempo applicarla alla mensa di quel vescovato che pensava di erigere» per il quale aveva fissato una dotazione di 1200 fiorini annui. Così tutto era stato preparato appuntino e perchè la cosa s'effettuasse non le mancava altro che l'approvazione della Santa Sede, che si sperava d'ottenere facilmente. Ma s'attese invano. Il vescovo Sozomeno avversò con tutta la sua energia l'istituzione del nuovo vescovado, sostenuto in ciò anche dal nunzio pontificio a Graz, G. B. Salvago, e le loro voci trovarono a Roma maggior ascolto che non quella dell'arciduca; e Fiume rimase ancora per quasi due secoli soggetta alla diocesi di Pola[2]).

---

[1]) Fest, 52.

[2]) *Agostino Theiner:* Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia. Zagabria 1875. Vol. II, pag. 108.



Le condizioni del clero fiumano nel secolo XVI erano presso a poco quelle d'un secolo prima. I preti vivevano apertamente con donne e ne avevano figlioli che, se anche non legittimavano, come qualche loro predecessore del quattrocento. allevavano però pubblicamente, tanto da meritarne rimproveri dalla curia vescovile. Infatti nel 1553 il vicario generale del vescovo polense, Pietro de Giovanni, rimproverava al clero di Fiume la mala usanza di tenersi in casa donne di malaffare e di allevare pubblicamente i figli avuti da esse, minacciando di ricorrere al braccio secolare ove non venissero cacciate[1]. E' da supporre per altro che questo rimprovero e la minaccia che l'accompagnava non venissero presi molto sul serio da quelli a' quali eran diretti, i quali tutt'al più, ne' primi tempi, avranno cercato di salvar le apparenze, facendo poi meno apertamente il comodo loro. Ma è certo che con l'andar del tempo ritornarono alle gaie usanze di prima. Ci conferma in questa supposizione una storia scandalosa svoltasi nel convento di Tersatto in sul finire dell'estate del 1609. la quale illustra in modo poco edificante la vita di quei frati. Lo scandalo, come vedremo era grave, per cui non voglio affermare che in fatto di moralità il clero fiumano fosse sceso così in basso come i suoi vicini di Tersatto, però l'aver questi osato quanto osarono ci autorizza a credere che rimproveri e minacce, finchè si mantenevano in una forma platonica e non eran accompagnati da argomenti più materiali ed energici, lasciassero il tempo che trovavano.

Sembra che i Francescani di Croazia in generale, e in particolare quelli di Tersatto, non fossero propriamente modelli di virtù, anzi lasciassero moltissimo a desiderare. A questo proposito il nunzio Salvago aveva riferito al cardinal Borghese che «tutti li conventi de zoccolanti della provincia di Bosnia et Croatia... dall'habito in poi non avevano altro di S. Francesco» ed insisteva perchè venissero riformati «maxime per rispetto alla chiesa di Tersatto, luogo di tanta divotione

[1]) Bullettino della Deputazione fiumana di storia patria Vol. I, pag. 166.

et di tanto concorso», poichè «in quel monastero di Tersatto davano quei frati tanto scandalo et per dishonestà menando nelle proprie celle le donne non ostante la clausura, et per hebrietà ancora»[1]).

Le sollecitazioni del nunzio ebbero per effetto l'invio di un commissario provinciale, il padre Domenico Andreassi, il quale, accompagnato da un suo fratello, francescano anch'esso, giunto a Tersatto, avviò un'inchiesta per poter allontanare le cause del male e ristabilire l'ordine nel convento. Ma sembra che l'Andreassi, di cui forse que' frati conoscevano la vita privata non molto dissimile dalla loro, non sia stato felice nella scelta dei mezzi, non riuscendo ad altro che ad attirarsi addosso l'odio e l'ira dei frati, i quali risolsero di liberarsi del seccatore importuno. E, fatti venire in convento alcuni Segnani armati di tutto punto, il priore, fiumano «huomo di pessima vita» accompagnato da tre frati provvisti d'armi e di lumi, entrarono tutti di notte nella cella, dove riposava il commissario col fratello, e senz'altri preamboli «lo ferirno in testa in due luoghi, nelle braccia e nelle mani, et ferirono il suo compagno di due gran ferite alla testa... et li diedero molte buone picchiate, et finalmente lo trascinarono in prigione dove lo messero con i ceppi ai piedi». I due fratelli, così malconci, giacquero per due giorni e due notti in prigione senza cure nè cibi. Il terzo dì entrò nella prigione il priore armato d'una scure e, sentitosi scongiurare nel nome di Dio, dell'arciduca, della religione e del nunzio, rispose ch'egli tutta questa roba l'aveva «nel luogo sporco» e prese a menar colpi di scure sulle gambe del commissario.

Trista fine avrebbe avuto la faccenda per gli Andreassi, se, giuntane la notizia al capitano della Rovere, questi non avesse prontamente citato il furibondo priore al castello, promettendogli l'impunità. Il frate scese a Fiume, si presentò al capitano e, persuaso dalle parole accorte e assennate di lui, gli promise di fare quanto desiderava. La mattina dopo il capitano, accompagnato dalla sua solita guardia e da due cappuccini di Fiume salì a Tersatto per prender in consegna i due

[1]) Theiner II, 104.

feriti, ma il priore, che nella notte aveva mutato consiglio, non volle più saperne di darglieli, sì che ne sorse un alterco «con parole assai arroganti et indecenti» tra il frate e i due cappuccini; finchè il della Rovere, cui premeva condurre a buon porto l'impresa assuntasi e temendo l'intervento dei Segnani ch'erano in convento, armatosi di pazienza e ricorrendo al suo tatto politico, per non guastar ogni cosa e non compromettere la sua dignità, riuscì «con piacevolezza, buone parole, promissioni et anche sommissioni» a farsi consegnare i due feriti alle condizioni imposte dai frati di Tersatto. Condizioni ch'egli, naturalmente, finse d'accettare, col proposito però di non mantenerle.

La prudenza del capitano fu interpretata dai frati per debolezza. Sicchè l'indomani il priore e un altro Francescano ebbero la temerità di piombare furibondi in castello a pretendere «sigilli et nòn so che robbe» (probabilmente promesse d'impunità), ma il della Rovere, che in castello era a casa sua e aveva modo di far rispettare sè e chi la sua persona rappresentava, li mandò con Dio. Così non l'intendevano i frati e il compagno del priore diede in escandescenze «con molta insolenza et senza rispetto alchuno, credendosi d'esser in Tersatto» in presenza del capitano, «del pievano, del padre Agatitz (Agostiniano) et di molti muratori che lavoravano in castello», minacciando di morte l'Andreassi, tanto che il capitano stanco della scena, lo fece prendere e chiudere in prigione coi ceppi ai piedi, rivolgendosi all'Andreassi perchè gli facesse «levar via l'habito et tagliar la chierica». Il priore, vista la mala parata, se la battè in tutta fretta, non vedendo l'ora di essere al sicuro tra le mura del suo convento.

Del resto neppur il padre Domenico Andreassi era farina da far ostie e certo non era stata grande saggezza quella di mandarlo a far ordine a Tersatto. Da alcune lettere del nunzio Salvago al cardinal Borghese egli apparisce imbroglione, falsario e ubriacone. Allorchè il capitano della Rovere si recò a Graz per informare l'arciduca delle condizioni e dei bisogni della città da lui retta, allora minacciata da Venezia e dagli Uscocchi, l'Andreassi l'accompagnò e seppe sì bene profittare della trista avventura successagli, da ottenere dall'arciduca

Ferdinando la promessa, in risarcimento del danno e de' patimenti sofferti, d'esser nominato vescovo in una diocesi di Croazia o d'Ungheria. Prima lo si volle vescovo titolare di Segna, mentre il vescovo effettivo era ancora in funzione, ma opponendosi a ciò il nunzio, tanto più che il frate era «assai bene ignorante et non di quella prudenza et maturità che ricerca l'offitio», s'abbandonò l'idea. Poco dopo però l'Andreassi ritorna da Vienna con «la collatione del vescovato di Scopia» e vorrebbe andare a Roma per la conferma, ma il nunzio mette in guardia il cardinal Borghese, riferendogli che a Fiume tra le robe del frate s'eran trovati sigilli falsi, de' quali egli si serviva per le lettere che presentava all'arciduca in nome della provincia di Bosnia. Ma l'arciduca, ancora ignaro di tutto ciò, gli dà commendatizie per papa Paolo V e per il cardinale segretario di stato; taluno però gli apre gli occhi e allora egli s'oppone a che il re d'Ungheria gli conceda «l'entrata da potersi sostentare». Il Salvago poi informa ancora il Borghese che l'Andreassi, dopo aver spogliato molti conventi di Bosnia e di Croazia per andare a Vienna a raggirare il re d'Ungheria, era riuscito a truffare all'arciduca prima 200 talleri, poi 300 fiorini col pretesto di voler provocare una sollevazione dei Bosniaci contro il giogo turco. Si capisce, dopo tali informazioni, quale accoglienza possa aver avuta il nostro frate alla curia romana. Egli finì col rassegnarsi a esser confinato in un convento di zoccolanti a Lesina, sempre brigando per avere, se non una diocesi, almeno un soggiorno comodo e piacevole a Tersatto. Ma neppur questo gli riuscì, perchè si temeva ch'egli provocasse «inconvenienti maggiori delli primi». E il bel sogno del frate ch'era stato lì lì per ghermire il pastorale svanì[1]).

* * *

Della vita poca austera della nostra gente di chiesa di quel tempo è testimonio anche un passo del § 22 del III libro dello Statuto Ferdinandeo, da me già rammentato altrove, il quale dice che «se di notte saranno colti alcuni chierici o religiosi ad andare con armi e senza lume a far serenate, o anche

[1]) Quanto si riferisce al fattaccio di Tersatto e all'Andreassi in generale è tratto dal manoscritto d'un articolo in preparazione di Riccardo Gigante sul capitano Stefano della Rovere.

se non le facessero, gli ufficiali del Comune siano tenuti a pigliarli, toglier loro le armi e condurli alla presenza del reverendo signor arcidiacono, vicario in spiritualibus, perchè li punisca». Pare però che di solito i chierici o preti arrestati di notte da qualche guardiano se la cavassero senza esser condotti davanti all'arcidiacono, pagando una mancia agli arrestanti. E qui tornerà acconcio riferire un fatterello accaduto la notte tra il 6 e il 7 luglio del 1537. La mattina del 7 si presentò al vicario Girolamo Serafino prete Zuane Tudorovich a elevare accusa contro il vice-centurione Giovanni Marganich, i due ufficiali del Comune Eberle Stickl e Matteo Veslarich e un tal Pietro detto Mustafà, perchè la notte precedente gli avevano carpito 7 lire.

Gli accusati, chiamati a rispondere, dissero d'aver trovato il prete «de notte tempo a ora XI in abito mondano con vn secho (secchia) in mano». «Et perchè ditto prete l'è pubblicho in Fiume — così dettarono a verbale — nui lo hauemo preso et volessemo spogarlo, sechondo el solito, como de anticua usanza in questa terra. El qual prete de sua spontanea voluntà, non sforzato, ne comenza a prometer che ne vol donnar vno beuerazo de L 6. Et cussì nui comenzamo a domandar che volemo dui ducatti; et lui comenza a domandar unitamente dizendo: Ve prego per amor de Dio no me fati questa vergogna; io ve vogo donnar L 7. Et cussì ne detti L 7 le quale auemo tolto puramente, non pensando che questo fossi contro leze ne stattuti della terra de Fiume». La mattina per tempo essi andarono a riferir l'accaduto ai giudici con animo d'attendere la venuta del vicario per comunicare la cosa anche a lui, «ma ditto prete Zuane como malizioso ha tolto el trato e 'l vantazo»... Se hanno accettato il denaro, non fu per essersi lasciati corrompere; essi pensavano di consegnarlo al giudice perchè ne disponesse a suo parere; del resto «esser consuetudine antiqua che quando se troua vno prete senza lume, che loro polno spogiar et tuor sui drapi et altro», che il prete può riscattar con denaro.

Il vicario Serafino, ch'era straniero e non conosceva le antiche usanze della terra, si rivolse ai giudici e al Consiglio per udire da essi se tal usanza esistesse veramente e n'ebbe in

risposta ch'era infatti antica usanza della terra di Fiume che il centurione e gli ufficiali del Comune, imbattendosi di notte in un prete che s'aggirasse senza lume per le vie, potevano arrestarlo e spogliarlo delle vesti, per riavere le quali il prete doveva pagare una somma da essi fissata. Questa usanza era stata anche sancita da un decreto del Consiglio al tempo del capitano Giovanni Abfalter. Ed è certo che i preti, colti così a girare per le vie, di buono o mal grado avran preferito di accordarsi con gli ufficiali del Comune. che non farsi condurre al tribunale dell'arcidiacono; perchè suppongo che la notte in abiti borghesi non saranno andati mica a recitare il rosario[1].

Sappiamo anche di preti che ospitavano in casa loro allegre brigate di conoscenti che vi giocavano alle carte. Uno di questi era il prete Giovanni Mercherich, in casa del quale nel gennaio 1537 il capocontrada Matteo Giacomini e Giorgio Gladich vennero alle mani per questioni di giuoco. Il Gladich si era accorto che l'onesto capocontrada teneva in mano una carta «la quale tegneua per voler azonzer quando egli (il Gladich) guadagnaua ala baseta», del che risentito lo rimproverò. L'altro replicò malamente; ne seguì un alterco, durante il quale il Gladich, dopo essere stato battuto, offeso e «vergognato», ferì con un pistolese l'avversario alla testa, tagliandogli la carne fino all'osso.

Qualche mese dopo, il 14 settembre. in casa di prete Francesco Tersatich succedeva un fatto simile. Si trovava colà «a ora de vespero» il già nominato Eberle Stickl, capocontrada anche lui, con alcuni amici «a zogar per vin et darse al piazer da boni fradelli et amizi tuto in paze amor et carità», quando vi sopraggiunse Lodovico Nicolich, il quale tosto incominciò a «meter tra li compagni erezia, zizanie et discordia». Ne seguì tra lo Stickl e il nuovo venuto una disputa, che dalla casa del prete si protrasse nella strada, dove tutta la compagnia usci, facendosi sempre più aspra. A un certo punto il Nicolich, irritato, gridò all'avversario: «Ti, nè quel asino qual te ha fato

[1] Da un fascicolo (probabilmente parte d'un libro perduto) contenente atti dell'ufficio vicariale del tempo del vicario Girolamo Serafino, esistente nell'archivio civico di Fiume.

non sii bono menzonarme. Chi sei tu? Tu sei fiol de vna p . . . »; poi avendogli l'altro replicato, il Nicolich gli andò «adosso de lo naso cum la mano»; poi, continuando lo Stickl a esortarlo con le buone a lasciarlo in pace e andarsene per i fatti suoi, «subito sfodrò la spada de ferro». Si svolse tra i due un duello, così narrato dal capocontrada: «Dito Lodovico me tirò vn drito per amazarme et io me reparai, et lo bon Lodovico me tirò vn altra stocada per amazarme et io reparai cum le mie arme de tal sorta che ge zbateti la spada de la man et ge ho dato vn poco su la testa, defendendo la mia propria vita[1]). Nè lo Stickl nè il Nicolich nelle loro querele rammentano altro il prete Tersatich, se non per dire che il diverbio era sorto in casa sua («in la casa del reuerendo sacerdote missier prete Francesco Tersatich»), ma del resto non è da essi nominato neppur tra i testimoni; quindi o egli non sarà stato presente alla scena, benchè sembri un po' strano che una compagnia di giocatori s'insedi nella casa d'uno «a zogar per vin et darse al piazer», assente il padrone di casa; o piuttosto, egli li avrà pregati a non fare il suo nome, preferendo non aver brighe coi tribunali. Del resto questa gente che va a giocare in casa d'un prete come in un luogo pubblico, quell'altro che, non chiamato sopraggiunge ad attaccar briga ci farebbero quasi credere che prete Tersatich tenesse un'osteria, o, almeno, vendesse in casa sua vino di qualche sua vigna, chè sappiamo come i cittadini fiumani avessero il diritto di vendere al minuto i loro vini.

---

[1]) Ivi. Così riferisce lo Stickl, dando tutta la colpa al Nicolich. Questi invece sostiene essere stato lo Stickl il primo a offenderlo col dirgli: «Tasi bestiola, tu non fai mai altro in ogni compagnia che scandali et custioni et tu sii vn vero tossicho. Sopra le quali parole — continua il procuratore di lui — esso Lodovico per deffender l'honor suo disse: Tu menti per la gola, anci tu sei ti quello che tu dici a me. Et cussì cridando insieme vsciteno fora per la porta di sopra de la dita casa, et essendo peruenuti apresso a la chasa de Persa Handerla, dito Eberle pose la mano sopra la spada con la qual era armato per voler sfodrarla. Il che vedendo esso Lodouico sfodrò presto etiam lui la sua spada et admenò. Tum dito Eberlo se reparò et admenando Eberle detti vna ferita al ditto Ludouico sopra la faza de la banda destra con effusion de sangue; doue admenò vn altra volta esso Lodouico, ma per esser li vna scalleta vrtò in quella et li cascò la spada de la mano, et piegandose per alzarla de terra, prestamente ditto Eberle admenò et ferrite lo ditto Lodouico per mezzo de la testa sopra el naso con gran effusion del sangue et incisione del naso....» Ciò ch'è confermato pure dalla relazione del chirurgo Pietro Bussott.

* * *

Ricchi possidenti e produttori di vini, che non sdegnavano di mettere in commercio, erano gli Agostiniani del convento di S. Girolamo, il quale fu ne' secoli andati un ente importantissimo e potentissimo nella vita pubblica e privata del nostro Comune. Sappiamo[1]) che il monastero possedeva parecchie case e terreni nella città stessa, orti e vigne nei dintorni e tenute considerevoli nella Carniola, e precisamente nei territori di Prem e di Guteneck, e nelle isole di Veglia e Besca. L'assalto e l'incendio de' Veneziani (1509) li aveva messi in fuga, ma, ritornata la calma, nel 1514 rientrarono nel loro convento, che aveva anch'esso molto sofferto dall'incendio, e si diedero a ripararne i danni. Il lavoro non fu breve, nè facile, ma l'energia e il senno del priore Giovanni Primossich la condusse a compimento nel 1543. Egli, che fra il 1523 e il 1560 fu più volte eletto priore, con una stretta economia e con affari fortunati restaurò le finanze del monastero, salendo a molta autorità e considerazione e ottenendo le lodi del padre Servuli — che per incarico della Reggenza aveva visitato il convento — il quale in una relazione del 29 giugno 1556 diceva di lui: «Ho trovato che il padre priore Giovanni Primossich ha amministrato onestamente i beni del convento, che nulla manca al culto divino nè al vitto de' frati, ch'egli ha fatto restaurare dalle fondamenta il cenobio e la chiesa, ampliare il cenobio stesso, costruire l'organo, il coro ed altre cose a gloria perpetua di Dio e a onore della religione».

Nè doveva essere una cosa tanto semplice l'amministrare a dovere i beni del convento; ci volevano attitudini di buoni commercianti per appigionare con vantaggio case e terreni, darli a livello, amministrar le decine e con permute vantaggiose accrescere i propri fondi e le entrate. E infatti tra gli avanzi del loro archivio troviamo tracce di molti di tali affari. Nè fu uno dei peggiori quello della cessione al Comune della casa sita nella piazza, presso la loggia, donata al convento nel 1484 dal capitano Baldassare de Durg, in cambio dell'esenzione perpetua dal dazio sul vino e per dieci anni da quello

[1]) S. Gigante: Gli Agostiniani del convento di S. Girolamo. In Bullettino della Deputazione fiumana di storia patria, Vol. I. 1910.

sugli animali. Questa casa, ceduta il 6 aprile 1532, fu poi fino al 1835 palazzo comunale.

Il 29 ottobre 1555 Ferdinando I donava in perpetuo ai nostri Agostiniani l'abbazia di S. Giacomo al Palo presso Preluca, l'odierna Abbazia, che quasi quasi portò loro più danno che utile. Il territorio dell'abbazia era piccolissimo: cinquecento passi di lunghezza per cencinquanta di larghezza; le vigne eran sterilissime e scavate a forza e se i coloni non vi avessero portato la terra sulle spalle, esse non avrebbero dato alcun frutto. Questa descrizione del nuovo possesso dava il priore Guglielmo da Monfalcone all'arciduca Carlo in un'istanza del 15 gennaio 1584, con la quale egli voleva muovere l'animo del principe a ridurre l'imposta di 50 fiorini che si pagava su quel piccolo territorio tutto sassi e abitato da soli tredici coloni, mentre il comune di Castua, che aveva cinquecento villici, campi ubertosissimi e produceva cinquecento doli di vino all'anno (il convento soli otto) non pagava più di venti fiorini d'annua imposta. E col comune di Castua, quasi sempre a cagione dell'abbazia di S. Giacomo, gli Agostiniani di Fiume ebbero continue liti. Risulta dagli atti del loro archivio che queste liti, incominciate l'ultimo quarto del secolo XVI, si protrassero fino a mezzo il secolo XVIII.

Il giorno di S. Giacomo era giorno di fiera e molta gente calava giù all'abbazia dai luoghi vicini, dando spesso cagione a tumulti. Anzi i Castuani vi venivano «co bandiere da campo e con piffari, co' ronche, spade e mille sorte d'arme, cossa in vero molto goffa che uenendo a cercar il regno di Dio, vengano armati, perchè co' humiltà si cerca, e no co sforzo, ancorchè l'euangelio dica quod violenti rapiant regnum, questo altrimenti s'intende»[1]). E ciò dava nuove cause ai litigi.

Bisogna sapere che per il lungo abbandono e l'incuria degli abati o il loro bisogno d'assistenza, il comune di Castua aveva a poco a poco usurpato la giurisdizione sull'abbazia; e negli statuti di esso si legge che nel giorno di S. Giacomo l'abate doveva dare alle guardie del comune un moggio di vino,

---

[1]) **Così in un memoriale del 1587 circa le molestie che il convento soffriva da parte dei Castuani.**

un quarto di bue e dodici pani; nella festa dell'ascensione, quando scendeva la processione dei Castuani, un moggio di vino e a ogni persona un pane; in una giornata da fissarsi tra il giorno di S. Michele e quello di S. Martino, era libero ai Castuani di raccogliere castagne nell'abbazia; ogni anno l'abate doveva dare ai giudici e al centurione di Castua uno staio di castagne per ciascuno in cambio dell'assistenza che ne aveva; nel giorno di S. Giacomo, infine, il precone di Castua riceveva da ogni osteria dell'abbazia quattro soldi e da ogni banco di ciliege un cesto di tali frutta[1]).

Passata l'abbazia in possesso de' nostri Agostiniani, il comune di Castua volle continuare a esercitarvi i diritti per lunga consuetudine acquisiti; quindi le liti continue. Però con l'andar del tempo a prezzo di concessioni reciproche i litiganti vennero a un accordo.

In occasione della fiera di S. Giacomo sorse nel 1579 un conflitto tra Castuani e Fiumani, che, come suol avvenire tra vicini, non si guardavan punto di buon occhio. Era intervenuto alla sagra anche il vicario di Fiume, il quale, come delegato del priore di S. Girolamo, si disponeva ad aprire il ballo, che in quella festa s'usava tenere all'aperto; ma gli si opposero il giudice e il cancelliere di Castua, sostenendo che quell'atto, come affermazione di signoria, spettava al rappresentante del loro comune. Il vicario naturalmente non era disposto a cedere, e ne seguì tra le due autorità un battibecco al quale ben presto parteciparono tutti i festanti, di qua i Fiumani, di là i Castuani, tutti riscaldati dal brusco vinello de' nostri colli, bevuto certo con poca parsimonia, sicchè la cosa finì in una zuffa generale, dalla quale però i Fiumani pur si ritirarono a tempo. Da questo fatto ebbe origine una festa popolare tenuta da allora in poi ogni anno il giorno di S. Giacomo ai «Pioppi», a poca distanza dal confine istriano, festa di cui anche oggi si continua la tradizione. Negli anni avanti, prima della zuffa del 1579, i Fiumani frequentavano in gran numero la sagra dell'abbazia, e nel ritorno, alla sera, erano attesi dai parenti e amici ai Pioppi, dove si compiva la festa. Ma dopo quel fatto «che forse

[1]) Kobler, I. pag. 166.

fu corona di anteriori discordie — nota il Kobler[1]) — i Fiumani cessarono di andare in quel giorno all'Abbazia, ed invece andavano nelle ore pomeridiane ai pioppi di Rečice, e vi rimanevano fino a tarda ora in festa popolare, ove i contadini ballavano il *tororò*».

E poichè si parla di Castua rammenterò ancora un'antica usanza che, semplificata alquanto, si conserva anche ai dì nostri. Ne parla il Valvasor nella sua opera più volte citata, alcune pagine della quale riferentisi a Fiume furono pubblicate in traduzione italiana nell'*Almanacco fiumano per gli anni 1859 e 1860*.

«Nel mercoledì delle Rogazioni — così l'anonimo traduttore — si tiene processione memorabile. La quale, partita dalla chiesa di S. Elena di Castua, con un Canonico di Castua e due Sacerdoti alla testa, si reca in pellegrinaggio alla B. V. di Tersatto in memoria di gragnuola patita, sicchè è antico l'uso. Alla processione, prossima che sia a Fiume, vanno incontro i due Giudici, signori e popolo molto, il parroco con gli stendardi; gli sbirri cantano colla processione, e così si va al Duomo. Poscia i Castuani vanno al palazzo del Comune ad un rinfresco di vino, pane ed insalata dato dai Fiumani. Consumata la quale lordano di vino ed olio i tappeti e le cortine, asciugandovisi le mani sucide d'olio. Avvenne che i Fiumani volessero dare loro altrove il rinfresco, ma non si adattarono e vollero continuare l'uso antico. E giunta la processione di ritorno al sito di ricevimento, accompagnata come ricevuta, i Castuani li accomiatano regalando loro delle uova, che ebbero in regalia dai villici dinanzi le cui case passò la processione venendo da S. Elena».

Causa continua di questioni e discordie tra i due comuni vicini era l'incertezza dei confini che, a quanto pare, venivano anche spostati arbitrariamente o da singoli proprietari interessati o anche dalle autorità stesse, finchè nel 1554 per ordine di Ferdinando I furono definitivamente fissati.

Nell'autunno del 1544 per comando dei giudici rettori di Fiume, Tomaso Giacomini e Antonio Rossovich, erano state

---

[1]) Vol. I. 166-167.

abbattute certe croci, certo poste dai Castuani, che segnavano il confine tra i due territori; e ciò forse perchè ai giudici sembrava che chi le aveva poste avesse allargato un po' i confini a proprio vantaggio. Si noti che il capitano di Fiume d'allora, Gaspare Ritschan[1]), era pure capitano di Castua e quindi doveva trovarsi alquanto a disagio in mezzo a quei continui litigi, tanto più che i Castuani, sembra, ritenevano ch'egli parteggiasse per i loro vicini; anzi l'accusarono d'aver dato lui l'ordine d'abbattere le croci di confine.

Tutto il fatto è registrato nel libro del cancelliere Guarino Tranquilli a pag. 23 (verso) in data 18. XI. 1544.

Il capitano invitò a Fiume sotto la loggia, alla presenza de' giudici, di più consiglieri e d'altri «probi viri», il giudice di Castua Tomaso Srachoperich, perchè ripetesse le parole dette a Castua presenti Nicolò della Torre, capitano di Gradisca, Bolfano Lamberger e Giacomo Rasnichar (Raunacher?). E il giudice Tomaso rispose: «Signor capitanio, io ho ditto cussì. Ve diria certe parole, se la Vra Signoria non si uol corozar (?); voli che dica cum vra licentia? Et Vra Signoria me disse: Di' che uoi dire. Et cussì io Tomaso comenzai dir: Ho inteso cussì de vno cittadin, che hauè comandato al vostro fante Rosso et ad altri dui homini apresso de lui, comandandoli sotto pena de L 50, che vadino romper le crose ali confini. Et per questo ue hauemo in suspetto perchè seti Rizzano[2]). Et dissi io a quel nostro cittadin: Non credo che questo sia cussì. Et a me Vui, Magn. Signor Capitanio, disesti: Questo non se trouarà mai. Voglio che mi mostrè questo tal omo qual vi ha ditto questo. Se anche non me lo mostrerai, dirò che da te solo sono ditte queste parole. Et cussì essendo a Voloscha io menai dauanti la Vra Magnificentia a Bernardin Sebenich (o Sebellich?), ditto Faganello. Et cussì io disse a vui, mag. signor capitanio: Ecco el homo da cui ho inteso tal parole. Et cussì ditto Faganello confessò dauanti el satnico de Castua Iacomo Poscich. Et quela

[1]) Nel libro del cancelliere è detto Rezzan, o Rizzan, ma in un atto da lui stesso firmato si legge Ritschan.

[2]) Potrebbe essere il nome del capitano ma potrebbe anche voler dire «fiumano».

tal Vui Mag. Signor capitanio disesti a me: Tomaso, va cum dio che honoreuolmente te hai excusato. Et che li a Voloscha a replicato dicendo esso Faganello, che ha inteso tal parole da magistro Zane Xlepzaro, che il signor capitanio ha mandato a Schurigna dal suo fiolo, comandandoli che andasse a romper le croxe, et che 'l suo fiol ha possuto farlo, quando li è stà comandato».

Lo Xlepzar avrebbe dette queste parole in casa del prete Giovanni Maurich. Messo a confronto col Faganello, replicò a questo: «Non è cussì come tu dice, perchè lì è stato presente missier prete Zuane Maurich. Tu, Bernardino, al mio domandar me respondesti che 'l mio fiolo era andato romper le croxe. Quando io te diceua, per che cason Zan Benich cercha piar mio fiolo; lui ha podesto andar perchè li Signori ge a comandato; io non ho ditto che 'l signor capitanio li ha comandato; como sia domandato prete Zuane Maurich».

Il prete interrogato a sua volta rispose aver detto lo Xlepzar in casa sua, parlando col Faganello e col satnico: «El mio fiolo ha possuto andâr, quando li Signori zudesi et altri del Consiglio li hanno comandato». Nè nominò punto il capitano.

Si volle udire anche il satnico di Castua Giovanni Poscich il quale depose: «Vene lì a casa de Maurouich esso magistro Zuane Xlepzar et disse: Dio ve ajuda; — poi disse: Io ci darò licuffo per bona venuta; — et dette doi soldi per vin. Et prete Zuane dette vn soldo, dicendomi cussì esso Zuane Xlepzar: Satnico, io te prego, charo satnico, perchè manaza Zuane Bencich a mio fiolo, che lo mio fiolo non è in colpa nè pocho nè assai? Prega esso Zuane Bencich che lo lassa in paxe, perchè esso mio fiolo è vn homo subito: o lui amazara qualche vno ouero esso serrà amazado». Poi esso magistro Zuan Xlepzar me disse lì a la tolla che essendo esso magistro Zuane a Schurigna, vene da lui Rosso, fameio de signor capitanio et Curilich et Quarsan de Schurigna et Zlogil, pregando a esso magistro Zuane, che li douesse dar el suo fiolo, et che esso Rosso li ha fato pena L 50 da parte de li signori iudici Et cussì esso Zuane ha dato el suo fiolo... Non ha menzonato Xlepzar che esso Rosso da parte del signor capitanio habi fatto

tal pena, se non da parte de li signori zudexi et conseio de Fiume».

Dopo queste testimonianze, che liberarono il capitano di ogni sospetto, Bernardino Sebenich alias Faganello, che col suo parlare avventato era stato la causa che il capitano fosse apparso in cattiva luce presso i Castuani, fu condotto in castello e posto «in compedibus vt discat dicere veritatem et quod ibi maneat vsque ad aliam deliberationem».

V.

IL COMMERCIO.

DECADENZA DEL COMMERCIO — IL COMMERCIO DEGLI SCHIAVI — NAVI: LORO PREZZI E LORO NOLI — MARINAI — NAVI ABBANDONATE — PASSEGGERI ENERGICI — MERCI — GRANO E DISPOSIZIONI CIRCA LA VENDITA DI ESSO — LA VENDITA DEL MIELE; DELLA LEGNA — PROIBIZIONE DI COMMERCIO CON QUELLI DI GROBNICO E DEL VINODOL — ALTRI DECRETI DEL CONSIGLIO — IL PORTO — LE STRADE.

Il commercio, che al tempo dei conti di Walsee era stato tanto florido, in sullo scorcio del secolo XV andò decadendo e fu quasi nullo nel cinquecento, riducendosi soltanto a sopperire ai bisogni della popolazione. Di quel vivo commercio di transito tra la Carniola e l'interno dell'Austria in generale e i porti italiani dell'Adriatico s'era perduta ogni traccia.

Cause di questa decadenza furono le invasioni turche, la guerra tra gli Absburgo e Venezia e le piraterie degli Uscocchi.

I Turchi, signori di tutta la penisola Balcanica, a incominciar dall'ultimo quarto del secolo XV, presero a fare frequenti incursioni nella Croazia, spingendosi anche nel Carso e nella Carniola; e benchè non molestassero direttamente la nostra città, ch'era discretamente munita, pure erano un pericolo e una minaccia costante al suo commercio terrestre con la Carniola, donde, come sappiamo, i mercanti fiumani importavano ferro e pellami, per esportarli poi specialmente ne' porti pontifici. Questo commercio quindi dovette cercarsi un altro scalo, dove fosse più facile e meno pericoloso il trasporto delle merci dall'interno. A ciò parve corrispondere Trieste, meno esposta al pericolo turco, e ch'era riuscita ad assicurasi particolari vantaggi dai sovrani.

Così nel 1489 l'imperatore Federico III ordinava che tutto il commercio de' suoi paesi diretto all'Italia dovesse far capo a Trieste e nel 1493 vietava di ammettere negli stati austriaci olio estero, che non avesse toccato la dogana di Trieste o di Duino. Questi privilegi venivano nel 1517 confermati dall'imperatore Massimiliano. Tre anni dopo, il 27 luglio 1520, l'arciduca Ferdinando, il futuro imperatore Ferdinando I, disponeva: «Essendochè per le frequenti invasioni dei Turchi e per altre avversità i negozianti abbandonarono la strada ed il porto di Fiume, che erano soliti frequentare, ed avendo Noi da ciò sen-

sibile danno per seguita diminuzione dei proventi, abbiamo determinato, che venga abbandonata quella via di terra e di mare, e che le merci vengano dirette a Trieste, ove la nostra dogana esigerà il solito dazio di merci, come lo esigeva in Fiume». E ciò veniva confermato dallo stesso Ferdinando con un'altra patente nell'anno 1552[1]).

A lenire i danni sofferti dalla città per gli assedi, saccheggi e incendi fatti dai Veneti, l'imperatore Massimiliano, in riconoscimento degli spontanei e fedeli servigi prestati, con diploma del 2 gennaio 1515 le conferiva il titolo di «fedelissima» e le riconosceva il diritto della fiera di S. Giovanni Battista, concessole nel 1444 da Ramberto III di Walsee, e gliene concedeva un'altra da tenersi nel giorno della natività della Beata Vergine[2]). Ma si capisce che anche queste due fiere poco avran potuto giovare al commercio, specialmente poi al tempo delle piraterie degli Uscocchi, quando il blocco posto da Venezia al Quarnero paralizzava ogni scambio. Però poco c'è da dire a questo proposito, pure sfogliando i libri dei cancellieri di quell'epoca troviamo notizie non prive d'interesse circa il commercio e le usanze commerciali d'allora.

Un commercio di cui non troviamo traccia nel quattrocento — a meno che sotto le *res prohibitae a sacris canonibus* che Nicolò de Barnis aveva caricate nella sua nave l'estate del 1453 non s'abbiano a intendere schiavi[3]) — era quello appunto degli schiavi, del quale abbiamo parecchie notizie nel libro del cancelliere Tranquilli. Si tratta specialmente di Turchi, autentici o fatti passare per tali, catturati dagli Uscocchi e venduti o a Segna o a Fiume. Conosciamo già l'odissea di quella fanciulla sedicenne di Lesina, Caterina Banovich, che, rapita dagli

---

[1]) Kobler, II. 73.

[2]) Nel libro del cancelliere Tranquilli a pag. 16 (verso) si fa menzione d'una fiera della Madonna d'agosto (che si tiene ancor oggi). Si tratta d'una debitoriale di Zaneto di Stefano di Coralo da Brescia abitante in Fiume verso Andrea Petener abitante d'Udine (27. VI. 1544). Zaneto promette «dar et pagar al sopraditto m. Andrea a questa fiera di la madona di augusto proxima, che vien la qual fiera adì 15 augusto». Questa sarebbe dunque una terza fiera, ma forse non era «libera e franca» come le altre due e non ci consta nulla circa la sua origine.

[3]) *Gigante:* Fiume nel quattrocento; pag. 110.

Uscocchi nella sua isola natia, fu da essi portata a Segna e data a Francesco Possedaria, il quale poi la vendette per 14 ducati a Francesco Supino, pugliese, dichiarando ch'ell'era turca.

Da uno strumento del 10. II. 1545 risulta che il vicario Martino Bondenari aveva incaricato ser Antonio Drascovich *emendi vnum puerum turcham seu murlachum non batizatum in partibus turcharum captiuatum ab Uschochis habitantibus Segne pretio honesto; releuandum per ipsum d. vicarium pro famulo suo*[1]. E il Drascovich gli vendette *vnum puellum nomine Drachiesum* di circa otto anni da lui comperato a Segna.

Anche Marcello Capuani, vicario di Trieste, s'era rivolto a Fiume per aver alcuni schiavi. Egli aveva incaricato di sbrigare l'affare il mercante fiumano ser Giovanni Spiciarich, il quale, mediante il consigliere Tomaso Giacomini, aveva conchiuso il mercato con Giorgio Catalenich. Questi s'obbligava di spedire a Trieste due fanciulli e una fanciulla, maomettani, fissandone il prezzo a 40 ducati, de' quali lo Spiciarich gli diede anche una caparra. Ma poi il Catalenich, sul più bello, si rifiutò di consegnare gli schiavi; per il che l'altro versò tutto il prezzo all'ufficio del cancelliere, chiedendo che il venditore venisse costretto a mantenere i patti. Questi, citato dal cancelliere a prendersi il denaro e a consegnare gli schiavi, non volle più saperne di cederli a quel prezzo, da lui detto per errore, perchè a lui la fanciulla era costata 16 ducati e i due fanciulli 18 l'uno e l'altro 14. Quindi, non essendo giusto ch'egli patisse un danno, se lo Spiciarich voleva avere gli schiavi, glieli pagasse quanto valevano. E così, non volendo il compratore pagare di più, l'affare fu stornato[2]).

Anche dall'Italia si faceva ricerca di schiavi turchi a Fiume. Girolamo Bono, fattore di ser Gianadrea Masinada, a quanto pare pugliese, comperò nell'ottobre 1545 a Segna, due schiave turche, facendogli da mallevadore il fiumano Giorgio Carsul. Le due schiave, che il Bono doveva condurre al suo mandante, in attesa della partenza avevano ricevuto alloggio nella taverna di Luca Fornarich da Tersatto, dove forse dimorava anche il

---

[1]) Lib. Civ. III. pag. 82 (verso).

[2]) Lib. Civ. III. pag. 232.

Bono. Ora una sera, nell'assenza di lui, si presentò al taverniere un tal Martino, accompagnato da molti altri, probabilmente Uscocchi, il quale, asserentesi servo del bano di Segna, portò via a forza le due giovinette turche[1]). Non si sa se ciò fu fatto, perchè il Bono indugiava a pagarne il prezzo, o se piuttosto egli non volesse saperne di pagare, dopochè le schiave gli erano state rapite. Il fatto si è che il mallevadore Carsul lo molestava continuamente tanto che finalmente il capitano Gaspare Ritschan, probabilmente sospettando che il ratto fosse avvenuto per opera degli stessi Uscocchi che avevan venduto le schiave, per tenersi così la «merce» e il denaro e forse ritenendo partecipe della cosa anche il Carsul, gli fece dire: «Charsule, el ti se fa noto da parte del sig. capitanio et de tuta la comunità, se per cason de Hyeromino Bono, factor de Ser Zanandrea Maxinada, lo qual tu molesti per certi schiaui, intrauenisse qualche represaija o rettentione de alcuno fiumano ouer habitatore in la terra de Fiume o alchun subdito del signor capitanio, sì in Vinodol come in Puglia et in altri loci, che tu, Charsule, tuto el dano spese e interesse pagarai cum li tui propri beni et oltra di questo serai punito et castigato in persona tua[2])».

Da ciò sembrerebbe che il Bono avesse protestato energicamente e minacciato di rappresaglie; certo è che il capitano temeva di qualche complicazione, ch'egli voleva a ogni costo evitare, perchè in quel tempo la città doveva essere esposta a qualche pericolo d'assedio, come ce l'attesta un proclama del 21 ottobre di quell'anno intimante *quod vnusquisque ciuis et habitator Fluminis habeat tenere preparata arma sua et netare sclopetos et se esperire in trahendo cum dictis sclopetis absque tum damno alicuius domus et persone sub pena librarum 25 paruorum*[3]). Egli quindi il 29 ottobre s'obbligava di risarcire

[1]) Lib. Civ. III. pag. 290 (verso).

[2]) Lib. Civ. III. pag. 296 (verso).

[3]) Ivi, pag. 292 (recto). — Altri indizi ancora che la città in quei tempi era esposta a qualche pericolo: l'11. VIII. 1546 il capitano ordinava ai capicontrada di vigilare se, com'era l'ordine, un consigliere stesse la notte sotto la loggia, ciò che avveniva in casi di pericolo. (L. C. pag. 442 recto). Una settimana più tardi soldati spagnuoli eran di passaggio per Fiume, nella qual occasione erano spariti due cavalli presi a nolo da essi. (L. C. III. pag. 448, 470). Eran forse milizie che Carlo V mandava in Germania per combattervi la Lega Smalcaldica? Può darsi che i Fiumani si guardassero dalle «requisizioni» di questi «amici».

del proprio il Bono, se fino alla sera della domenica seguente, questi non fosse rientrato in possesso delle due schiave[1]).

Persino mercanti veneziani, e proprio nel periodo delle lotte tra la Repubblica e gli Uscocchi — come ho già accennato — trafficavano con questi per averne schiavi turchi ch'essi poi rivendevano. Sappiamo d'una società stretta il 3 giugno 1588 a Venezia tra Giov. Ambrogio Benedetti e Gianadrea Dernice allo scopo di «andare in le parti di Segna, et luoghi circonvicini del Ser. mo Arciduca Carlo d'Austria per compra di schiavi[2])». Impiegarono nella società 400 ducati ciascuno, obbligandosi il Benedetti di mettersi in viaggio per trattare lui tali affari, mentre il Dernice vi contribuiva soltanto con la sua parte di capitale.

Però il commercio degli schiavi non veniva sempre permesso o tollerato e conosciamo già proclami del Consiglio che proibivano di portare a Fiume schiavi e in generale cose avute dagli Uscocchi. E di tali proclami dava fuori anche il Senato veneto. Infatti un testimonio chiamato a deporre in una causa che si trattava a Fiume il 2 marzo 1546 affermava aver inteso «da assaissime persone a Venetia che è sta fatta la crida che chi menarà schiaui et se serà preso el nauilio che il patrone sia impichato per la gola[3])».

* * *

Le navi più usate allora dai nostri mercanti, quelle di cui si trovano cenni più frequenti ne' libri de' cancellieri di que' tempi, erano il *naviglio*, detto anche *grippo*, e la *marciliana*, navi queste di media grandezza, poi il *grippetto*. Abbiamo notizia di grippi grossi della portata d'ottocento staia e di minori che non oltrepassano i dugento, di marciliane la cui portata variava da quattrocento a seicento staia, di grippetti e barche, di cui non conosciamo la capacità ma che si capisce dover essere state di proporzioni modeste. Di alcune navi conosciamo anche i prezzi.

---

1) Lib. Civ. III. pag. 300 (recto).

2) *Pompeo Molmenti:* La storia di Venezia nella vita privata, — Bergamo — 1906; vol. II. pag. 642.

3) Lib. Civ. III. pag. 375 (verso).

Il 20 febbraio 1525 Battista Pasquini, tutore e curatore degli eredi del quondam Antonio Pasquini, vendeva a Gianantonio Biondo di Ferrara, procuratore del nobiluomo Girolamo Sestola detto Coia, pure ferrarese, un *navigium siue grippum* della portata d'800 staia al prezzo di 222 ducati da lire 6 e 4 soldi[1]). Il 18 gennaio 1528 Matteo detto Peverada da Pago, che s'era trasferito a Pola, vendeva per 25 ducati la metà d'un grippo di 200 staia a Gaspare Fantaguzzi da Cesena[2]). Il 19 marzo 1529 Antonio Painon, abitante di Veglia, vendette a Giovanni Manara, spagnuolo, una marciliana di 410 staia, che egli possedeva in società con Giovanni Cicuta, *cum omnibus suis armisiis et correditis et schiffo*, al prezzo di cento ducati[3]). Un'altra marciliana di 500 staia fu venduta il 12 luglio 1531 da maestro Paolo calafato, consenzienti i di lui fratelli Antonio e Andrea, a Battista Carmileo per centoventinove ducati e mezzo[4]). L'anno medesimo il 6 agosto, Simone da Traù vendette a Nicolò Ferduzzi d'Ancona un suo *grippetum liberum et francum cum uello, duobus ferris, una gumina et uno liboro arboro, ... et sex remis* al prezzo di quindici ducati e mezzo[5]). Lo stesso Nicolò Ferduzzi comperò pochi giorni dopo, 21 agosto, da Antonio Toporischich la metà d'una grossa marciliana capace di 600 staia e ciò per 97 ducati e 9 soldi; e il 28 agosto da Gianantonio Biondo da Ferrara per 23 ducati la metà d'una marciliana più piccola[6]). Infine il 31 dicembre di quell'anno Marco di Cola di Pietro vendette a Giorgio Belletich, procuratore del proprio figlio Bartolo, e a Pietro Diffich da Buccari, socio di lui, al prezzo di vent'un ducati un suo grippo[7]).

Abbiamo notizia anche del prezzo d'alcuni noli. Il 17 gennaio 1545, in Trani, Francesco Fronzo da Pesaro noleggiava la marciliana di padron Zoane di Piero Grandi da Fiume alle seguenti condizioni: «... ditto patrone prometti dar la sua mar-

[1]) Lib. Civ. II. pag. 5.
[2]) Ivi, pag. 65 (recto).
[3]) Ivi, pag. 89 (verso).
[4]) Ivi, pag. 107 (recto).
[5]) Ivi, pag. 110 (recto).
[6]) Ivi, pag. 111 (recto).
[7]) Ivi.

ciliana ben stagna et accoridata cum sufficiente pajolo, cum homini cinque computata la persona del patron, quale marciliana al presente se troua carcha cum carra vinti cinque de grano in lo porto di trani chargato per ditto m francesco fronzo, quale patron prometti cum primo bon tempo far vella et andar a dritura al viazo di latexana et zonto serà in ditto loco, lo habia ditto m francesco a dischargarla in zorni cinque de stalia, et non discargandola in ditto tempo, el ditto patron debia hauer per sua stalia ducati duj per ciaschuno zorno, declarando che li ditti zorni cinque se intenda zorni vtilli. et ditto patron schargato che hauera li ditti carra 25 de grano ben conditionati deba hauer vadagnato libre decidotto per ciaschuno carro di suo nollo et ditto m francesco prometti darli al ditto patron per sua portata tomini[1]) decidotto de ditto grano per ducati dodezi porto in nauilio, doue tanto mancho li hauera di pagare el suo nollo zoe per carra 24½ quale dinanzi li haue da far boni sopra li nolli pero la mercanzia salua in terra et più el ditto m Francesco li da in prestito di contanti ducati diexi correnti quali li ha a far boni tuti a conto de nolli, pero salui in terra, et per cautella di tute dui le parte, jo dominicho Mertignon ho fatto lo presente nolizato di mia propria mano di voluntà di tuti dui le parte sottoscripto di man di ditto m francesco fronzo et di ditto patron, et per lui per non saper scriuere sottoscritto di man di m luca di rossi di bergamo habitante in Fiume, et dichiarando a chi contrauenira al presente nolizato sia tegnuto a ogni danno et interesse di farlo bono a chi oseruarà il presente nolizato luna parte alaltra e laltra alaltra[2])».

L'anno avanti, nel 1544, Vincenzo Tarmignon da Venezia padrone d'una marciliana *cum vella quadra* aveva caricato per conto di Gabriele Bitonto, abitante di Fiume: «Bige sei de cerchi... Butti da oglio vojide noue... Item tolle n.° 700. Item choxulci de passa vno e mezo n° 326. Item choxulci de passa 2 n° 250. Item chosulci de passa dui e mezza n° 104.

[1]) Dev'essere una corruzione di «tomoli». Il tomolo di Napoli era capace di 55 litri.

[2]) Lib. Civ. III, pag. 102 (verso).

Bucharelli de passa 3 n° 220. Chosulci de passo quatro n° 42. Travi comuni de passo quatro n° 45. Traui comuni de passa cinque n° 170». Il Tarmignon doveva portare il carico a Bari a Raffaele Bitonto, fratello di Gabriele, al nolo di 53 ducati e un quarto da 10 carlini l'uno[1]).

Antonio da S.ta Croce in quell'anno stesso aveva avuto per nolo d'una sua «barcha de peata» da Fiume a Cesena, probabilmente toccando anche altri porti, perchè tutto il viaggio durò un mese, 20 ducati[2]).

Come vediamo il nolo della nave o veniva pagato tutto in contanti o il mercante che la noleggiava ne pagava solo una parte, lasciando parte della nave a disposizione del padrone che vi poteva caricar mercanzie per conto proprio. Talvolta poi il padrone riceveva in conto di nolo un percento prima stabilito. Così in uno strumento del 26 giugno 1545 Donato de Rossi da Bergamo abitante a Fiume e Girardo da Cittadella, commesso di Lodovico Stanga di Barletta, noleggiavano la marciliana di Zuan Coroneo per «cargar legnami qui a Noui sotto la jurisdiction de li signori franchopani». La nave doveva essere caricata «de bona stiua quanto potra leuare» poi «partirse a la volta de barleta cum primo bon tempo... Et che zonto a saluamento a barleta dischargati essi legnami, se intenda hauer vadagnato lo ditto patrone ducati cinq... per cento, et al presente esso S. donato cum ditto S. Girardo debeno al ditto patrone al bon conto del ditto nolo ducati diesi[3])». Il percento non si legge bene: cinquanta sarebbero forse troppi, ma cinque mi paion troppo pochi.

Anche a quei tempi si cercava di guadagnare il più possibile, quindi qualche padrone sopraccaricava il suo legno per averne più utile, tanto da sollevarne talora proteste de' marinai che si rifiutavano mettersi al rischio di perder la vita. A questo proposito è interessante una protesta d'un tal Elia di Nicolò marinaio contro il padron Giorgio Spatario[4]). «Zorzi

[1]) Lib. Civ. III. pag. 244 (recto). Chosuki e bucharelli son sorte di legnami; il carlino equivaleva a circa 42 centesimi.

[2]) Ivi, pag. 327 (recto).

[3]) Ivi, pag. 200 (verso).

[4]) Ivi, pag. 391 (recto).

— egli dice — a mi non pare che la stiva de li traui quelli che hauete chargato in la vostra barcha non e licita per hauer serado la sentina, la qual vuj podeui non serar habiando del mio legname menato et vedando io hauer nolizato altro nauilio doue si puole cargar el legname grando. Et vuj non haueti curato ma haue volesto cargar a vostro modo. Et la arte del mare vole che la sentina sia libera tanto in nauilio grando quanto in nauilio picolo. Pero non voglio andar perder la vita mia cum vuj et cum mio fiolo et la mia roba: perche io conosco quello fa il mare et pretendo andar cum altro nauilio et voglio descargar dal ditto vostro nauilio quello e mio, e cussi mi rechedo che lo dobiati discargar ouer afranchar la sentina. Altramente vi protesto de tuti danni spese et interessi che potriano occorrere tanto a mi quanto al mio fiolo et ala ditta mia roba. Offerendomi casu quo vuj voli afranchar la sentina et far bona stiua chel nauilio sia seguro et non suffocado che sum prompto et aperichado andar con vuj. Et casu quo cussi impedita la sentina intrauenisse qualche cossa al vostro nauilio, jo non sum per sottojaser ad alchun periculo ne danno, et per tempo vi fazo el motto che ale vostre spese dobiati trouar in loco mio altro marinaro qual volite, perche io lauo le mane che non me impazo ne voglio andare cum el vostro nauilio qual non ha la sentina libera, ma pretendo andare siguramente cum altro nauilio».

Parrebbe da ciò («habiando del mio legname menato et vedando hauer io nolizato altro nauilio doue si puol cargar el legname grando») che talvolta qualche mercante per far meglio i suoi affari e per risparmio di spesa s'arruolasse come marinaio nella nave che portava le sue mercanzie. Altre volte i marinai sono presi a mese, altre per un singolo viaggio. In tutti i casi stipulavano col padrone della nave regolare contratto, fissando le condizioni alle quali erano disposti a mettersi al suo servizio. Di quanto venissero pagati i marinai possiamo farci un'idea da un singolo caso che conosciamo. Antonio da S.ta Croce in quel suo viaggio a Cesena, di cui s'è parlato e che durò trenta giorni, aveva assunto come marinaio Giorgio Schiavon, promettendogli quale mercede un terzo del nolo ch'era di 20 ducati.

Se un navigante trovava qualche nave abbandonata, sembra che avesse diritto di tenersela, se nessuno la reclamava. Presentandosi però il proprietario, o altri avente diritto a richiederla, essa doveva venire stimata e chi l'aveva trovata riceveva metà del valore. Ciò risulta da una lettera di Simonetto da Bergamo al suo procuratore Guglielmo di Fiandra. Simonetto avvertiva (dicembre 1545) il suo «carissimo e bon compare» d'aver trovato una barca «fondada» che gli mandava per mezzo di Zuane pescatore, mentr'egli proseguiva il viaggio. Lo pregava di farla tirare in terra, di denunciarla all'ufficio del cancelliere e tenerla in custodia fino al ritorno di lui, Simonetto; nel caso che qualcuno venisse a richiederla, la facesse stimare, trattenedosi metà del valore *secondo la legge*. Nella barca c'era l'«albero cum l'antena, la vella trista et li soi gomeni[1])».

E, restando ancora tra naviganti, riferirò un caso toccato a un padron di nave veneziano, che ci dimostra come il padrone, non soltanto a cagione del tempo o di qualche sgradito incontro con pirati, non fosse sempre sicuro d'arrivare al porto verso il quale veleggiava, ma dovesse tenere conto anche delle bizzarrie de' passeggeri che aveva a bordo. Nell'aprile del 1546 Vincenzo de Marin da S. Lorenzo, abitante a Venezia, navigava sul Quarnero con un carico di 200 staia di grano per Veglia. Vicino a Punta Negra fu fermato da due brigantini veneti armati, che dopo averlo interrogato sugli scopi del suo viaggio, gli fecero giurare che sarebbe andato direttamente a Veglia a scaricarvi il grano. Egli giurò. Ma non l'intendevano così i 18 tra passeggeri e mercanti ch'eran sulla nave, i quali volevano prima essere sbarcati a Fiume, poi padron Vincenzo se ne andasse pure a Veglia. E così semplicemente «como son stato supra Fiume — narra egli — mi tolsero timon. E quando io comenzai drizar la mia vela a la volta di Veglia, mi assaltorno tuti cum dir noi ti amazeremo, se tu non vaj a Fiume». E il povero padron Vincenzo, tra la paura delle autorità venete se non osservava il giuramento fatto e la paura del pericolo immediato delle serie minacce de'

[1]) Lib. Civ. III. pag. 335 (verso).

suoi passeggeri, cedette a questi, ma giunto a Fiume volle «vna fede como non sono venuto di mia bona voluntà, ma per forza». Il bello si è che tra i passeggeri c'erano alcuni romei e il padre francescano Giorgio Spanich custode della Corbavia, il quale, testimoniando a favore di Vincenzo, confessò candidamente d'essere stato egli pure tra coloro che lo avevano minacciato di gettarlo in mare o ucciderlo[1]).

* * *

Il libro del cancelliere Tranquilli ci dà pure notizia di qualche affare. Si tratta di carichi di fichi secchi importati dalle isole e dalla Dalmazia pagati da 7 a 10 ducati il migliaio[2]), d'olio dalmato a soldi 8 ungari la libbra[3]) e italiano a 40 ducati il migliaio[4]), di miele «con cirume» a 20 ducati il migliaio[5]), di frumento[6]); poi di qualche cassa di cotone pagata 38 lire il centinaio[7]), di legnami di varie specie e prezzi, come abbiam già veduto, di ferro a 14 e 15 ducati il migliaio[8]), di salnitro a 54 ducati il migliaio[9]) e così via. Si tratta in generale di quantità mediocri di merci che per lo più servivano per uso della città. Circa il frumento, come già nel quattrocento, anche ne' tempi che stiamo trattando il Consiglio curava che i cittadini potessero averne a sufficienza e a prezzi modici e che non venisse esportato dalla città. Così il 28 novembre 1544 permetteva a Giambattista della Fetta di vendere il suo frumento al prezzo ch'egli aveva proposto, però *solummodo ciuibus habitatoribus terre Fluminis et non alienis*

---

[1]) Lib. Civ. III. pag. 416.
[2]) Ivi, pag. 1 (verso), 12 (recto).
[3]) Ivi, pag. 10 (recto).
[4]) Ivi, pag. 361 (recto).
[5]) Ivi.
[6]) Ivi, pag. 381 (recto), 413 (recto).
[7]) Ivi, pag. 8 (verso).
[8]) Ivi, pag. 32 (recto), 361 (recto).
[9]) Ivi, pag. 361 (recto). Salnitro aveva nel suo magazzino a Fiume Ettore Petrarca. Il 10. IV. 1546 egli protestava contro Filippo Fermani da Fermo che gli aveva fatto «bolare» (sigillare?) il magazzino, senza ch'egli ne sapesse la causa, sicchè non potè mandare a suo padre Filippo che allora si trovava a Lubiana due some di salnitro che questi vi aveva vendute; dovette pure rinunziare ad altri affari. (Lib. Civ. III. pag. 412).

personis[1]), disponendo a favore di lui che, se anche venisse introdotto in città dell'altro frumento, questo non potesse essere messo in vendita fino a tanto che il della Fetta non avesse finito di vendere il suo. Sappiamo poi che i mercanti di biade, prima di metterle in vendita, dovevano dichiararne il prezzo alla cancelleria del Comune per ottenerne l'approvazione[2]). Anzi il 12 marzo 1546 il Consiglio decretava una multa di 25 lire contro i mercanti che vendevano biade, *strabalzando ea de magazeno in magazenum et accrescendo pretia*[3]). L'anno avanti (18 marzo 1545) in tal pena era caduto il della Fetta. Alcune massaie (Nicolina d'Agostino Paflovich, Caterina moglie di Giovanni Bastasiovich, Orsola Prelovrecena e Margherita Clizcova) si lagnarono contro di lui al vicario che mentre il giorno avanti egli vendeva il grano a 52 soldi lo starolo, quel giorno nel medesimo magazzino lo vendeva a 54. Il mercante chiamato a render ragione di quest'aumento arbitrario di prezzo, col quale egli cozzava contro un deciso del Consiglio decretante 50 lire di multa contro chi, incominciato a vendere il grano a un certo prezzo, lo vendesse poi, in quel medesimo magazzino a un prezzo maggiore, rispose che si trattava di due partite di grano acquistate da lui separatamente e costituenti il carico di due battelli diversi; la prima partita la vendette a 52 soldi lo starolo, poi, esaurita il giorno avanti quella, incominciò a vendere l'altra a 54 soldi; prezzo ch'egli del resto aveva annunziato regolarmente alla cancelleria, ottenendo anche la licenza dei giudici. E i giudici, chiamati a testimoniare, confermarono le parole di lui. Ma Andrea, bastasio, che con altri compagni aveva scaricato quel frumento depose: «Vltimamente, quando portò Simon Suignerich frumento a Ser Battista, jo con li compagni lo hauemo portato al magazen soto la casa che fo de Ser Sabastiano del Bene, doue era vno mucho de frumento, et cussì sopra quel mucho hauemo messo el frumento preditto del nauilio de Simon Suignerich et del tuto frumento fo fato vno mucho solo». E il precone An-

---

1) Lib. Civ. III. 27 (recto).

2) Ivi, pag. 2 (recto).

3) Ivi, pag. 381 (recto).

tonio depose aver egli, a istanza del della Fetta, proclamato che in quel magazzino si vendeva frumento a 52 soldi lo starolo e ch'egli aveva veduto un mucchio solo di grano e non due. E così Giambattista della Fetta fu condannato alla multa di 50 lire. Egli non s'adattò alla pena e ricorse in appello, ottenendo che quella gli fosse condonata, ma che in compenso egli dovesse restituire una polizza d'un suo credito di 4 ducati verso il Comune[1]).

Anche circa la vendita del miele il Consiglio emanò un proclama (20 nov. 1545) secondo il quale ogni mercante di miele doveva tenerne a disposizione del pubblico un barile e venderlo, a 2 soldi e mezzo la libbra, per otto giorni di seguito al minuto, a scanso della multa di 25 lire[2]).

Il 10 agosto 1546 veniva emanato un altro proclama che regolava la vendita della legna da bruciare, stabilendone a 4 soldi il prezzo della soma[3]).

Rammenterò ancora due editti del Consiglio che proibivano ogni commercio con quelli di Grobnico e del Vinodol. Il 13 novembre 1544 il centurione Antonio Dulinich riferiva al cancelliere d'avere, per mandato del capitano Gaspare Ritschan, convocati sotto la loggia tutti i mercanti di granaglie, d'olio e di vino e proclamato loro che, sotto pena di 100 lire di piccoli non ardissero di vendere o dare a credenza a quelli di Grobnico e del Vinodol la benchè minima quantità di grano, olio o vino e ciò *propter represalias continuas, quas faciunt contra fluminenses*[4]). La stessa cosa egli proclamava poi nei soliti luoghi perchè fosse nota a ogni persona, ma specialmente ai mercanti e ai pellai, affinchè, a scanso della pena suddetta, non osassero vendere a quelli pelle, scarpe, grano, vino, olio, pane, sale e in generale qualsiasi merce. In data 8 maggio fu

---

[1]) Lib. Civ. III. pag. 106 e segg. — A facilitare l'approvvigionamento della città, l'arciduca Ernesto, considerando che l'importazione di grani serviva esclusivamente al consumo domestico dei cittadini, ridusse a 10 carantani il dazio erariale d'importazione, che fino allora era stato di 20 carantani per ogni staio di Lubiana (patente del 12. I. 1593).

[2]) Ivi, pag. 318 (recto).

[3]) Ivi, pag. 441 (verso).

[4]) Ivi, pag. 19.

pubblicato pure un editto contro i Lauranesi, ma non è chiaro di che si trattasse veramente. Esso proibisce sotto pena di 50 lire di traghettare gente di Laurana a Fiume o da Fiume a Laurana[1]). Al movente di questo divieto non troviamo alcun accenno. Potrebbe trattarsi anche d'una misura igienica per evitare il diffondersi d'un qualche contagio. E poichè siamo tra i proclami del Consiglio, ne rammenterò ancora uno del 17 giugno 1545[2]) che proibiva di porre sotto la loggia *ad marinam* biade e in generale mercanzie di qualsiasi specie, a scanso della multa di 25 lire. Proibiva pure che qualcuno vendesse granaglie alla marina, fuori delle porte della città, facendo eccezione pei marinai, che potevan vendere la loro «portata»[3]) sulla spiaggia distendendola sopra stuoie.

Ci consta poi che già il 27 aprile 1525 il Consiglio, per salvaguardare gl'interessi dei mercanti fiumani, aveva stabilito una pena di 50 lire contro qualsiasi abitante stabilmente o dimorante temporaneamente a Fiume, il quale avesse osato caricare le sue merci su qualche nave forestiera, fino a tanto che si trovasse in porto qualche nave nostrana libera[4]). Questa deliberazione fu confermata l'11 novembre 1541, poi il 18 agosto 1544 e finalmente, per istanza d'alcuni mercanti fiumani, il 20 maggio 1545, dal che parrebbe che ci fossero di quelli che sapevan farla in barba al Consiglio, ad onta della multa di 50 lire.

Più tardi, il 4 gennaio 1569, una patente sovrana (confermata nel 1580) concedeva alla città il privilegio che soltanto i cittadini potessero esercitarvi i mestieri e il commercio minuto[5]).

* * *

Poco altro mi resta a dire circa il commercio di Fiume nel cinquecento, che del resto alcuni documenti pubblicati in appendice gioveranno ad illustrare sufficientemente. Rammen-

[1]) Lib. Civ. III. pag. 145 (verso).

[2]) Ivi, pag. 193 (recto).

[3]) *Portata* era quella certa quantità di merce che ogni marinaio aveva diritto di caricare per proprio conto sulla nave dov'egli serviva.

[4]) Lib. Civ. III, pag. 182 (verso).

[5]) Kobler, II. pag. 76.

terò soltanto ancora che nel 1575 l'amministrazione del porto della Fiumara e del pontile d'approdo sulla spiaggia davanti alla città e con ciò la percezione della relativa gabella fu ceduta al Comune, che l'esercitava mediante due consiglieri a ciò delegati, mantenedola fino al 1752, nel qual anno fu assunta dallo stato.

La tassa portuale, detta *alboraggio*, veniva appaltata annualmente ed era tenue, perchè i cittadini erano esenti da gabelle e lo scarso commercio portava pochi navigli forestieri. L'alboraggio che si pagava nel porto della Fiumara era circa il triplo di quello che si pagava al pontile d'approdo sito di fronte alla porta principale. Qui, secondo una tariffa del 4 novembre 1595, si pagava un soldo per ogni barca, 2 soldi per una brazzera capace di meno che 100 staia; navi maggiori pagavano 4 soldi per ogni 100 staia di capacità. La tassa medesima si pagava per accostarsi alla riva fino al confine occidentale[1]).

Ho accennato altre volte che le strade del territorio conducenti attraverso le aspre regioni del Carso, all'interno erano malagevoli. Nel 1580 poi dovevano essere ridotte in uno stato miserando, se il Comune si trovava costretto a sollecitare l'arciduca Carlo a provvedere alla riparazione della strada conducente da Fiume a Lubiana, essendo ridotta a tale da non poter essere transitata con cavalli. E la camera aulica di Graz il 29 marzo 1581 rispondeva, avvertendo l'appaltatore della dogana Antonio Zanchi ch'era obbligo di lui la conservazione della strada sino a Klana[2]).

Nel 1598 il Consiglio decretava l'apertura d'una nuova via presso S. Andrea (nei pressi dell'odierna Via Ciotta) per facilitare il trasporto dei legnami[3]).

---

[1]) Kobler, II. pag. 58.

[2]) Kobler II. 77.

[3]) Kobler II. 77.

VI.

LA VITA PRIVATA.

CONSIGLIERI LITIGIOSI E BISBETICI. — FUNZIONARI SCORRETTI. — BARUFFE DI DONNE. — DECRETI CONTRO LE INGIURIE E LE RISSE. — CONTRATTI NUZIALI. — UNA DOMANDA DI MATRIMONIO. — UN FALSO BIGAMO. — CONDIZIONI SANITARIE: LA PESTE DEL 1599; I MEDICI. — INIMICIZIE TRA FAMIGLIE. — STRUMENTI NOTARILI STESI A TAVOLA.

Ripensando a quei tempi lontani, tanto diversi dai nostri, amiamo raffigurarci diversi anche gli uomini: chè tutt'altro da quella d'oggi era la vita de' nostri maggiori, svolgentesi entro la cerchia angusta delle mura del piccolo municipio, dove l'imperfezione dei mezzi di comunicazione rendeva lenta l'influenza del di fuori. La vita degli abitanti della terra di Fiume, non più di 2500 secondo il Kobler[1]), che si conoscevan tutti come i membri d'una stessa famiglia, era una vita patriarcale, semplice, uniforme, non turbata da fatti straordinari, a meno che non fosse sconvolta dall'infierire di qualche epidemia, cosa allora non infrequente, o, al tempo degli Uscocchi, dalle minacce e molestie di questi e dalle rappresaglie di Venezia.

Gli anziani del Comune poi, quelli che ne reggevano le sorti: i giudici rettori e i cinquanta consiglieri, ce li immaginiamo volentieri gente schietta, austera, dignitosa, superiore alle piccole miserie della vita quotidiana; e abbiamo torto, perchè eran pover'uomini anch'essi e avevano anch'essi le loro miserie. Taluno anzi, quale ce lo hanno tramandato le vecchie carte, ci appare spoglio affatto di quella certa serietà che il grado di consigliere pur richiedeva.

Rammenterò la figura bizzarra di Gasparre Simeonich, consigliere e, nel 1532, giudice rettore.

Fra le carte d'un vecchio fascicolo, avanzo d'un registro dell'uffizio vicariale, contenente processi verbali di cause criminali svoltesi tra il 1537 e il '42, troviamo gli atti d'una causa per ingiurie tra i consiglieri Gaspare Simeonich e Pietro Babich. Il primo, i cui antenati erano stati «boni capitanei gouernatori de terre, lochi et castelli, como he noto a tuto lo paiese», e che stava «in conseglio za pasati ani 23», guardava d'alto in basso il Babich, che da poco era entrato a far parte dell'assemblea

---

[1]) **Vol. II. pag. 72.**

(«essendo tuto canuto. se pol dir l'altro zorno» dice il Simeonich, e pare non gli nascondesse la sua antipatia. Ora questa poca cordialità tra essi esistente ruppe il 20 aprile del 1537 in un alterco sulla pubblica piazza. Sembra che la causa ne sia stata il Simeonich, che anche da altri documenti appare un uomo verboso, acido e bisbetico. Però fu lui il primo a muover querela accusando l'avversario d'averlo tacciato di ladro e traditore e d'averlo minacciato con la spada. Il Babich, citato dal vicario Girolamo Serafino a scolparsi. narra l'accaduto alquanto diversamente dall'accusatore. Egli incomincia con l'osservare che il Simeonich «se stesso lauda d'esser de nobil parentado natto», mentre egli sa «che suo padre hera pescador et tiraua la trata in riuera de questa terra»; poi continua: «Essendo in piacia dito Gasparo razonaua de certe sue cose, dolendose del popullo et altre sue fraparie come le suo solito al qual io risposе che le periculoso impariarse con li homini li qualli non stano saldo al proposito et anno doi lingue. Sopra qual parolla dito Gasparo se mosse con hanimo indiabolato et me comenciò a dire vilania dicendo che io mento per la golla et molte altre vilanie, como suo solito a vituperare li homini da bene. A le qual sue vituperose parole io rispondeua secundo come meritava; et lui non contento de questo andò in nela loza del comun, doue se rende rasone et iustitia a tuti li homini da bene, et li sopra lo bancho dreto qual senta la S. V. comenciò a batere con tuti doi pugno et gridando ad alta vocie bu bu bu, che tal romore et sgridare se sentiua per tuta la piacia. Al qual Gasparo io disse che non e atto de homo da bene a farme tal vergogna et vituperio, come ch'io fosse huna p... ; el qualle non contento de questo alciò la veste et me mostrò el cullo, et inde se voltò et messe tute doi mane sopra suo volto et li deti picullі messe in bocha et li secundi sopra li hochi, et se strazaua con li deti la bocha et li hochi con la lingua fora et mugiaua contra de me et sopra de me che pareua proprio el gran diabollo del inferno. Et non contento de questo iterum corse e la tauolla et comenciò a sbatere con li pugni sopra tauollo con uno gridare sopra de me... per tal via et modo me ha vituperato, che io non saueuo sollo de grande ira doue sonno nè quel che feua nè parlaua, per esserme fata de si fato homo

et in tal locho, presente tanti homini et done da bene et marcadanti et altri forestieri, sì fata vergogna vituperosa». Non rammenta, ma può avergli detto «ladro e traditore del mio honore».

Non c'è male per un consigliere, che e per il grado e per l'età — essendo da 23 anni in Consiglio doveva esser poco lontano dalla cinquantina, se pur non l'aveva passata — avrebbe dovuto pur dar prova di serietà, specialmente poi trovandosi in piazza alla presenza di numerose persone, tra le quali anche parecchi forestieri. Immaginiamoci poi la vergogna del povero Babich, messo così alla berlina!

Il Simeonich, non ostante che Gaspare Dorich presente alla scena poco edificante, confermasse le parole del Babich, nega ogni cosa e, per esser creduto si richiama all'onorabilità della sua schiatta, rammentando come i suoi maggiori «de ani 100 in qua sono stati iudici et gouernatori in la terra de Fiume» e come egli stesso fosse già salito «in quel medemo honore del iudicato», mentre «lo auo de Babich non è stato mai cognosuto, lo padre mai he stato in alcuno honor in questa terra nè fora de questa terra»; il padre di lui, Simonich, «a tenuto la trata, come la teneno altri homini da bene, ma suo padre (del Babich) atendeua ala tauerna, et non hera in honor de altri iudici nè consiglio», e l'arte del Babich «he, cum soportacion a dir, leuar per le strade li figi de cani, che le più bruta arte che la trata». Continua poi: «Mai io so stato punito del oficio per nisun mio delito», il Babich invece «per la sua sfrenata lengua, quanti mesi ha zazesto in la preson dabasso doue *lezeua libri de Orlando* per pasar tempo!... Quanti mesi ha zazesto inferato in castello per sua lengua sfrenata! Item como con la sua lengua ha leuato tuto lo populo adoso de sè, quando fuziti *(fuggì)* in lo conuento de S. Agustino; et mancò poco che in conuento non he stato amazato cum dui altri de li soi seguazi...»

Se non c'è affatto da rallegrarsi di queste beghe meschine tra consiglieri poco gelosi della dignità loro e di quella del comune cui stavano a capo, ci rallegra però il fatto che il poema dell'Ariosto (certo a questo allude il Simeonich accennando ai «libri de Orlando») doveva esser ben noto e diffuso nella nostra

città, se il Babich lo leggeva per passare il tempo nell'inerzia forzata del carcere.

Che Gaspare Simeonich fosse solito «vituperare li homini da bene» l'afferma anche Francesco Dorich, pur esso querelato da quello per avergli detto «Ti hai saltato oltra li muri della terra di Fiume», cosa che del resto il processo dimostrò essere stata vera[1]). Nè il giudice Nicolò Rusevich (detto anche Rossovich), ebbe a lodarsi del litigioso consigliere, che lo minacciò semplicemente di rompergli i denti, riportandone una condanna di 50 ducati. Così il cittadino Gaspare Becarich si sentì dar pubblicamente da lui del becco cornuto e lo querelò. E il Simeonich olimpicamente ammise di avergli detto «che era un cornuto et non altro (gli pareva poco!) Et questo a quel tempo ge ho prouato — aggiunse — et al presente lo sa tuto homo che io aueuo dito la verità et ozi posso prouar».

Il Simeonich affettava una cert'aria di superiorità verso gli altri consiglieri, anzi una volta trovandosi a Lubiana, alla cui dieta i Fiumani mandavano loro deputati[2]) e forse in tal qualità vi si trovava il Simeonich, ebbe a dire che senza di lui il Consiglio non era capace di prendere alcuna decisione. Di ciò si lagnò in una tornata del Consiglio il consigliere Nicolò Parchlin, assente il Simeonich, al quale però un qualche collega, ad onta della disposizione dello Statuto che imponeva la segretezza di quanto si trattava nell'assemblea cittadina, riferì quanto s'era detto di lui e ne seguì un alterco violento ch'ebbe il suo epilogo davanti al tribunale del vicario (1. I. 1538), il quale condannò il Simeonich nelle spese, essendo stato lui la causa di tutto co' suoi discorsi di Lubiana, offensivi per il Consiglio.

---

[1]) Trattandosi la causa fu letto un atto del cancelliere Guglielmo di Fiandra dell'8. IV. 1515 contenente una dichiarazione del centurione Martino Milcich che dice: «... in hac nocte proxime transacta dum Gaspar Simeonich fugam cepit, reperit quod janua que est in Slogina turri erat aperta et fracti sunt claui duorum lignorum, quibus erat clausa, et quod lapides quibus dicta janua clausa erat vsque ad medium erant remoti». Egli chiamò il giudice Giorgio ed altri «et reperierunt vestigia super herbam quibus pessumdata erat herba et etiam calcinam et quemdam lapidem erectum de muro de super vnam arborem ficum que est in barbacano». (Confr. Statuto, III, 44).

[2]) Kobler, Vol. II. pag. 9.

Gaspare Simeonich, come vediamo, dava a fare parecchio al vicario, comparendo dinanzi a lui ora come accusatore ora come accusato; talvolta anche come avvocato o del querelante o del reo. Anzi si trovò una volta (30.VI. 1538) ad avere come avvocato della parte contraria proprio il consigliere Pietro Babich, col quale aveva litigato l'anno prima. Questi sosteneva Giovanni Desina che aveva accusato Luca de Funca alias Glad, sostenuto dal Simeonich, d'essersi espresso irriverentemente del Consiglio, dicendo: «El consiglio de Fiume è come m'... de cani». Si capisce lo sdegno dei consiglieri alla notizia di quelle parole oltraggiose. Il de Funca fu chiuso nelle prigioni del castello, perchè apprendesse il rispetto dovuto alle autorità, benchè si protestasse innocente. Venne finalmente il giorno del processo e là o ch'egli fosse di fatto innocente, o che il Simeonich, e non è da dubitarne, credo, fosse miglior avvocato del Babich, il fatto si è che il Desina non potè provare sufficientemente l'accusa e fu condannato in tutte le spese e danni.

Tanto ci è noto di Gaspare Simeonich, il quale morì nel luglio del 1545. Da un conto dello speziale (o medico?) Galeazzo Serner[1]) sappiamo che la malattia incominciò nel novembre 1544

[1]) Lib. Civ. III. pag. 229 (recto). Ecco il testo integro del conto:

† Christo m.a adi 11 de novembrio 1544 M. Gasparo Simeonich dè dare sol. 4 sono p. vna presa de pilule di lui como apar a carte 38	L 0 sl 4
E dì 12 de Ginaro 1545 sol. 12 sono p. onze de mistura pettorale p. lui a ch. 41	L 0 sl 12
Et dì ditto sol. 4 p. onze 1 de vnguento petoralo p. lo dito ch. 41	L 0 sl 4
Et dì ditto sol. 4 p. onze 1 de vnguento petoralo p. la p. lo ditto ch. 41	L 0 sl 4
Et dì 20 ditto sl 4 p. vna presa de pilole p. lui ch. 42	L 0 sl 4
Et dì ditto sol. 4 sono p. onze $1^1/_2$ de dialtea p. lui a ch. 42	L 0 sl 4
Et dì 22 ditto sol 4 sono p. onze 1 di mistura petorale a c. 42	L 0 sl 4
Et dì 25 ditto sol 4 sono p. vna presa di pilule p. suo neuodo	L 0 sl 4
Et dì 26 ditto sol 4 sono p. tanto oglio de camamilla a c. 42	L 0 sl 4
Et dì 29 ditto sol 4 sono p. vna presa de pilule p. lui a c. 42	L 0 sl 4
Et dì 2 de marzo sol 4 sono p. vna presa de pilule p. lui a c. 43	L 0 sl 4
Et dì 9 de marzo sol 4 sono p. vna presa de pilule p. suo neuodo	L 0 sl 4
Et dì 7 de aprile sol 22 sono p. onze 3 de manisi chro et onze 1 de diagradanti p. lui a ch. 44	L 1 sl 2
Et dì 3 de zugno sol 28 sono p. vna medicina p. lui a ch. 47	L 1 sl 8
Et dì 4 de lujo sol 8 sono p. onze 2 de diagradauti a ch. 48	L 0 sl 8
	L 7 sl 2

ed era forse un qualche mal di petto, chè tra le medicine troviamo due volte notata una *mistura pettorale* e una volta un *unguneto petoralo.*

Un altro consigliere irascibile era Ludovico Micolich o Nicolich, certo un discendente di quel Nicolò Micolich che nel secolo precedente era stato uno de' cittadini più autorevoli del Comune. Abbiam già veduto com'egli avesse attaccato briga col capocontrada Stickl e come nel duello che ne seguì egli riportasse una ferita alla faccia e una più grave alla testa. Un'altra volta (giugno 1538) attaccò briga col giudice rettore e, allora, sostituto del capitano, Nicolò Rusevich. Si trovavano ambedue in piazza e vennero a parole per la compera della carne; le parole si fecero sempre più forti e ingiuriose, finchè il Nicolich pensò di passare ad argomenti più sodi e si chinò a raccatar pietre, ma l'altro gli fu subito addosso, costringendolo a lasciar andare le pietre e a darsela a gambe verso casa sua, dove, inseguito sempre da lui, si serrò gridando: «uno fiol de una p.... me vol bater!» Ve l'immaginate il giudice e il consigliere accapigliarsi e rincorrersi vomitando ingiurie come due monelli di strada?

Non meno edificante dev'essere stata la scena svoltasi il 3 maggio 1537 pure sulla pubblica via tra il consigliere Giacomo Veslarich e il cittadino Simone Pastrovich. Doveva esserci qualche ragione d'inimicizia tra loro, perchè il Veslarich appena veduto il Pastrovich gli menò un pugno sulla testa, facendogli cadere il berretto, poi mentre quello si chinava a raccattarlo, «dito Jacomo sfodrò la spada de ferro cum la quale era armato» per colpirlo, ma «de gran fuga cascò desteso in terra cum la spada», mentre l'altro di tutta corsa si rifugiava in casa barricando la porta. Neppur là fu lasciato tranquillo, chè Giacomo e suo fratello Zuane gli tirarono delle sassate che, se non gli fecero alcun danno, lo empirono di paura, tanto che per tutto il giorno non osò uscir di casa «como se fosse in bosco. et non in vna terra como he questa». Egli mosse querela contro gli assalitori chiedendo giustizia. «Altramente — conchiude — io venderò la mia pouertà cum la mia consorte et andorò habitar in lochi doue sono boni costumi et doue sarò siguro a non

esser amazzato et menazzato como son da li sopraditi e di loro zenero Ludovico Micolich».

Non è da meravigliarci, se, tali cose succedendo tra i maggiorenti del Comune, un giorno il capocontrada Matteo Giacomini (anche Iacobinich) rinfacciasse ai consiglieri che alcuni di essi non eran degni di sedere in Consiglio. Noto per incidenza ch'era stato proprio lui a separare il Rusevich e il Nicolich, e quindi aveva buoni motivi di esprimersi a quel modo, ma il Consiglio — e si capisce — ne fu indignato ed egli s'ebbe otto giorni di carcere e la perdita dell'ufficio.

Del resto anche il Giacomini era pronto a sostenere le sue ragioni coi pugni. A lui come a capocontrada spettavano, secondo il § 8 del I libro dello Statuto, «le solite regalie di vino, d'olio e di tutte le altre cose che possono esser pesate, numerate o misurate». Ora pare che il suo collega Matteo Matcovich alias Radanich gli usurpasse anche la parte delle regalie spettante a lui; per il che incontratisi il 28 agosto 1538 fuori delle mura presso il pontile di sbarco, il Giacomini gli fu addosso e chiedendogli perchè si prendesse la libertà di usurpargli le regalie, senz'attendere risposta, gli menò un pugno sulla faccia che gli schiacciò il naso e gli fendette il labbro. Egli veramente in giudicio asserì d'essere stato provocato dalla risposta ingiuriosa del collega che gli avrebbe detto: «Non urlare! Tu se' un ciuco, e ciuco resterai fino alla morte».

E che diremo del centurione Matteo Petazzi, chiamato dal suo ufficio a far rispettare la legge, il quale, secondo l'accusa del Giacomini e di Gaspare Simeonich, s'era lasciato corrompere da Luca Zaladia, accettando da lui una lira e promettendogli in cambio il silenzio, mentre avrebbe dovuto accusarlo per aver egli venduto vino con misura falsa?

I capicontrada eran tenuti tra altro ad assistere alla vendita del grano, perchè non succedessero abusi nella vendita e nella misura. Ora un giorno dell'ottobre 1538 era arrivato del frumento e lo si misurava «sotto la loza de fora[1]) ... ala mezura del sasso». Lo misurava il già nominato Radanich e, a

[1]) C'eran due logge: l'una entro le mura nella piazza, l'altra fuor delle mura un po' ad occidente della porta principale.

quanto pare, «senza niuna comesione deli iudici». Tra l'altra gente che veniva alla loggia a comperare il grano c'era pure Barbara moglie d'un Drudelli di Cesena e sorella d'Antonio Basich, la quale pregò il capocontrada di darne anche a lei, come agli altri, un mezzo staio; ma n'ebbe in risposta male parole e minacce, dichiarando anzi il Radanich che piuttosto avrebbe sparso per terra il frumento, che darlo a lei. E la povera donna ritornò a mani vuote a casa, dove, essendo fuori di Fiume il marito, si lagnò dell'accaduto col fratello. Questi, irritato, andò tosto in cerca del burbero capocontrada, lo trovò ancora sulla spiaggia, fuori la porta, e gli menò una buona dose di legnate per insegnargli a esser più cortese con le donne.

Se i pezzi grossi eran pronti di mano, non lo eran meno i più umili e molte sono le querele per lesioni corporali registrate nel fascicolo dell'ufficio vicariale che ho rammentato. Accennerò a qualche fatterello soltanto.

Presso la chiesa di S. Andrea, fuori le mura, scorreva un ruscelletto, dove le donne fiumane andavano a lavare i loro panni, e a tal uopo serviva un pietrone posto sulla riva. Il 30 maggio 1537 stava accosciata su quel pietrone a lavare i suoi panni Dorotea Huntalich, quando sopraggiunse Orsola Zancovich per lavar la sua roba ella pure. Forse la pietra non era abbastanza grande, sì da dar posto a due lavatrici, di modo che l'una impediva l'opera dell'altra, così che ne seguirono male parole e spinte e finalmente Orsola, afferrato un pezzo di legno, forse la mestola con la quale batteva i panni, menò un colpo sì forte sulla testa all'altra, che le ruppe l'osso «cum maxima effusione sanguinis». Se n'ebbe una condanna di 25 lire, più danni e interessi.

Un'altra Dorotea malmenata fu la moglie di Gregorio Cherenda. Un suo figliolo Giovanni, pare, tirò dei sassi contro Caterina Cherpich (la madre naturalmente nega questo particolare!), la quale ammonendolo a non trar sassi un'altra volta, con la rocca, alla quale filava, gli diede qualche colpo leggero (dice lei) sulle mani, ma non gli fece «alcun male nè sangue nè segno negro». La sera andando Dorotea in piazza a chiamare il marito a cena, s'imbattè per caso in Caterina che le gridò «in lingua sclabona:» «Ti si iedna chobila et iedna ruffiana»

(tu sei una cavalla e una ruffiana); e le scagliò addosso una pietra e la percosse. Così narra lei. Ma a sentir Caterina, pare che Dorotea irritata delle busse da quella date al suo figliolo «sine vlla legittima causa», com'ell'afferma, andò a cercarla a bella posta chiedendogliene ragione ed anzi l'avrebbe percossa al fianco con una grossa pietra, «de tal sorte che son venuta volerme meter sentar in terra», dice Caterina, poi non contenta di ciò l'avrebbe tirata per i capelli, gettata a terra e colpita con un bastone; ella quindi si sarebbe difesa coi sassi e le avrebbe lanciata l'offesa di cui sopra.

E di queste chiacchiere e baruffe tra donne ne troviamo parecchie nel citato fascicolo, ma ci bastano queste a illustrare la pettegola vita quotidiana che si svolgeva entro le nostre antiche mura. Riferirò ancora un caso interessante per il modo di difesa degli accusati.

Doveva esserci della vecchia ruggine tra le famiglie Perdenazich e Parchlin, che tra le altre cose erano pure confinanti in certi poderi a Ponsal. Che cosa fosse precisamente successo tra le due famiglie non si sa, potremmo però arguirlo dal fatterello ste sto per narrare; il fatto si è che il 21 agosto 1537 era stato ingiunto per mandato dei giudici a Nicolò Parchlin e a sua sorella Caterina di non molestare con parole o con fatti Dorotea Perdenazich sotto pena di cento lire. Ora il 15 settembre Dorotea si trovava a vendemmiare insieme con suo padre Marco nella loro vigna di Ponsal; nella vigna vicina facevano altrettanto Nicolò e Caterina Parchlin, i quali, come videro Dorotea, fingendo di cantare, gliene dissero d'ogni colore. Caterina incominciò: «Ecco qui la meretrice di Lupoglava, Grobnico e Fiume la quale fece dimagrire e insecchire mio fratello». E Nicolò: «O turpe meretrice, tu m'hai sfinito e disseccato. Per causa tua io non oso mostrarmi in città, chè i tuoi mi minacciano di morte. Non sai, mala femmina, che prima d'esser mia fosti meretrice a Lupoglava? Io voglio tagliarti il naso!» Dorotea allora stette zitta, ma poi denunciò i due al tribunale del vicario. Ed ecco com'essi si difesero:

1) Dorotea è di fatto una meretrice e, secondo lo Statuto, dire la verità non è offesa; tanto più ch'ella stessa confessò

passa fuisse violentiam ei factam per ipsum Nicolaum de qua absolutum sententialiter et purgatum fuisse late constat ipsa tamen existente meretrice;

2) la querela non è valida, perchè Dorotea è minorenne e soggetta all'autorità paterna, quindi il padre, e non lei, avrebbe dovuto muoverla.

Per l'abile difesa e perchè le testimonianze non s'accordavano tra loro e le prove eran insufficienti, Nicolò e Caterina furono assolti.

Del resto tale era il metodo di difesa di quasi tutti gli accusati: prima negavano tutto, poi, facendo pur qualche concessione si davano a cavillar sui difetti di forma.

Contro le ingiurie e le risse che, come vediamo, erano abbastanza frequenti ha disposizioni particolareggiate lo Statuto; talvolta però esse dovevano essere completate e raffermate da decreti del Consiglio. Infatti il 23 giugno 1545 si proclamava che niuno osasse, nel tempo delle fiere, offendere qualcuno con parole ingiuriose e scandalose sotto pena di tre tratti di corda, e se qualcuno avesse sguainata la spada per ferire un altro, gli fosse tagliata la destra; se l'avesse ferito, fosse decapitato[1]).

Un altro proclama, del 21 febbraio 1546, proibiva sotto pena di 50 lire a cittadini e forestieri di rissare nei giorni festivi e di *trahere cum narancijs marcidis et alijs rebus sporchicijs contra mascharas*. Questo doveva essere un provvedimento passeggero preso per gli ultimi giorni del carnovale. Gentile del resto l'usanza di scagliare aranci marci sulle maschere![2])

E' interessante pure una sentenza del capitano Gaspare Ritschan contro il beccaio Matteo Chuch, il quale doveva essere una gran lingua sacrilega. Egli era stato già punito di bando per la sua linguaccia che non risparmiava nessuno e nel dicembre 1544 fu arrestato per offese scagliate contro il suo creditore Gabriele Bitonto che avrà avuto il torto di chiedergli il pagamento del debito. Il capitano per insegnargli a *frenare linguam et non injurare vt solitus est probos homines,*

---

[1]) Lib. Civ. III. pag. 198 (recto).

[2]) Lib. Civ. III. pag. 192 (verso).

sed discat pacifice et quiete vivere, avrebbe voluto bandirlo dalla terra per tutto il tempo del suo capitanato, ma mosso dalle preghiere dei giudici Giacomo Veslarich e Cristoforo Milcich gli condonò il bando, sentenziando però che se egli avesse continuato in quella sua trista abitudine e perciò fosse stato da qualcuno battuto o anche ucciso, questi non incorresse in alcuna pena[1]).

* * *

Ho accennato già, parlando dello Statuto, ad alcuni paragrafi del II libro che hanno per oggetto il benessere delle donne ed ho citato anzi per intero il § 41 tendente a togliere la mala consuetudine fino allora vigente di non assegnare alcuna dote alle figliole che andavano spose, accontentandosi i genitori di prometter loro una parte dei beni dopo la morte di essi. Però anche prima che lo Statuto stabilisse *quod mulieres dotari debeant,* i futuri generi, da gente pratica, non s'accontentavano di sole parole, ma stipulavano regolari contratti alla presenza di testimoni.

Parecchi di questi contratti, alcuni di date anteriori alla proclamazione dello Statuto (1530), altri di date posteriori, sono contenuti nel libro del cancelliere Domenico Ravizza, che va dall'anno 1524 al 1536.

Il primo in ordine di tempo porta la data del 15 marzo 1525[2]). Quel giorno in casa del nobiluomo Bernardino Micolich, alla presenza del parroco Martino Diminich e di Ser Gian Giacomo Apano, veniva dalla madre Orsola e dal fratello Nicolò assegnata solennemente la dote ad Apollonia, figlia del qm Cristoforo Cristach, la quale era allora passata a nozze con Gian Antonio Biondo ferrarese.

La dote era di duecento ducati da 6 lire e 4 soldi l'uno, i quali dovevano intendersi come equivalenti alla quarta parte dei beni paterni e materni. Anzi a questo proposito le parti contraenti s'accordavano di far stimare la quarta parte in pa-

---

[1]) Lib. Civ. III. pag. 34 (recto). Con ciò il capitano applicava la pena fissata dallo Statuto (II. § 25) che preservava da ogni pena chi avesse offeso, danneggiato o ucciso una persona bandita.

[2]) pag. II. (verso).

rola, e, se dalla stima fosse risultato esser quella di valore inferiore a duecento ducati, la madre e il fratello s'obbligavano di pagare la differenza in contanti, nel termine stabilito da Bernardino Micolich e Gian Giacomo Apano.

Qui veramente non si tratta di dote vera e propria; è semplicemente la sposa orfana di padre, che, considerata oramai d'età maggiore, entra in possesso dei beni spettantile.

Un vero strumento dotale invece è quello steso il 5 maggio di quell'anno medesimo[1]) in casa di Ser Antonio Spiciarich, forse parente dello sposo, dal qual documento ci consta che il giudice Gaspare Marendich, presenti quali testimoni il giudice Antonio, Ser Pietro da Pordenone, Ser Francesco Veslarich e Ser Luca Spiciarich, dava in moglie al capitano di Novi Ser Giovanni Bisergnach sua figlia Orsola, *honestam et pudicam iuvenem*. In quest'occasione Ser Gaspare, a nome pure della moglie, prometteva allo sposo, come dote della giovinetta Orsola, *post eorum* (dei coniugi Marendich) *mortem omnia sua bona mobilia et stabilia presentia et futura, reseruato tamen eis iugalibus tot bonis ut possint testari juxta couenientiam suam.* Siccome però poteva anche darsi il caso che Orsola premorisse ai genitori, si stabiliva nel contratto che, ciò avverandosi, i beni passassero agli eredi, se ne lasciava, o alla persona da lei designata nel testamento. Ma ciò non basta; il contratto voleva e doveva essere preciso sotto tutti gli aspetti, quindi vi si contempla anche l'eventualità che il Bisergnach, rimasto vedovo, passi a nuove nozze, chè allora egli possa pure godere l'usufrutto dei beni, purchè li amministri bene, fino a tanto che i figlioli abbiano raggiunta l'età maggiore. Se poi la moglie moriva senza lasciare eredi, il vedovo aveva diritto all'usufrutto di metà della dote. Tale la dote assegnata da Ser Gaspare alla figlia Orsola, alla quale Giovanni Bisergnach dal canto suo assegnava una contraddote consistente in alcuni terreni situati a Novi, avuti in dono dal conte Bernardino de' Frangipani, del valore di duecento ducati, più cento ducati in contanti. In chiusa il signor Gaspare Marendich metteva la condizione *quod dictus Ser Iohannes debeat stare et habitare et*

---

[1]) pag. XV. (verso).

persistere una cum dicta sua uxore cum dicto Ser Gaspari et eius uxore, bono et malo uti, frui, gaudere et possidere Relicta tamen facultate dicto Ser Iohanni quandocumque ei placuerit dictam eius uxorem per menses plus et minus extra Flumen tenere ubi sibi videbitur. Et hoc fecit dictus Ser Gaspar ob senectutem eorum.

Donna Angiola, vedova di Giovanni Russovich, come aveva già fatto la vedova Orsola Cristach, il 7 dicembre 1525 metteva subito in possesso della dote spettantele la figlia Mattea, maritatasi a Matteo Valich da Cherso[1]). La dote consisteva in un terreno *(merischium)* sito nella contrada di San Vito, e Mattea, ricevendola, si dichiarava pienamente sodisfatta, rinunziando a qualsiasi pretesa su un eventuale eredità[2]).

Il 23 luglio 1529 prete Lorenzo Persich assegnava in dote ad Antonia, sua figlia spuria e moglie di Andrea da Modrussa, detto Molcich, un terreno *(baretum)* sito a Cosala, più dodici ducati in contanti. Però il genero si riserbava il diritto d'abitare con la moglie in casa del reverendo suocero, sita *retro ecclesiam Sti Viti,* senza pagare alcun affitto fino a tanto che quegli non avesse pagato i ducati promessi[3]).

Questi quattro strumenti dotali or ora esaminati furono stesi dopo avvenuto il matrimonio: ma ne abbiamo anche di quelli che, a maggior sicurezza dello sposo, precedono le nozze. Tale è il contratto stipulato il 17 gennaio 1528 tra donna Caterina, vedova di Dionisio Micolich, e il giovine Collano da Ossero, sposo della figlia di lei Diana. Ella concedendogli la *pudicam et honestam iuuenem dominam Dianam eius filiam legitimam et naturalem in futuram sponsam et uxorem*[4]), le assegnava in dote, dopo celebrato il matrimonio, duecento du-

---

[1]) Lib. Civ. II. pag. XXVIII. — Nel titolo e una volta nel testo è detto Giorgio.

[2]) «Faciens prefata domina Matea per se suosque heredes ac de consensu et uoluntate prefati sui uiri ibidem presentis ac parabolam tribuentis dicte domine Agnole pro se ac heredibus suis recipienti, finem, refutationem, transactionem et pactum de ulterius non petendo de omni iure et actione et omni eo quod ad eam spectabat aut spectare uel pertinere poterat tam in bonis paternis quam maternis nomine et occasione institutionis seu successionis aut hereditatis uel testamenti».

[3]) Lib. Civ. II. pag. 95 (recto).

[4]) Ivi, pag. 64 (recto).

cati d'oro, in tanti beni stabili situati tanto nella terra di Fiume che nel distretto. Naturalmente anch'essa, come circa tre anni prima la vedova Cristach, s'obbligava a fare stimare i detti beni stabili e al caso aggiungere in contanti l'eventuale differenza.

Molto più interessante dei documenti precedenti è la nota dei beni mobili e immobili *data et consignata Ser Matheo Toporiscich... marito domine Helisabete filie quondam Ser Bernardi Camelli de Florentia per Ser Lucham Camelli fratrem dicte domine Helisabete*[1]).

I beni sono:

Vnam suam domun liberam et francam sitam in terra Fluminis iuxta domum Iudicis Nicolai Iurcouich et vias publicas et alios confines.

Item ducatos 25 ad rationem librarum 6 solidorum 4 quos promisit dare

Item unum cingulum de argento indorato ualore ducatorum 16 incirca quod promisit dare ad redditum suum ex buda

Item unum annullum de auro ualoris ducatorum duorum

Item tres vestetinas de rassa seha (?) et una de rassa beretina

Item quator paria linteaminum
Item unum lebete ab ere
Item duo lecta 4 cusinellos duo capitales
Item unum cingulum de argento ualore ducatorum 3
Item sej schotelini de peltro
Item duoi candelieri
Item sej casse uode
Item sej mantili de taula
Item touaioli p. dui taule
Item altre massarizie de legno et pietra

Un altro inventario in tutta regola è contenuto nello strumento dotale fatto estendere il 10 ottobre 1535 da donna

---

[1]) Lib. Civ. II. pag. 94 (verso).

Maria, moglie del capiano di Fiume Giroiamo da Zara, a favore d'una sua serva Orsola, che andava sposa a un tal Giovanni[1]).

La dote consisteva in:

Vnum lectum... et suo cauezal cussino entimella coltra et pugnaua stimati	*L 41*
4 linzuoli stimati	*L 18*
Vna vesta rossa con li sui fornimenti	*L 16*
Vna vesta zala	*L 16*
Vna vesta zorana (?)	*L 10*
Vna vesta verde	*L 10*
Vna vesta negra de panno	*L 12*
Vna altra negra de rassa	*L 5*
Vna vesta bianca	*L 5*
Vna vesta negra	*L 5*
3 para de manege vno de raso zorana l'altro de damasco et 3° de panno	*L 18*
6 Fazuoli	*L 9*
3 altri fazuoli	*L 6*
2 mantili	*L 4*
8 touaglioli	*L 3*
Vno fazuol da capo	*L 3*
Vno sloier[2]) con li capi d'oro	*L 8*
Cinque camixe	*L 20*
2 oplechie[3])	*L 3*
Vna cassa	*L 7*
Sª in tuto	*L 228*

Ancora un inventario lo troviamo nel libro del cancelliere Guerino Tranquilli[4]). Tra gli atti del 1546 è riportato uno strumento dotale del 20 gennaio 1543.

Si tratta della dote di Clara moglie di Vincenzo figlio di Simeone Vlianich; e infatti l'inventario incomincia con queste parole:

[1]) Lib. Civ. II. pag. 178 (recto).
[2]) E' forse una corruzione del tedesco *Schleier* (velo).
[3]) «Oplechia» chiamavano ancora recentemente i contadini dell'isola di Veglia una camicetta, che arrivava fino alla cintola, sulla quale veniva assicurata la gonna.
[4]) Va dal 1544 al 46. — L'inventario si trova a pag. 439.

Questa xe la dota che fu data a Clara
e continua

per in prima una vesta rossa	*L 12*		
et li mageti	*L 4*		
E pui una vesta braua			
con li mageti	*L 16*		
E pui li manigi de veludo	*L 13*		
E pui li mageti che se tien con gli manigi	*L 5*	*sl*	*10*
E pui un par de manichi verdi con gli mageti	*L 7*	*sl*	*10*
Et pui un paro de manichi zouani de panno	*L 2*	*sl*	*0*
Et pui una serza (?)	*L 6*	*sl*	*0*
Et pognaue[1]) doi	*L 10*	*sl*	*0*
Et pui lanzoni doi	*L 7*	*sl*	*0*
Et pui un zlojer[2])	*L 7*	*sl*	
Et pui un sudarolo	*L 2*	*sl*	*10*
Et pui sudarolj 4	*L 4*	*sl*	*0*
Et pui touagi doi da tola	*L 6*	*sl*	*0*
Et pui camise 4	*L 14*	*sl*	*—*
Et pui un Cosini con la Intimela	*L 3*	*sl*	*—*
Et pui uno serziero (?)	*L 3*	*sl*	*15*

L'inventario dovrebbe continuare; anzi in fondo alla pagina c'è una nota che rimanda a pag. 435, dove però non si trova nulla che si possa riferire ad esso.

Peccato che di questi inventari non ne abbiamo altri, chè essi sarebbero interessantissimi per darci una chiara idea dei corredi che a quei tempi si facevano alle spose, e quindi delle vesti allora in uso presso le donne fiumane. Peccato pure che il significato di certe parole, corrotte, ci sfugga.

* * *

Se prima della promulgazione dello statuto i contratti dotali si facevano per reciproco accordo delle parti, dopo era necessario farli per le disposizioni dello statuto stesso, contenute nel paragrafo citato a pag. 131.

---

[1]) Coperte.

[2]) Vedi pag. 135 nota 2).

Così Ser Giovanni de Bertossis[1]), cittadino di Trieste, nell'unire in matrimonio la figlia Pasqua al nobile Bartolomeo Micolich, le assegnava una dote di duecento ducati *in tot bonis mobilibus*, e in chiusa si richiamava alle suaccennate disposizioni: «*Intelligendo tamen semper secundum formam iuris et statutorum Ciuitatis*».

In altri manca questo accenno esplicito allo statuto: questi sono in tutto simili ai contratti stipulati prima della sanzione di esso.

Continuiamo a spigolarvi:

Il 31 luglio 1531 nella bottega di Ser Battista Carmileo Giovanni Lenartich assegnava la dote alla figlia Margherita promessa ad Andrea Calafato. La dote consisteva *in omnia vestimenta et belicias factas ad dorsum dicte sue filie*, più ventidue ducati *in numerata pecunia*, ch'egli però si riservava di pagare entro due anni[2]).

In uno strumento del 13 febbraio 1532[3]) c'è l'avo paterno che, morto il padre, dota la sposa. Monica figlia del quondam giudice Antonio Spiciarich s'era maritata a Tomaso Giacomini, e il giudice Luca Spiciarich, nonno di lei, prometteva e s'obbligava solennemente verso il giudice Andrea Giacomini, padre dello sposo, di dare alla nipote, quale dote *ac proportione et parte tangenti bonorum hereditatis*, cencinquanta ducati. E d'accordo stabilivano le modalità: cinquanta in contanti, il resto *in tot belicis et fulciamentis et aliis massariciis*.

Il 16 giugno 1532 è invece il cognato che, come tutore della sposa, il giorno del matrimonio la mette in possesso della parte d'eredità spettantele[4]). Celebrandosi il matrimonio tra Ser Giacomo Srechia e Sabina figliola del quondam Antonio Biasoli, nobile di Segna, il cognato di lei Nicolò Iurcovich prometteva solennemente di consegnarle, qual dote, centosessanta ducati *in tot bonis mobilibus et stabilibus spectantibus et pertinentibus iure hereditario dicte Sabine tam in Flumine*

---

[1]) Lib. Civ. II. pag. 106 (recto): 24 giugno 1531.

[2]) Ivi, pag. 109 (verso).

[3]) Ivi, pag. 119 (recto).

[4]) Ivi, pag. 129 (verso).

quam Segne, obbligandosi inoltre, se mai fosse risultato spettarle altro ancora dell'eredità paterna, di metternela in possesso. Lo sposo poi da parte sua assegnava alla sposa cento ducati di contraddote.

Un matrimonio cospicuo fu celebrato verso la fine del 1535[1]). Il cognato del capitano, Ser Giorgio da Corfù, impalmava la *pudicam adolescentem* Francesca Micolich, figlia del quondam Dionisio e pronipote di quel Nicolò Micolich che nel secolo XV era stato uno dei più illustri cittadini della terra e aveva ottenuto da Federico III la nobiltà dell'impero. Anche la famiglia lasciata da Dionisio doveva godere di sufficienti ricchezze, perchè questa di Francesca è la dote più ricca di tutte quelle che abbiamo esaminato; le quali ammontavano al massimo a duecento ducati, mentre questa è di trecento, non in contanti però! Lo sposo riceveva «*vnum merischium positum Flumine in contrada S. Sebastiani cui confinat ab oriente via publica ab occidente domus quondam Ser Francisci Micholich a meridie domus Ser Antonii Rossouich et Ser Thomasii Lenartich et a septentrione curia dicti quondam Ser Francisci saluo tamen precio quo estimata fuerit Item vnam uineam veterem vocatam brajdam posita in contrada brajde districtus Fluminis cui confinat ab vno latere brajda Mox de Costich a 2ª brajda Mathei Costich et ab aliis via publica salue tamen precio vt. s. Item aliam vineam veterem cum XVII pedibus oliuariorum positam na rastozina cui confinat ab vno latere oliuaria quondam Synchi becharii a 2ª simile... a 3ª fouea et a 4ª oliuaria quondam Anthonii Grochouaz...*» Il resto in denari che si dovevano ricevere dai debitori del defunto Dionisio. Di più la madre Caterina assegnava alla sposa, dopo la sua morte, duecento ducati e la parte spettantele dell'eredità dello zio Francesco Micolich. Lo sposo, che ad onta della parentela col capitano non doveva essere molto facoltoso, a tutta questa grazia di Dio contrapponeva cinquanta ducati di contraddote.

---

[1]) Lib. Civ. II. pag. 179 (recto). — La data dello strumento dotale è il 12 novembre 1535, ma il matrimonio fu celebrato più tardi, chè Giorgio è chiamato ancora *futurus sponsus.*

Infine il matrimonio d'una vedova. Nicolò Fabianich, già giudice in Valle di Segna, e Dorotea vedova di Cristoforo Petricich fiumano, desiderosi d'unirsi in matrimonio, comparvero il 30 agosto 1536[1]) davanti al cancelliere per stipulare il contratto di nozze. La vedova prometteva di portare in dote allo sposo duecento ducati *de bonis suis propriis et de his que sibi relicta sunt* col patto che, se non avessero avuto figlioli, dopo la loro morte andassero ai figlioli di lei del primo matrimonio, se invece ne avessero avuti, andassero divisi in parti uguali tra tutti, aggiungendo ancora che premorendo l'uno dei coniugi, l'altro fosse usufruttuario dei beni lasciati.

* * *

Vediamo ora le pratiche che si facevano prima della conclusione del contratto. A illustrarle basterà un caso concreto registrato in tutti i suoi particolari nel libro del cancelliere Guarino Tranquilli[2]).

Il consigliere Luca Spiciarich, uomo facoltoso ch'era stato nel 1534 uno de' giudici, avea accolto presso di sè il figlio d'un suo fratello, Biagio, zoppo e stroppiato, il quale gli faceva un po' da fattore, un po' da segretario e un po' da servo. Biagio s'era innamorato d'Apollonia, sorella del canonico Bartolo Grohovaz e desiderava sposarla. Ne parlò allo zio ser Luca e questi un bel giorno si presentò in casa della vedova Margherita Grohovaz «domandando la fiola de dita Margarita chiamata Apolonia per suo nepote Biasio». Margherita, da madre assennata, chiese tempo a riflettere, promettendogli una risposta entro quindici giorni. Passato il qual termine, il canonico Bartolo, autorizzato dalla madre, andò in cerca di ser Luca e trovatolo «a la marina auanti le porte de la terra de Fiume», gli disse: «Misser Luca, voria che fossemo in presentia dui ouer tre homini da ben ala mia resposta sopra el domandar vostro». Ser Luca accondiscese al desiderio del canonico e, trovandosi là sulla spiaggia il priore agostiniano Primossich, prete Girolamo da Grobnico e Giovanni Bisergnac, li pregò di seguirlo

[1]) Lib. Civ. II. pag. 193 (recto).

[2]) pag 55 (recto).

in casa sua a udir la risposta di don Bartolo, il quale, come tutti furono riuniti nella «stuua»[1]), così parlò: «Misser Luca, vui voresti la mia sorella Appolonia per vostro nepote Biaxio, el qual non ha nè casa nè cosa alchuna in questa terra; per la qual cosa non voria darli la sorella, masimamente essendo zotto». E ser Luca, alquanto risentito, ribattè: «Ha più caxe che vui, e meglio ha doue menar la mojer che nissun de li vostri». — Va bene — gli rispose Bartolo. «Ma queste robe pertengono la parte alaltri, zoè ala Manda et sue fiole et ala vostra mogle». Al che Luca «con reuerentia mostrando figi con le man» domandò: «Se voi sì fatti che li bastaresti chaciar fora dela casa?» E Bartolo: «Mai de bona, se no quanto per mi. Ma io ve domando in presentia de questi homini da ben, se vui tegnè vostro nepote Biaxio per fameglio ouer per figliol». E Luca rispose chiaramente ch'egli lo considerava come suo figlio e suo erede. «Anchor più — aggiunse — che, se el ditto Biaxio, come hozi dì el proprio fiol non puol star insieme col padre, non potrà star con mi, io lo contentarò come fosse mio fiol legitimo».

Persuaso dalle parole che Ser Luca aveva innanzi ai tre testimoni, tanto più che, avendo il priore Primossich detto: «Messer Luca non ui farà fallo in questa promessa», quegli s'era affrettato a rassicurarlo, «leuando su la man, promettendo la fede, cridando alta voce, digando: Mai de bona se sì, mai de bona se sì»; il canonico acconsentì che Apollonia divenisse la moglie di Biagio.

E si sposarono e misero al mondo sei figlioli. Fors'eran troppi e davan noia alla «Manda e ale sue fiole», che avranno sobillato il vecchio Luca, il fatto si è che questi, mentre Apollonia s'apprestava a dargli il settimo nipote, mise alla porta il povero Biagio con tutta la famiglia. Altro che figliolo ed erede! Il povero storpio si raccomandò di qua, si raccomandò di là; finalmente si rivolse al vicario, presentandogli un memoriale delle cose da dirsi a Luca per fargli cambiare proposito. Anzi verso la fine di dicembre 1544 prete Nicolò Simeonich confessore del vecchio Spiciarich e il giudice Cristoforo

[1]) Dev'essere una corruzione del tedesco *Stube*.

Milcich si recarono in casa di Luca, che giaceva infermo, per persuaderlo a riconciliarsi col nipote, il quale, se forse involontariamente l'aveva offeso, gliene chiedeva umilmente perdono. Ma la loro ambasciata non ebbe alcun risultato pratico, perchè pochi giorni dopo, il 2 gennaio 1545, il vecchio Luca morì. Ne seguì un lungo litigio tra Biagio e gli altri eredi, del quale però non sappiamo come sia andato a finire[1]).

* * *

Unico nel suo genere, credo, fu il caso dei coniugi Letissich.

Era venuto a notizia del vicario Martino Bondenari nel marzo 1545 che alcuni anni avanti Matteo Letissich, mediante scrittura di sua propria mano, avesse confessato che prima di contrar matrimonio con Caterina, figlia di donna Pinosa, egli ne aveva già contratto uno con un'altra giovane; in conseguenza della qual dichiarazione anzi Caterina era stata prosciolta dal vincolo matrimoniale e aveva ottenuto licenza di passare ad altre nozze. Esaminata la cosa dal vicario, che voleva vederci chiaro, risultò quanto segue.

Circa cinque anni prima Caterina, che pare fosse poco sodisfatta di doversene star troppo spesso sola, chè il marito causa le sue faccende era sempre in giro e di frequente fuori di Fiume, pregò Alessandro Dorich (citato come testimonio in questa causa) d'accompagnarla a Volosca, dove allora si trovava suo marito. Egli aderì alla preghiera e, arrivato con la donna a Volosca, insieme con lei si recò in casa di Luca Spiciarich, dove trovarono intorno al fuoco Matteo Letissich, ser Gregorio Grasso da Castua, prete Giovanni Letissich, ser Gregorio Zavidich e Matteo Slepzarich. Caterina, appena entrata, si rivolse al marito dicendogli che poich'egli era sempre in giro di

---

[1]) La facoltà del vecchio Luca, secondo le affermazioni di Biagio, che avendone amministrati i beni doveva saperlo, ascendeva a circa 6000 ducati «zioè in denari contadi, oro, argento, anelli, bichieri dargento detti pechari, taze dargento, perle, stagni et altri vestimenti zioè de vestir, leti de piuma et altri fornimenti deli letti, fazoli, tauaglie, arme, ogni altra massaritia, le robe da merchantar et roba de la butega; case, vigne, dinari, horti,... botti doglio et de vin, animali grossi e minuti et vin fina botte n.º diesi piene de vin domachi dogni sorte et altre robe inumerabili». [Lib. Civ. III. pag. 113 (verso).]

qua e di là e lei era costretta a starsene sola, le facesse una scrittura, perch'ella potesse pigliarsi un'altro marito. Matteo, ritenendo che la donna volesse scherzare, si mise a ridere, ma ser Gregorio, non si sa quale dei due, prese la cosa sul serio e andava esortando i coniugi a non voler commettere tanto peccato. E la cosa era seria davvero, chè Caterina minacciava seriamente di uccidersi se il marito non le faceva la scrittura chiesta, nella quale anzi ella voleva dichiarasse avere avuto già un'altra moglie vivente, quando sposò lei. Matteo tentennava: «Come posso scriver ciò che non è vero affatto? — diceva; ma Caterina insisteva sulla minaccia d'uccidersi e il dabben marito finì col cedere e, fattosi portare un foglio di carta e inchiostro, in presenza dei già nominati, stese la dichiarazione pretesa dalla moglie, che fu sottoscritta anche dal Dorich[1]). Si potrebbe supporre che Matteo Letissich, per essersi lasciato persuadere così facilmente a quella confessione, dovesse ben essere stanco della moglie e pronto a sostener ogni rischio pur di spezzar quella catena, chè il § 36 del libro II dello Statuto dice: «Ordiniamo che se un ammogliato, vivente la moglie, contrarrà scientemente o di fatto matrimonio con un'altra nella Terra di Fiume e ciò verrà a notizia della curia dei malefici, si proceda in ogni modo contro di lui e, se sarà trovato colpevole sia punito nel capo. Se poi una donna maritata prenderà scientemente un altro marito nella Terra di Fiume o nel distretto... sia abbrucciata col fuoco». O egli amava tanto la moglie da voler affrontare il patibolo, piuttosto ch'ella s'uccidesse? O semplicemente ignoravano tutti e due la gravità di ciò che facevano? O forse il loro matrimonio era stato contratto fuori di Fiume? In ogni modo è un caso molto strano.

* * *

Le condizioni igieniche erano le medesime del secolo innanzi. Conosciamo già le disposizioni dello Statuto circa la pubblica nettezza, le quali dimostrano che per i tempi che correvano pur si faceva abbastanza. Se poi si davano casi particolari, il Consiglio di volta in volta prendeva la misura necessaria,

[1]) Lib. Civ. III. pag. 108 (verso).

come quando il 31 luglio 1545 intimava a Luca Glad a scanso della pena di 10 lire *ut debeat in terminum dierum octo proxime futurorum mundare vnum sterchurarium factum sub fenestra domus ipsius Luce*[1]).

Nell'estate del 1599 infierì a Fiume la peste. Narra il Kobler[2]) che al principio di giugno di quell'anno morì un tintore e il consigliere Gaspare Chnesich osservò che a lui il caso sembrava sospetto e temeva si trattasse di peste; ma il medico civico, esaminato il cadavere, non trovò nulla che giustificasse il sospetto del consigliere, sicchè non furono prese affatto precauzioni sanitarie. La peste che scoppiò il 15 giugno diede però ragione al Chnesich. Ella durò tre mesi mietendo in città più di 300 vittime, quindi circa un ottavo della popolazione intera. La paura e la miseria eran grandi e il Consiglio nella seduta dell'11 luglio, incaricava il consigliere Nicolò Iurcovich di distribuire pane tra il popolo, nominava il consigliere Antonio da S.ta Croce provveditore per i malati ricoverati a S. Nicolò di Recice[3]) e finalmente, su proposta del parroco Nicolò Kucich, fece voto, se la città venisse liberata dal morbo, d'erigere una chiesa in onore di S. Rocco.

Nella seconda metà di settembre l'epidemia era cessata, ma i vicini continuavano ancora nelle precauzioni, tanto che una processione di Fiumani, diretta a Tersatto a ringraziar la Madonna per lo scampato pericolo, fu respinta dai Tersattensi armata mano.

Chi fosse il medico che nel cadavere del tintore non riscontrò alcuna traccia del morbo non si sa. Tra i medici di quel secolo conosciamo i nomi di Antonio Senato d'Ancona, che fu fisico salariato del Comune negli anni 1529-31, di Francesco Liciniani, ch'è nominato in un atto del 1544, di Galeazzo Serner cui già ho accennato. Nella seduta del Consiglio del 16 marzo 1593 si concedeva al fisico salariato Francesco Gandino il chie-

[1]) Lib. Civ. III. pag. 227 (verso).

[2]) Vol. III. pag. 30.

[3]) Nell'autunno del 1911 durante i lavori di sterro per l'ampliamento del cantiere di Bergudi, vennero alla luce numerosi scheletri sepolti sotto un fitto strato di calce. Non è improbabile essere stati quelli gli avanzi dei morti di peste ricoverati appunto a S. Nicolò di Recice.

sto licenziamento dalla condotta. In atti dell'ufficio vicariale troviamo rammentato nell'anno 1537 un maestro Pietro da Venezia chirurgo, e un Pietro Bussott pure chirurgo, che devono essere la stessa persona.

Un chirurgo dilettante era il mercante portoghese Gomes Rodriguez. Egli curò nel luglio del 1545 Francesco Sepicherich da Cherso. Francesco giaceva a letto ferito e aveva presso di sè un suo compaesano, Matteo Marcovich, e ser Matteo Achich che gli tenevano compagnia. In presenza di questi il Portoghese s'offrì di medicarlo; e il ferito gli chiese: «Se vui me medigarè, che cosa voliuu vù tuorme?» Al che Gomes: «La ferita è grande; meritaria ducati dodexi, ma ti è pouero cumpagno: quello che xe il douer, te tuorò». Così stettero un po' a pensare, poi Gomes chiese: «Che voliuu spender?» L'altro rispose che gli darebbe quattro ducati e, avendo il Gomes acconsentito, s'accordarono che «se accadesse postema o altro male a quella ferida, promesse esso misser Gomes medigarlo de bando fina che serà ben varito. Et cussì (il Sepicherich) li promesse dar adesso dui ducati, et quando lo varirà, altri dui ducati». L'altro accettò i patti e disse: «Medichamo in nome de Dio». Poi «fo disulta la ferida... e misser Gomes fese dui puncti sun la gamba et vn punto sun la schina a le feride, et fatti li punti comenzò vnzer le ferite cum certo vnguento»[1]).

* * *

Quelle ferite il Chersino se le sarà pigliate in una qualche rissa, e abbiam già veduto che le risse non erano rare nella terra di Fiume. Talvolta erano addirittura piccole guerre tra famiglie nemiche causate da qualche offesa scagliata da un membro dell'una a qualche membro dell'altra. E il Consiglio con la minaccia di gravissime pene pecuniarie cercava d'impedire tali conflitti. Così quando nel 1593 corsero tra i consiglieri Cuntalich e Segotta quei gravi insulti che sappiamo, il Consiglio, per impedire tristi conseguenze, proibì loro sotto pena di 500 ducati di cercare di nuocersi a vicenda. Sappiamo poi che nel 1537 i parenti di Dorotea Perdinazich minacciavano di mor-

[1]) Lib. Civ. III. pag. 225 (recto).

te Nicolò Parchlin che l'aveva oltraggiata, al quale Nicolò e a sua sorella Caterina era stata anzi minacciata una multa di cento lire se avessero osato molestare con parole o atti la fanciulla. Le offese talvolta erano anonime: l'offensore approfittava dell'oscurità della notte per affiggere un cartello contenente frasi oltraggiose e infamanti alla porta di casa della persona odiata. Uno di questi cartelli, uno *scartabellum infamatorium*, fu trovato una mattina del giugno 1545 attaccato alla porta del duomo e un altro simile a quella dell'ufficio della camera fiscale. Che cosa contenesse, non si sa, molto probabilmente offese alle autorità. Esso fu letto pubblicamente nella sala del Consiglio, presente il capitano Gaspare Ritschan, il vicecapitano Giovanni Ritschan e dieci consiglieri. Era presente, probabilmente citato a comparire, anche ser Antonio Bombasseri, sospetto d'averlo scritto, il quale fu invitato a giurare sugli Evangeli che non n'era l'autore. Ed egli giurò che nè lui nè alcuno della sua famiglia l'aveva scritto nè fatto scrivere[1]).

Qualche giorno dopo il giudice Giacomo Veslarich ebbe la sgradita sorpresa di leggere «alchuni insuportabili libelli famosi», ne' quali lo si offendeva nell'onore e lo si minacciava nella persona. Egli non ebbe a rompersi gran che la testa per trovarne l'autore, chè quei giorni appunto eran sorte certe differenze tra lui e ser Sebastiano Fronzo, per il che anzi il Consiglio aveva ordinato a tutti i parenti e consanguinei del Veslarich di deporre le armi. Dopo il fatto dei libelli però il giudice chiese al capitano licenza di portar armi, motivando così la sua domanda: «... essendo hora il tempo de la fiera, doue diuerse persone cognite et incognite vengono, et forse alchuni mej latenti emuli ouer subornati, quali legiermente al improviso me potriano far qualche inconueniente, per tanto suplico la Sig.ia V.ra vogli esser contento conceder licentia ali ditti consanguinei et parenti mej a portar le sue arme diffensibile cum oblication de dar jdonea cautione de non offender alchuno, ma solamente per sua diffensione come vol ogni justitia, equità et rasone...»[2]) E il capitano, trovando giusta la domanda del giudice, gli diede la chiesta licenza.

[1]) Lib. Civ. III. pag. 297 (verso).
[2]) Ivi, pag. 197 (verso).

Per il porto d'armi il fratello del vicario Martino Bondenari s'ebbe dal capitano Ritschan la minaccia d'una pena di cento ducati. Il capitano si richiamava al § 22 del III libro dello Statuto, secondo il quale i soli cittadini fiumani avevano il diritto di portar armi; e il fratello del vicario, come il vicario stesso, era forestiero; infatti eran di Ferrara. Ma il vicario non si lasciò imporre dal capitano: anch'egli si richiamò a quel paragrafo, dove si legge appunto che anche il vicario gode quel diritto. Ora egli era forestiero, è vero, ma al posto di giudice criminale di Fiume era stato chiamato dalla fiducia dell'arciduca Ferdinando, re d'Ungheria, nè poteva quindi esser considerato come un forestiero qualunque, nè lui nè la sua famiglia[1]). Pare che il capitano abbia riconosciute buone le ragioni del Bondenari, perchè nel libro del cancelliere non c'è più alcun accenno alla questione.

* * *

Rammenterò ancora un'usanza gioconda: quella cioè di stendere atti notarili a tavola a canto a un buon fiasco di vino.

Il 2 gennaio 1545 il cancelliere Guarino Tranquilli stende una quietanza per ser Nicolò Stenturich in casa sua *in stuffa calda ad mensam cum dulci vino*[2]).

Talvolta però l'una delle parti, la quale per circostanze sopravvenute avrebbe voluto mutar lo strumento, contestava il valore di esso ch'era stato steso a tavola. Così Caterina Valich in compagnia del nipote, il chierico Giovanni Valich, s'era presentata il giorno di S.Martino del 1543 in casa del piovano di Lupoglava, proprio mentre egli si trovava a tavola con altri religiosi e alcuni «probi viri», e gli disse: «Questi è mio nipote e quando sarà ordinato sacerdote e attenderà alla religione, voglio che sia sua una delle mie due vigne, quella ch'egli sceglierà, perchè preghi per me e per i miei defunti»[3]). Nei paesi di campagna i preti fungevano da notai pubblici e così il piovano a tavola, alla presenza de' commensali stese lo strumento. Ma due anni dopo Caterina, non si sa perchè, mutò idea e non volle saperne di dare al nipote, ormai diacono, la vigna pro-

[1]) Lib. Civ. pag. 297 (verso).
[2]) Ivi, pag. 42 (recto).
[3]) Ivi, pag. 277 (recto).

messa; e, siccome questi la citò al tribunale del vicario, ella per mezzo del suo avvocato Sebastiano del Bene accampò l'eccezione che lo strumento non poteva considerarsi come valido, perchè steso nella festa di S. Martino, giorno della svinatura. Ma il diacono aveva un buon avvocato, ser Guglielmo di Fiandra, ch'era stato già cancelliere del Comune, il quale oppose alla parte avversaria che non soltanto nel giorno di S. Martino, ma anche in carnevale, quando si celebrano le feste baccanali, è permesso stendere strumenti, che naturalmente son validi, tanto a Fiume, quanto in Istria e altrove nei dintorni. Anzi s'usano stendere durante il pranzo o la cena e chi detta lo strumento usa pagare un beveraggio, volgarmente detto *licuffo*, come fu fatto appunto nel caso presente.

Siccome Guglielmo aveva detto chiaro apparire che l'avvocato avversario aveva mal studiate le leggi, Caterina, punta da quelle parole rispose: «chel mio auocato ha mal studiato per certo l'è la verità. Ma sel mio fussi stato a studiar a Parisi, a Padua, a Roma (dal che parrebbe che Guglielmo avesse frequentato quelle università), li mostraria, che non sauessi doue fusse. Ma perchè il suo auocato, qual si tiene tanto sauio, uole che vno instrumento celebrato quando l'homo è obumbrato dal aspergite di Bacho che sie valido... insto chel sia mandato a esaminar li testimoni là doue stano dali loro superiori[1])». E il vicario scrisse ai superiori. Se poi il diacono abbia avuto o no la vigna, non ci consta.

* * *

Così tra chiacchere, pettegolezzi, piccole liti trascorreva la vita quotidiana entro le mura della nostra terra. Finito il lavoro della giornata, gli uomini convenivano in piazza a chiacchierare de' fatti loro, a scambiarsi le loro idee sugli avvenimenti politici del giorno, o passeggiavano lungo la spiaggia a pigliar una boccata d'aria, poi, serrate ai rintocchi del coprifuoco le porte della città, si ritiravano nelle loro case e si raccoglievano con la famiglia o intorno al focolare o alla mensa fin che veniva l'ora di coricarsi, per ripigliare il mattino seguente la vita monotona interrotta dalle tenebre della notte.

---

[1]) Lib. Civ. III. pag. 192 (verso).

APPENDICE

AL CAPITOLO I

Die X Augusti [*1508*].

Capitula Comunitatis Fluminis

Quod Capitulis et pertinentibus, nuper Dominio nostro porrectis per oratores Comunitatis nostre Fluminis — Respondeatur ut infra, videlicet:

Ad PRIMUM, quo sic supplicatur: Essendo la Terra di Fiume pervenuta sotto el glorioso vessillo de vostra Sublimità, come za molto tempo ha desiderato, li ha parso debito suo venir alli piedi de quella, et reverentemente inclinarsi sperando nela ampla sua clementia non esser solum mantenuta ne li suoi antiqui privilegj, ma di nuovi anchora esser beneficata, maxime essendo la predita terra di Fiume spontanea et liberamente venuta sotto el justo Dominio de vostra Serenità da la qual genibus flexis supplica et de singular gratia dimanda li infrascripti

CAPITULI.

PRIMO, chel piacqui alla Serenità Vostra confirmar tutti li Statuti et Privilegi, cum auctorità del Magnifico proveditor de Fiume, cum el Conseglio habia correzer, zonzer et sminuir in quella parte sera de bisogno, et redurli a quella perfection, che sia honor et utele de la Sublimità Vostra; et similiter confirmar li privilegj sui particolari secundo parerà honesto a quel Magnifico Proveditor. Et bisognando a supplimento formar qualche bon ordine o prender parte nel Consiglio che quelle li Magnifici Rectori habbino a confirmar, parendoli justi et honesti, et a beneficio de quella terra et honor di vostra Celsitudine.

Respondeatur. Quod sumus contenti, quod statuta ipsius Comunitatis confirmentur, dummodo in ipsis aliquid non contineatur, quod sit prejuditiale Dominio nostro: ac salvo nobis arbitrio addendi, minuendi, corrigendi et reformandi. Quod autem spectat ad privilegia tam ipsius Comunitatis quam particularium personarum: Dicimus, quod cum qualia sint huiusmodi privilegia non intelligamus. Non possumus circa ea declarare mentem nostram. Verum si nobis ostendentur, aut si aliquis confirmationem eius particularis privilegj a nobis petierit, non deerimus ab eo quod honestum et conveniens nobis videbitur.

Ad SECUNDUM, videlicet. Item che tutte le intrade de Comun, che fin hora son sta scosse per la comunità, siano confirmate come sono sta per lo passato, et sia mantenuta in le solite sue conditione.

Respondeatur, quod cum Nobis declaratum fuerit ab oratore ipsius Comunitatis, eam nom habere alios introitus preterquam datium vini spina et medietatem datij ponderis et mensurarum ex quibus estrahuntur ad summan circiter ducatos octuaginta, qui per ipsam Comunitatem expenduntur in persolvendis salarijs judicum, cancellarij et aliorum offitialium; sumus contenti, quod dicta datia remaneant ipsi comunitati juxta solitum pro supplendo solutioni salariorum predictorum, et alijs suis indigentijs usque ad summam predictam.

Ad TERTIUM, videlicet: Item che quella terra non sia sottoposta a pagar più datij nè in cossa altra sia astretta, nè sottoposta ad altra gravezza oltre quello è sta per el passato.

Respondeatur, quod omni tempore sumus habituri convenientem rationem ad bonum et comodum ilius comunitatis nostre.

Ad QUARTUM, videlicet: Item che se possi vender e comprar sale a menudo de quel serà conduto da Pago, come ha facto per el passato, per uso de la terra.

Respondeatur, quod providebimus, quod illa Comunitas nostra habebit salem necessarium pro usu terre eo pretio, quod erit conveniens et honestum.

Ad QUINTUM, videlicet: Item che la casa de Comun, la qual la Cesarea Maestà per mala et falsa information indebitamente haveva donata a missier Andrea de Cressano, sia restituita a la Comunità predicta.

Respondeatur, quod convenientibus respectibus pro nunc circa dicta domum nolumus aliud respondere.

Ad SEXTUM, videlicet: Item che quella terra sia in libertà de condur mercantie et victuarie da terra et da mar, come hanno facto per el passato cum le contralettere, pagando i datij consueti: over come parerà a la Serenità Vostra exceptuando speciarie, panni d'oro et de seda.

Respondeatur, quod sumus contenti, quod in illam terram nostram conduci possunt queque mercimonia, et ex ea extrahj, que non sint per leges et ordines nostros prohibita, et quid solvere debeant jam declaravimus, videlicet, duo cum dimidio pro centenario tam de introitu quam de exitu. Qualia autem sint huius modi mercimonia et res, que per leges et ordines nostros prohibite sunt, particulariter illi Provisori nostro declarabimus.

Ad SEPTIMUM, videlicet: Item che quella terra sia in libertà secundo el suo antiquo statuto, elezer el cancellier.

Respondeatur, quod fiat ut petitur, cum hoc, quod dictus Cancellarius non habeat se impedire in rebus criminalibus, que ad cancellarium, quem ducet secum ille provisor noster, spectant et pertineant, ac etiam quod sit subditus, et ex terris nostris.

Ad OCTAVUM, quod ultimum, videlicet: Item chel se possi far una fiera al tempo de San Marcho et una de San Michiel, ultra quelle sono usate fare, le quale siano franche per tre zorni avanti et tre da poi; salvo li ogli, cuorj, et ferri.

Respondeatur, quod sumus contenti, quod fiat ut petitur, intelligendo de rebus, que non sint prohibite, et de his que conducerentur tantum, non autem de his que extraherentur, pro quibus volumus, quod solvantur datia. Res vero, que conducerentur super nundinis, et vendi non potuissent, possint, accepta bulletta extrahj, et reconduci eo, unde conducte fuissent, absque solutione alicuius datio, non autem alio.

Le qual tutte gratie supplicano li fidelissimi Fiumani siano confirmate ad honor et gloria de la Sublimità vostra in benefitio de la terra de Fiume, la qual humiliter raccomanda.

De parte	148
De non	6
Non synceri	0

Leonardus Loredano Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Andree de Mula Provisori nostro Fluminis et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Cum ita fidelissima Comunitas nostra nuper per oratores suos Nobis supplicari et porrigi fecerit non nulla capitula et petitiones. Nos cum Senatu nostro unicuique earum particulariter respondimus, prout inferius continentur. Volumus ideo et vobis auctoritate prefati Senatus nostri mandamus ut dicta capitula et petitiones ac responsiones nostras observare, observarique ab omnibus facere inviolabiliter debeatis. Facientes has nostras ad successorum memoriam registrari et registrata presentanti restitui. Tenor verum ipsarum petitionum et responsionum nostrarum talis est ut supra.

Die XV Augusti 1508.

[Archivio Veneto. Senato Mar N° 17. car. 21. — Fu pubblicato la prima volta da Simeone Ljubić nell'annuario del r. ginnasio croato di Fiume alla fine dell'anno scolastico 1864-65].

AL CAPITOLO V.

Emptio pro Iohanne Antonio baieto de Ferrariis vnius nauigij.

Millesimo et Indictione suprascriptis [1525, XIII] Die vigesimo mensis Februarij actum Terre Fluminis sub logia comunis presentibus Ser Andrea Corso et Ser Thomasio Ueslarich ciuibus et habitatoribus Terre Fluminis Testibus ad hec habitis uocatis specialiter et rogatis et aliis: Ibique Ser Baptista Pasquinus ciuis Fluminis nomine proprio ac tanquam tutor et curator per spectabile dominium datus Terre Fluminis heredibus qm Ser Antonii Pasquini, prout de dicta tutella constat et apparet in actis cancellarie Fluminis, uice ac nomine dicte hereditatis dedit uendidit et tradidit Ser Iohanni Antonio Blondo de Ferrariis, procuratori et negotiatori specialiter ad hanc emptionem fiendam et omnia alia et singula constituto a Nobili Viro Ser Hieronimo Sestola aliter dicto Coia de Ferrariis eius patruo, ut de predicta commissione constat et apparet litteris manu prefati sui patrui scriptis, prout ipse asseruit, a me cancellario uisis ac lectis, sub pluribus millesimis procuratorio nomine pro ipso recipienti et ementi: vnum nauigium siue grippum liberum et francum portature stariorum octocentorum uel circa, quod ad presens reperitur In splagia ante Fluminis Terram, ad habendum tenendum possidendum et quidquid dicto Iohanni Antonio nomine quo supra et suis heredibus deinceps placuerit, perpetuo faciendum, cum omnibus et singulis ad suprascriptum nauigium spectantibus et pertinentibus et cum omni jure et actione sibi pro ipso nauigio aut ipsi nauigio pertinente uel spectante pro pretio et nomine pretii ducatorum ducentorum et uiginti duorum ad rationem librarum sex et solidorum quatuor pro ducato. Quod pretium prefatus Ser Iohannes Antonius nomine quo supra promisit et se

solemniter obligauit sine aliqua exceptione juris uel facti se obligando promisit dare et soluere dicto Ser Baptiste Pasquino uel eius legitimo nuntio hoc presens Instrumentum ostendenti ad omnes eius beneplacitum, ut constat esse et apparet de dicta emptione quoddam cygrographo manu dicti Ser Iohannis Antonii dicto Ser Baptiste consignato, quod nauigium idem uenditor se nomine ipsius emptoris procuratoris dicti Domini Hieronimi constituti possidere donec ipsius rej possessionem acciperit corporalem quam accipiendi et restituendi sua auctoritate deinceps ej licentiam omnimodam dedit; promittens per se suos que heredes dicto emptori quo supra nomine stipulanti litem uel controuersiam dicto emptori aut eius heredibus de dicta re ullo tempore non inferre nec inferenti consentire, sed suprascriptum nauigium uenditum dicto Iohanni Antonio et eius heredibus ab omni homine et universitate legitime defendere, auctorizare et disbrigare, et predictam uenditionem et omnia et singula suprascripta promiserunt uicissim se unus alteri ad inuicem solemnibus stipulationibus hinc inde interuenientibus firma et rata habere et tenere et non contrafacere uel uenire, per se uel alios, aliqua ratione uel causa uel ingenio, de jure uel de facto, sub pena dupli exstimationis dicte rei uendite ad inuicem inter ipsos stipulatione promissa; qua soluta uel non, predicta omnia & singula firma perdurent. Item reficere et restituere unus alteri omnia et singula damna exspensas et Interesse litis et extra quod uel quos unus occasione (?) alterius sine culpa contra predicta facientis fecerit uel substinuerit in iudicio siue extra pro quibuss omnibus et singulis firmiter obseruandis obligauit unus alteri ad inuicem omnia sua bona presentia et futura mobilia et immobilia.

[Lib. Civ. II, pag. 5.]

Inuentarium Ser Antonii pasquini.

1526 Indictione XIIII. Die XV mensis nouembris actum terre Fluminis in apotheca quondam Antonij Pasquinii presentibus Ser Sebastiano del Bene et ... testibus uocatis specialiter et rogatis. Hoc est Inuentarium omnium bonorum quondam Antonij Pasquini repertorum in apotheca scriptum et

annotatum per me Dominicum Rauiza notarium et cancellarium de mandato et in executione concilij (?) et sententie late per Spectabilem… Doctorem Dominum Gofredum Confalonieri vicarium terre Fluminis. E. p

Zenzero	L. 8.
peuere Integro	L. 14—
peuere pesto con la schatola guasto de poha uanita	L. 10—
Peuerella neta	L. —5—
Endego neto	L. —5—
Cera non lauorata S^a	L. 17—
Cera lauorata S^m	L. 20—
Spago da sahi — g^a	L. 21—
Canepo ala grossa	L. 17—
Bombace tento s^{to}	L. 74—
Bombace biancho	L. 38—
Reffe d'ogni colore	L. 6—
Alume	L. 4—
Corde de più sorte pesono	L. 700—
Verderame	L. 1—
Sapone	L. 221—
chiodi de peso n^o	L. 515—
Candele de sepo	L.—28—
Ferro in uerge	L. 329—
Sanapo	L. 57—
Schatole pirole de pie	n^o—61
bochali	n^o—57
Cefendeli picoli et grandi	n° 12
Item goti gropolosi dogni sorta	n° 54
Item Lampade	n° 12
Item schatole n tra bone et catiue	n° 53
Item jarini In tuto tra grandi et picholi	n 42
Item una barila di chiodi de caualo non numerati piena	n ——
Item ferri di caualo boni In tuto	n° 84
Item feri di caualo tristi In tuto	n° 28
Item una barila di chiodi con… de m.	n^o——
Item una barila di chiodi di resma (?) de m	n^o— 4

Item chiodi noue (?) m	n 1000
Item canelle di bote	n —24
Item b... tadele tra picole et grande	n 250
Item tella caneuasa mazzi n°	n —36
Item tella tenta de più collori braza	n°—33
Item corone di paternostri dosso largi	n 25
Item cortelli de più sorta para n°	n 23
Item stringe (?) de più sorta todesche et taliane decene	n° 58
Item codele di seta di più colori braza strete . . .	n 216
Item codele di st...si de più colori braza strete . .	n 75
Item Seda torta de più collori	3
Item cordele de reffe rusene da entime large braza	56
Item cordele rusene strete brasa n°	n° 80
Item colai di cengia di caualo	n° 66
Item bozzolai da cefindelo (?)	n 40
Item b....ele da peschar	n 21
Item dui sessole	— —
Item posta cendatina de più collori braza	n 76
Item oglio Zabri . . . . L.	n° 40

Massaritie di botega

Piere di oglio	n° 4
Item uno caldar con le caze da lauorar le cere (?)	— —
Item statere grande et pichole	n 3
Item uno bilanzone	—
Item uno trepiede	—

[Lib. Civ. II, pag. 39 verso].

Debitoriale di Giacomo da Ragusa verso Vincenzo d'Adamo da Fermo

+ 1529 adi primo agosto In Fiume

Noto fazo Io Iacomo de Matt° de Ragusa chome chamo (?) etc uero debitor de missier Vincenzo de Adamo de fermo de ducati vinti sei, cioe ducati 26 a L 7 per ducato, per hauer receuudo altri tanti im prestido da luj, liquali ducati 26 prometto inuestir in tante lanze & zabrunj de passa 4 luno, le lanze de passa 3 luna, e mandar a Fermo al suo rixicho per fina a

mezo setembri prosimo. Et non possendo comprar dicto legname, prometto mandar li dicti danarj a Fermo a mio rixicho, e non mandando al dito tempo li deti danari ouer supradito legname, missier Vincenzo possa mandar vno ale mie spese a trouarme con el presente scripto. Io Iacomo supradicto o facto lo presente scripto de mia man propria presente missier Perroso Speza, Marino de Iacopeto da Petriolo, liquali se sotoscriuerano di lor mano.

Io Piero Speza da Fermo fazo presente a quanto de sovra se contene Io Marino Iapochieto da Petriolo fo presente quanto di sopra se contene

Registratum per me presbiterum
Iohannem barberich pubm notarium fideliter

[Lib. Civ. II, pag. 133 (recto)].

Ricevuta di merci.

Die 16 eiusdem *(luglio 1533)* mensis. Actum terre Fluminis in domo Ser Baptiste Carminelli, presentibus ibidem Ser Francisco Matthei de Frati et Nicolao Pinturich testibus etc Ibique Ser Gaspar Malatestinich de Segna habitator Venetijs omnibus.... dixit et confessus fuit habuisse et recepisse a prefato Ser Baptista presente etc tria milia bariletos ficubus videlicet 3000, pro summa ducatorum triginta quodlibet milliare ad rationem librarum 7 paruorum pro ducato. Sunt in totum ducati nonaginta, quos prefatus Ser Gaspar promisit et se obligauit omni cauillatione et exceptione remotis, dare et omni effectu soluere et exbursare prefato Ser Baptiste seu pro eo... interuenienti in festo Natiuitatis domini nostri Ihesu Christi proxime futuro. Et precibus dicti Ser Gasparis Ser Iuranus Malatestinich de Segna se constituit plegium fideiussorem et principalem solutorem pro dicto Ser Gaspare casu quo in dicto termino non soluerit, promisit de suo satisfacere dictos ducatos nonaginta vt supra. Et sit in libertate ipsius Ser Baptiste elapso dicto termino astringi facere dictum plegium siue principalem quem uoluerit ex ipsis pro eius credito et... fiendi consequendi absque aliqua contradictione vt supra promittens... in forma

[Lib. Civ. II, pag. 140 (verso)].

Debitoriale di Gaspare Malatestinich

Die vltima eiusdem (*agosto 1533*) mensis. Actum Flumine sub lodia Comunis, presentibus ibidem Ser Petro Babach et Ser Andrea Dulich ciuibus et habitatoribus Fluminis testibus etc. Ibique Ser Gaspar Malatestinich remerius de Segna, habitator Venetijs, dixit et confessus fuit habuisse ac recepisse a Francesco, nepote Ser Baptiste Carminelli, nomine eiusdem Ser Baptiste presente etc bariletos a ficubus n° 2480 ad rationem librarum 19 paruorum pro quolibet centenario. Ad quorum bariletorum computum ipse Franciscus quo supra nomine habuit ac recepit a dicto Ser Gaspare unam petiam carisee pro summa ducatorum duodecim ad rationem librarum 6 solidorum 4 pro ducato, decem ducatos venetos zechinos n° vndecim, decem scutos auri venetos n° nouem. Residuum vero ipse Ser Gaspar soluere promisit dicto Francisco seu Ser Baptiste suprascripto in festo.sti Michaelis proxime futuro absque aliqua cauillaria etc. Promittens etc in forma

[Lib. Civ. II, pag. 144 (recto)].

Lettera di Zuan Rutcich da Sebenico a Donato de Rossi da Bergamo abitante a Fiume.

Al molto charo m. Donato Marchadante de Fiume.

Ser Donato, auisandoue come hauè vna dele lettere et jo jenteso come auiti mandato per Mathio lire 100, le quali jo receputo cercha li figi. Dio sa che de essi non vadagno vno quatrin; per quanto li ho comprato per tanto ue li do. Non per altro ho habuto sto fastidio, Se non per non manchar dela fede; lu portador domandati. Dio sa chel mier me vien ducati n° 7. Et cussì ve mando meiara n° 6, de li qual fariti conto et dariti al portador resto. Se anche voliti più roba, datimi auiso per questo presio e cosa che posso non ui mancharò. A vui me aricomando. Adì 4 octobris 1544.

Jo Zuan rutcich vostro in tuto.

[Lib. Civ. III, pag. 2 (recto)].

Debitoriale di Gianantonio Biondo da Ferrara verso Bartolo Belletich fiumano.

Al nome de dio adì 26 zugno 1544 a Fiume.

Confesso io Zuane Antonio Biondo di Ferara essere vero debitor di m. Bartholo Belletichio de L 276 sl 14, dico lire doxento setanta sei soldi quatordexi, sono per tanto grixo a me a dato in questo dì sopradito. qual danaro ge prometo dare et pagare a la festa di San Michele proximo che uiene. Et per più sua chareza m. Nicolò Ruseuichio, mio cognado, se li obliga per nome mio fare tal suo pagamento senza secione niuna. Qual m. Nicolò se sottoscriuerà di sua propria mano e li meterà el suo solito sigillo a dì et millesimo supra scritto.

Io Zuane Antonio Biondo ho fatto lo presente scritto et de mia mano sottoscritto.

Io Nicolò Russeuicchio affirmo quanto di supra è scritto e per più fede li o messo el mio solito sigillo a dì et millesimo soprascritto.

* * *

Fo misurato per Zuane Rodichio Trouo di manco brazza 10 di quanto a me era consegnato sì che mi se diè far bono per ditto mancho L 5 sl 15, quale quando farò lo pagamento mi si faranno bone.

[Lib. Civ. III, pag. 9 r].

Contratto tra Donato de Rossi e Michele Paulessich da Castua.

Jesus adì 21 setembrio 1544.

Notto sia como m. Donato de Rossi de Fiume et Michel Paulessich de Castua hano fatto mercado de mejara doi figi di arbe in barrileti, quali figi ditto Michel si obliga a darli et consignarli presti in Fiume in man de dito m. Donado in tempo de vii mexe proximo, comenzado adì ditto, a rason di ducati diexi, a rason di libre sei soldi quatro il mejaro; et dito m. Donado a dato et contado actualmente al ditto m. Michel per

parte et a bon conto di questo mercato scudi diexi di oro in oro. Et per fede di la verità jo Bernardino Sberdeladi di Louere (?) a zo scritto, pregado da tuti dui le parte cum protesto di danni et interessi, non atendando a dito merchà; zoè se ditto m. Michel non li darà li figi in tempo, possa comprarli al suo interesso. Et ditto m. Donado sia obligado subito consignati li miera li figi a darli il suo restante in contadi presente m. Antonio da Fiume zenero di la Pinosa et Zuan Bailonar, qual si sottoscriuerà.

Bernardino soprascritto scrisse adì ditto

Jo Zuan Bajlonar fo presente de quanto sopra scritto.

[Lib. Civ. III, pag. 16 (verso)]

Debitoriale di Zanetto di Stefano di Coralo da Brescia abitante a Fiume verso Andrea Petener abitante ad Udine.

1544 adì 27 zugno in Fiume.

Noto fazo mi Zaneto di Stefano di Coralo di Bressa habitante in Fiume como mi chiamo debitor di m. Andria Petener habitante in Vdene per tanta roba hauuta da lui, la qual roba fu pani bassi p^e^ n° tre da cordo tra luj e mi ducati vinti noue a L 6 sl 4 per ducato. Et pui capeli n° 100 da cordo ducati 10 a L 6 sl 4 per ducato, val in tuto ducati trenta noue. De li quali lui sopra ditto m. Andria Petener ha habuto a bon conto ducati quatordexi a L 6 sl 14 per ducato; resta di neto douer hauer ducati vinti cinque a L 6 sl 4 per ducato. Li qual denari jo Zaneto sopra ditto li prometo a dare et pagar al sopraditto m. Andrea a questa fiera di la madona di augusto proxima, che uien la qual fiera adì 15 augusto. Et casu quo el ditto m. Andrea non vegnisse li prometto di mandarli in fino a Vdene in man sue ouero a chi presenterà il presente scritto. Presente Ser Zan Daniel da Vdene capeler qual sottoscriuerà di sua man propria.

Et jo Zuan Daniel, fiolo del qm. magistro Zuan Paulo capellaro de Vdene fui presente al suprascritto.

[Lib. Civ. III, pag. 16 v]

Protestatio michaelis furlanich de Sibinico contra Ser Fredericum de salo et socios die 13 januarii 1545.

Attento che vui Ser Federigo de Sallo de Orthona et vui Zan Bernardin de Chocia et vui domino Manuel de Costa hauè impedito a me Michèl Furlanich de Sibinico, patrono de la marciliana con la quale a saluamento jo vi ho condutto a Fiume, movendomi certa vania morescha, non per soldi vinti, che hauè fatto comprometter tal causa de soldi vinti per certe fossare portate vltra el vostro caricho per mi patron et passageri et marinari, zoè per lire de peso de carne porcina n° 363 et vna peza de panno scharlatino de pegoraro. Vn sacho de bischotto per mesa. Vn caratelleto de vin per mesa, circa mozi cinque e mezo, dui Barille de vin per mexa. Vnaltra peza de panno posta in capsa de mi patron, dui barille d'acceto, vna zoè de pegoraro, et altra de mi patron, jn tuto secha 16. Et de la portata di marinari tre, per ogni vno barille dui, zoè barilli se in tuto. Per le qual robe jo patron me vergognaria domandar el nolo da tal passageri, che non montaria in tuto soldi vinti, como ho preditto; et non si paga el nolo per la mexa nè per la portata di marinari. Et per tal cossa mi hauè rettenuto qui con el mio nauilio caticho de ligname vscito fora de la fiumara: posto in spiaza al pericolo del mare, habiando jo bon tempo a far vella et andar con le mie robe al viazo. Et vuj non vi recordati hauermi consumato vna barilla de vin, de secha sei e mezo, beuendo al viazo: per la qual solum hauè pagato cinque lire soldi otto la rata con noi insieme. Et vuj Federigo mettè la vostra barilla L. 8, et jo patron non ui pretendo dar, se non quanto el vin a gostato doltra et quanto hauè pagato la nostra barilla qual tuti hauemo beuuto insieme. Ouer che vuj Federigo pagene el nollo che mancha ducati doi, et toliue la uostra barilla con vin. Et vuj m. Manuel datime la mia buta chonza da oglio, la qual vi ho imprestado secondo e sta terminato per signor vicario. Altramente per ditta buta vi protesto ducati doi. Et sì protesto a vuj mercadanti li quali me hauè retegnuto a non seguir el mio viazo: oltra la stalia mi doueti dare, che non mi hauite pagato ancora del deschargo, come da qui in auanti. Et che dio vardi, stagando in spiaza vi protesto accadendo qualche

nauffragio ducati doxento per lo naulio et cento per lo charicho, et questo per ogni meior modo.

Responsio Ser Federici de Salo Michaeli Furlanich.

A dì sopraditto se responde per me Federigo et compagni supra ala sopraditta scrittura… Dicemo che noi per nostra causa non retenemo nè lacemo rettegnir nissuno, che noi dal canto nostro dicemo complito et finito el pagamento che douemo auanti el tempo dela stalia; et da poi per el signor vicario è stato preuisto el bixogno et messi fra noi judici arbitri a distrigarmi, doue per noi non causamo nissuno al danno anzi hauemo solicitato la sua espedicione et cerchamo che del nostro canto non mancha. Et dicemo dal canto facio lo che deue et solicitamo li judici che in vna hora siamo espediti. Per la qual cosa dicemo che la vostra scriptura alias protestatione esser nulla et de nullo vigore cum protestation de nostre spese danni etc. Circha che se lì in spiagia seti per far li fati vostri de cargar vostro ligname et non che nui ue retinemo eceto la justitia. Circa la bota la qual vui adomandate, ve douerete recordar chel signor vicario jeri declarò che ue dessemo vn altra la qual ve la hauemo offerto et offeremo, et circa li dui ducati quale vuj adomandate per resto del nolo, vui seti stati pagati per mano de terza persona vna cum tuto lo resto de li noli aue promesso, mancha solo a vuj saldare a noi quello che ne doueti secondo li arbitri declarando ali quali ne riportamo et ditto protesto dicemo che non se debia ameter perche non deue essere amesso et protestamo de nullitate.

. . . .

Qui Ser Michael replicauit:

Questo sono tuto parole jo me atrouo con el mio chargo per andar a bon viazo cum questo bel tempo, che ho vento in pope et se perdo questa colla, Dio scia quando si farà bon tempo. Et poi le sotto inuerno, che de hora in hora se ingarbuglia lo tempo, et vuj per una fossara per xdegno mi hauè mosso lite per hauerue jo citado auanti el judicio che me espediate sì per consignarmi le botte, sì anche per satisfarmi il resto del nollo. Et per hauer jo vento prospero non lo voria perdere, et

star per niente auanti judici arbitri, jo mi offero darui tuto quello io dali passageri hauerò habuto per nollo vltra quello si leze nel nolizado, se mi prouano che vno soldo jo Michel habia receputo. Nè mancho li judici arbitri mi puolno condemnar per le robe per me condute in nauilio et specificate vt supra che non montaria soldi 20 come ho preditto...

Instantia Ser Federici de Sallo contra Ser Michaelem Furlanich.

Comparo jo Federico de Sallo de Orthona tanto per nome mio quanto per nome de tuti mej compagni che sono qui presenti, zoe m. Mathio de Bellucio e i signori spagnoli dui, auanti de vuj m. Johanne Antonio Blondo de Ferara et m. Subastiano Rachamadore de firmo judici et arbitri ellecti per il signor vicario in Fiume sopra le differentie tra noi et forlanicho de Sibinico domandamo prima per hauere lassato la roba mia in terra: et lui ha caricato robe de altri per ducati otto de nollo, contra lordine de li nostri patti sì come parla lo nolizato potrete vedere. Item el sia obligato de ritornare in dreto in Orthona cum nostri arnesi, come se contene ne lo nolizato, et di questo suplicamo le sig. v. ci uoglia sententiare che siamo pagati. Et inde etiam che assigura lo judicio per essere forestiere et che non possede et de questo supplicamo la S. V. che ce voglia far la justitia secondo a voi sono date protestate. Item doi peçe de panno vna de Pecoralo et vna de Jovanni de Zara che monta ducati 80. Item dui sachi de bischoto de Jovanni de Zara. Item vno mozo de aceto di Pecoralo misura de Orthona. Item setecento lire de carne salata de Joan de Zara. Item lo interesse de dui butti de vino quali me hano lassato in terra che me haue promesso de non caricare altra roba se non la nostra, e lui haue fatto lo contrario. Item vna barilla de vino de Francisco de Sibinico et vno sacho de bischoto. Item lo ditto Forlanicho haue caricato per suo portato barilli vinti de vino et ne haue venduto in Fiume otto barilli. Item lo ditto Federico ricercha de rimesurare li butti quali teneno Forlanicho in barcha, perchè protestemo non essere la quantità de ditto vino. Non per questo dicendoli injuria.

Il Furlanich replica a sua volta:

....tuto quello che narra esso Misser Federico salua pace è alieno dalla verità nè mai mostraria che io habia tuchato vn soldo per nollo de le robe lui dice. Nè mancho li ho lassato dui butti di vino in terra a non volerli caricare perchè non tanto dui butti ma vinti çi potria leuare. Nè lui me ha consegnato lo vino per mesura nè li son tenuto dar alchun conto: nè anche tal vino si ha possuto manchare perchè venuti da Orthona a Fiume in vno giorno et vna note quasi meja quatrocento. Nè ho volesto alibare per fortuna che sia per vna brula, donde ditti mercadanti cridaua: Aliba, aliba! et mi Michel patron: Non alibare non tuchare, lassa andare a bon viazo che la barcha è sigura, dio ce condurà a saluamento. Et forse vi despiace che presto semo zunti a saluamento? Lo nolizato dice che possa condur sej passazeri: et che tal sej passazeri sia lo mio nolo et jo da vno sollo non ho tuchati el nolo nè mancho penso domandarlo, vuj soli mercadanti che se noi no ue citauimo al judicio, che non ce hauesti mosso questo garbuglio, et de le bute che sum tenuto et altri arnesi remenar in Orthona. Signor Vicario ho terminato: et anche de bel nouo vi rechordo demele adesso et metele nel nauilio che son contento E però insto essere absolto da tal vanie moresche et che tali vexadori siano condannati in spexe danni et interessi, de li quali iterum et de nouo li protesto et dico che io non posso litigare, ma insto essere espedito che sum per far la vella; et che me sia sotisfatto quello mi mancha per li noli e per la stalia. Et doue diceno che son forestiero che jo deba dar piezaria che non ho beni, respondo che me ual più el nauilio et il cargo mio ho caricato, che tuti li loro vini et ogli et carne salata che se doueriano vergognar vsar simil tratti verso vn suo benefatore qual cum aiuto de Dio li ho preseruato la lor mercantia et non volesto alibare secondo loro cridauan aliba per passion de cristo...

Opinione dell'arbitro Gianantonio Biondo:

Jo Zuan Antonio Blondo dago la mia opinion, zoè se Furlanicho ha habuto qualche denaro per nolo dali passageri, chel sia tenuto a darli al ditto Ser Federico et mercanti. Et quello esso Furlanicho et marinari hano portato de la lor por-

tata in nauilio che niente sia tenuto pagar per nollo, perchè se ben el nauilio è nolizato a schasso et se ben non menzona la portata del patrone e marinari, patron et marinari sempre secondo è il duere puolno portar la sua portata senza alcun nollo. Et questo è la mia ferma opinione che habiando li mercadanti lassato li passageri senza hauerli domandato el nollo, damno sia de li mercadanti: vna volta dice el nolizato, che di sei passageri sia el nolo del patrone: jo judico chel patrone none tenuto se non come di sopra.

Opinione dell'arbitro Sebastiano Racamatore:

Attento che nel nolizato nega espressamente che Furlanicho patron de la marciliana non debia leuar roba nè mercantia nissuna de li passagieri et hauendo rotto ogni pato contro la voluntà di mercadanti, jl ditto Forlanicho debia per rata restituire nolo per tute le robe hano leuato ne la sua barcha de più. Et per ditto nollo, secondo la mia conscientia deba reffare ducato vno e mezo zoe L 9. Cercha la botte quale li spagnoli hano del patrone che li renda la loro bute ouero che lo cuntenta de vnaltra et de li arnasi. Se li mercadanti al presente voij darano chel patron sia tenuto reportarli in Orthona, se anche non chel patron vadi al bon viazo senza le bute.

Opinione dell'arbitro Giacomo Rossi:

Attento che nolizato sia ché Forlanicho patron de marciliana da vna parte et lo mercadante m. Federico et compagni da laltra parte, essendo restato de accordo che ge habia dar ducati 44 per el suo nollo, jntendando che la Marciliana sia nolizata a scasso a la dretura a fiume et non habia leuar altre mercantie de altri marcadanti, nè altre robe senza consentimento de altri marcadanti, cossi trouandose che ditto patron hauendo chargato merce de altri mercanti senza consentimento de preditti mercadanti et hauendo allora lassati altre robe in terra per esser occupati de merce de altri mercadanti, a mi me parria che ditto patron seria obligato a darge la vtilità de

quello che hauesse hauuto ouer potesse hauer de nollo de ditte robe de mercadanti a rata de quello ha leuato ad altri mercadanti.

[Lib. Civ. III, pag. 64 e segg.]

Preceptum pro Andrea de Modrussio contra Gomes Rodriguez.

[24 marzo 1545]

Per incarico del vicario il precone Antonio impose domino Gomes Rodriguez hispano personaliter reperto sub pena lib. 25 parv. ne recedat ex terra Fluminis antequam fecerit computum cum Andrea de Modrussio et ei persoluat mercedem suam, quantum apparuerit debitor factis computis pro nabulo rerum dicti d. Gomes conductarum ex Feraria ad terram Fluminis per dictum Andream patronum nauigij.

[Lib. Civ. III, pag. 116 (verso)].

[16. IV. 1545]

Comparuit coram domino vicario Ser Guilelmus de Flandria vti procurator Ser Andree de Modrussio et accusata contumacia Ser Gomes Rodriguez produxit pollizam tenoris infrascripti vz: Le robe che son chargate per patron Andrea de Modrussa sono

miara n° 24 173 a L 4 sl 10 el miaro	L.	108
Remi 400 chargati a L 12 el cento	L.	48
Razi de charro 300 sl 36	L.	1 sl 16
E per dui barilli oglio acceto formento sachi tre	L.	2 sl 16
E per cenere botti cinque vno collo cera . . .	L.	4 sl 10
Summa	L.	166 sl 12

Ad cuius computum dixit principalem suum recepisse scutos auri in auro 21 faciunt L. 144 sl 18, Adeo quod defficiunt eidem Andree L. 21 sl 14 In quibus L. XXI sol XIIII petijt sententiari debere dictum Ser Gomes et in expensis.

[Lib. Civ. III, pag 131 (recto)].

Instantia Georgij Caroli de Brachia. (9 maggio 1545)

Intendo prouar jo Zorzi de Charlo de la Braça che jo sum sta per marinaro pagato al mexe in el nauilio de Ser Vinzenzo Stella de la Braza et sopra quel che son sta incolpado da li mercadanti Ebrej[1]) de la Cita noua per certi frumenti per essi Ebrei in ditto nauilio chargati per condurli come se dice a Venetia per commission de essi Ebrej et che jo zorzi me habia inteso cum esso vincentio stella et hauer fato el contrario, et conduto per dalmatia ditto frumento contra la commission de li ditti Ebrej. Il che non si trouarà maj el vero: che jo zorzi a questo habia consentito nè mancho impazatome in esso frumento nè in ben nè in male nè hauer receputo arte nè parte di quello perchè Ser Vincenzo Stella è sta patron del nauilio, et jo come nochiero di suo nauilio mi ha conuenuto fare tanto quanto esso Vincenzo mi ha comandato per esser suo nauilio et che me pagaua al mexe et per essere a le sue spexe: et anche quello ha comandato Colla, fattor et soprachargo de li Ebrej. Cussì e sta seguito el viazo che jo Zorzi sum sta sotto la obedientia de loro come siano domandati soto il zuramento Zan Ciuran ditto Turcho de Venetia habitator in Anchona; Zacharia de Stefano de Croncho de la Braza et Antonio fiolo de Zorzi Margitich de la braza....

Testimonianza di Giovanni Ciuran: Auarando el nauilio fo rutto el maschulo del nauilio e la hasta da proua a tanto che non podessimo meter pan in bocha per tanto assechar de aqua che feua el nauilio. Anche ditto Colla soprachargo altro non feua tuta la note se non assechar ditto nauilio, che stessimo dui di et dui note in el mar a tanto che ariuassimo nel porto de Melada, tra gli scogli de Zara, e là tolessimo tante barche che discargassimo el frumento del nauilio. Et parte de esso messimo son la couerta et li cerchassimo la magagna del nauilio per stagnarlo et meio podessimo lo achonzassimo. Et poi de rechauo metessimo e frumento dentro, et vna de quelle barche in la qual era el frumento se anegò et bagnò el frumento

[1]) Gli Ebrei erano Ventura e Laudadio.

qual frumento cussì bagnado schapulassimo et lo messimo a sugar. Da poi questo el soprachargo disse a Ser Vincenzo Stella: Misser Vincenzo se il nauilio non è siguro non si andare a negar. Et lui respose: Che cossa volimo far? et il sopracargo cum tuti noi marinari dissemo: Andemo a Zara e trouemo vn magazen et discargemo li el frumento. Et el ditto soprachargo disse: Andè sopra de me et conzè ben el nauilio. Si ben fosse debito cento ducati, farò che li mej patroni serà contenti. Et cussì stessimo lì a Melada nel porto quatro zorni in circha. El ditto Ser Vincenzo Stella cassò de li sui marinari duj, et in logo de quelli tolse dui isolani de quel logo de Melada et se partissemo a velo de quel porto et andassimo per el chanal de mezo, et non volse andar per il chanal che va a Zara et andassimo a Iesi in porto, et li stessimo zorni cercha sette. Et de là esso Vincenzo mandò via el terzo marinaro: Et da Iesi se partissimo et vensimo a Parnicho, isola a presso Sibinico, et de li Vincenzo mandò Zorzi con la barcha cum tre marinari per fino a Sibinico a veder che valeua li frumenti. Et la sera tornò la barcha da Sibinico et disse che il frumento non valeua più se non a L. 7 el staro venetian, et cussì cum questo fessimo vella et andassimo a Solta. Et là fo venduti alquanti stera de frumento, et andassimo vendando per tuto de la via. Daspoi el sopra chargo disse a Vincenzo Stella essendo a Solta et in più logi: Patron, che volemo far de questo frumento? Mi voria che lo fosse venduto. Et esso Vinzenzo disse: Andaremo ala Braza et barateremo in tanti cordouani. Et cussì andassimo et butassimo Vinzenzo a chauo de la isola de la Braza; et andò per terra et nui con el nauilio andassimo al Bollo de la isula de la Brazia, et là chatato fo vno magazen et el primo di descargò stara 300 de frumento; et li esso Vincenzo dete via stara 60 de frumento per el suo debito. Et Colla se achorse et fo stizado et andò dal conte de la braza et lamentossi del fatto che li era intrauenuto, perchè zorzi ge disse Chola, va dal conte et lamentate contra esso Vinzenzo. Et questo jo testimonio intexe dala bocha del ditto Colla. Et vene Colla con li offitiali mandati per el mag^co^ conte de la Braza; et Vinzenzo se slargò cum el nauilio de la terra, in qual nauilio anchora era de frumento stara cercha 250, et Cola restò lì in terra. Ma li offitiali tolse

vna barcha et vene a laj del nauilio facendo pena al ditto Vinzenzo che douesse vegnir in terra cum el nauilio a dar li frumenti, et esso Vinzenzo non volse vegnir quella sera nè anche del dì fina che non habia saluo conducto. El haue el salua conducto, ma neanche per questo volse vegnir cum el nauilio in terra, et fo descargato con le brazere el frumento stara 150. Eccote che quel zorno che descargassimo esso frumento, ariuò Lorenzo da Anchona con la commission deli ditti ebrej; et andò dal conte qual fexe far vna pena de le forche al ditto Vinzenzo chel douesse vegnir in terra cum ditto nauilio et anche fagando pena a tuti li marinari: et nui tuti marinari cridassimo che non volemo per lui Vinzenzo andar tuti in bando et anche esso Zorzi disse: Fioli, andamo in terra, et cussì andassimo in porto et deschargassimo el resto del frumento tuto, a tanto che manchò del tuto chargo stara 140 uel circa. El ditto Zorzi non volea più partirse cum el nauilio nè anche li marinari per fino che non haue licentia dal signor conte et cussì vene el canzellaro et li fo data la licentia et esso Zorzi intrò nel nauilio et andassimo via, et andassimo in porto Sesula de Solta. Doue esso Vinzenzo voleua chazarme via del nauilio et portarme via ducati 50 et cussì jo fece protesto per parte de la Signoria a esso Vinzenzo e a tuti che no me chazasse via. Et cussì Zorzi et li marinari disseno al ditto vinzenzo E perchè lo uolli lassar in terra. feli el suo conto e pagello et andassimo in terra dal prete et fessimo el conto, et li me fexe far vn schritto chel me pagarà fina la sensa et cussì passò la cosa. Et pui esso vinzenzo hauea ditto lassarme in terra et anche a zorzi et per questo vene a parole esso vinzenzo cum zorzi adeo che cussì trescando cum li marinari esso zorzi ferite a zacharia in sula cossa.

Testimonianza di Zaccaria di Ser Stefano da Brazza: .... come fo ariuato a Bol el nauilio de Vinzenzo Stella cum li formenti che fo el zorno secundo de la quaresima proxima passada, fussimo conduti per marinai da esso Vincenzo Stella de la Braza a mexe et li jo Zacharia cum Antonio fiolo de Ser Zorzi Margitich de la Braza hauemo mesurato el frumento qual si deschargaua del nauilio in el magazen a Bol, et lì trouassimo esser stara 301 mexuradi in dui zorni. Del qual magazen

come fo dischargati li frumenti esso Vincenzo ha datto a più persone per el suo debito del ditto frumento che fu trouato manchar in esso magazen stara 70 in circa che esso Vincenzo hauea tolto, perchè quando Lorenzo commesso de li Ebrei tolse el frumento dal magazen et cargolo in la sua barcha trouò esser solamente stara 230 in dito magazen et a questo non distaua dui e tre zorni chel ditto frumento era sta messo in magazen: et perchè Vincenzo se haueua deslargato da la terra con el nauilio fuora del porto, vene el comandamento del rettor de la Braza m. Pollo Dandolo che sotto pena de ducati cento et esser bandito dela Braza douesse deschargar el restante del frumento che era in nauilio, et cussì doman deschargò el resto del frumento, et che Zorzi in nissun conto del ditto fromento se ha impazato, nè mancho tolto denari da alchuna persona, saluo che Vincenzo per sua mercede di esso Zorzi li dette dui stara de frumento et vno ducato, perchè esso Zorzi era al mexe. Et quanto se partissimo dal porto de Bol vene la barcha cum li officiali per piar el nauilio et cussì andassimo al cauo de la isola in porto Radogna, et de li poi el terzo zorno cum ditto nauilio andassimo al schoglio de lesina zeceuo, et li vene la barcha con li officiali da parte del signor conte de la Braza — et fexe comandamento in disgracia da la S. di Venetia che douessimo tornar con el nauilio in porto, in qual nauilio quella tal non si trouaua esso Vincenzo, perchè era andato a Bol et cussì tornassimo cum el nauilio in porto de Bol et li Zorzi presentò el nauilio al gastaldo de Bol et questo vedando esso Vincenzo che era retenuto el nauilio, voleua de rechauo schampar cum via et non volse Zorzi a questo consentir, Et cussì non xe andato senza la licentia del conte de la Braza: et hauuta licentia se partissimo con nauilio et andassimo in Puglia et vensimo a Besti et li chargassimo legnami per Ragusi. Et perchè esso Vincenzo hauea ditto essendo a Besti che: Come vegno a la Braza, lassarò in terra Zorzi et Zuan Turcho et li farò el conto. Et questo jo Zacharia hauea inteso da esso Vinzenzo de la qual parola se recordassimo essendo a Grausa in su porto de Ragusi, Zorzi cum esso Vinzenzo vene a parole cum mi Zacharia et cussì esso Zorzi per causa di esso Vinzenzo Stella mi ferite cum vn pugnal in la cossa de la gamba sinistra; et cussì venuto esso

Vinzenzo a la Braza ha fato parole cum Zorzi in porto de San Zorzi et li disse: Va fuora de la mia caxa! chazandolo via. Et perchè Vinzenzo non hauea pagar cum che la sua mercede, esso Zorzi restò in nauilio; et cussi de la Braza.... semo vegnuti a Fiume in esso nauilio. inel qual è sta patron Vinzenzo Stella. El qual ariuado qui a Fiume el zorno terzo o quarto, esso Vinzenzo andò a Venesia et me lassò qui in porto a Fiume recomandando a tuti el nauilio. Concludendo che Zorzi non se ha impazato in ditto nauilio se non come noi altri marinari, perchè le sta pagato al mexe per el ditto Vincenzo Stella...

Testimonianza di Antonio di Giorgio Margitich da Brazza: Jo Antonio sum intrato per marinaro in el nauilio de Vinzenzo Stella el zorno secundo de quaresima a Bol. doue era venuto esso nauilio cum certi frumenti se diceua de certi Ebrej. Et cussì el patron del nauilio. Ser vinzenzo Stella, me messe cum altro compagno a mexurar ditto formento a deschargarlo fora del nauilio et in dui zorni deschargassimo stara trecento e vno in tuno magazeno. Et subito vna note esso Vincenzo tolse dal ditto magazino per pagar sui debiti a deuerse persone stara cercha settanta. Cussi fo trouato quando Ser Lorenzo comesso de li Ebrej tolse dal ditto magazen el frumento in suo nauilio tuto quello perdeua a chi era debitor esso Vinzenzo dixeuane: a mi ha dato tanto et a mi tanto el fromento. Vedando questo ditto Lorenzo comenzò lamentarse adeo che esso Vinzenzo se slargò dal porto cum el suo nauilio in qual nauilio anchor era de frumento et vene el comandamento del rettor de la braza...

[Lib. Civ. III. pag. 147 e segg.]

Tenor computi inter D. Gomes Rodericum portugalensem et Ser Stefanum Cingulo fluminensem. (3. VI. 1545).

M. Stefano Cingulo deue dare per resto del conto vecho

ducati	84- 14
Et p. 20 peze de carisee hauute	220 —
Et p. 4 peze de carisee a hyronimo dochonichio	44 —
Item p. 4 botte (?) de buratelle	37- 12
Item p. 4 botte de buratelle	37- 24

Item p. vna botta di buratelle	8- 48
Item p. vna botta de schauezoni	8- 48
Item p. li cerioli	9- 80
Item p. 250 cirioli	12- 12
Item p. vno braço de sopramano	1- 10
Item pagato a barichi	60 —
Item p. 52 V. contanti	57-100
Item p. 16 V. contanti a luj	17-100
Item p. 4 V. datto a magistro Paulo	4- 56
Item p. roba portata de Ferrara	12- 7
Item p. tanti fatti bono a Barichio p. lui	28- 88
	614- 14
	643.78

E di dare p. conto del aio ant. prete a Moschienice p.

grixo	ducati	2 sl	32
Et p. recuperation de barille 4 di meli	ducati	6 sl	107
E pui p. peze 4 di carisee	ducati	44 sl	—
E pui ducati 9 sld 115 M. Ant. Rossauich	ducati	4 sl	15
	ducati	706 sl	79

Noi atrouamo essere p. queste partite sopradite creditore m. Stefano Cingoli ducati 31 sol 12 zoe duc. XXXI sl XII

Ha de hauer al incontro p. el miel	469- 59
Item p. remi	26- 23
Item p. rai de carri	4- 95
Item p. datio di remi	3 —
Item a la guida de m° paulo	0- 60
Item p. vno ferro de caualo	0- 4
Item p. datio nouo	1- 24
Item p. Andre daciaro	1 —
Item p. rai de carro	0- 40
Item p. el seno (o feno? o seuo?) che sta in caxa	13- 53
Item p. S Torna (?)	0- 14
Item p. vno star de frumento e contanti	0- 70
Item p. el fromento de dochouichio	0- 16

Item p. la prima foglia del suo libro a carta 3 et carta 12 monta in queste doi fogli	55-108
	576- 70
Item p. el conto mio a parte	4- 90
Item p. el debito de dochouichio	49- 90
Item a bartolo fabro da castua	0- 84
Item p. Ioan Maria tortola	12- 99
Item p. Bartolo Sandalichio	8- 91
Item p. cirioli che mi consignarà 100	4-104
Item p. Salomo	2- 22
Item p. la spesa fata in casa	7 —
	668- 76
Et de hauer p. 3000 corniali	5- 10
Et pui ducati 8 p. li nolli	8-
Et p. perdita de mielli qualli si persono in mare . .	25- 36
Et p. perdita de certi sali nº 60	1 —
Et p. la mita de la vazera	3- 19
Et p. sua prouision	27 —
duc.	737-91½

[Lib. Civ. III, pag. 182].

Lettera di Matteo Racamarich a Bartolo Billetich.

Sia data in man a Ser Bartulo Billetich a Fiume.

Jesus Maria 1543 a dì 8 zenar.

Ser Barichio ve auiso chome son sano p. la gratia de Dio. O vegnù a Raguza ai du de zenar E si non gera vegnù la marciliana le duge grande e pichole o vendù e tuchà la chapara de tute le rasse, ho vendù p. chauidal la mità, e la mità a vini, o fatto marchà prima cumprà a sol 15 el sichio p. ducati 120 de oro in oro, bisogna che prouidè de botte almancho p. moza 300, Forse che serà anche più. Ve prego alozè bote duue che uolì meter de duge pichole miara 15 e de duge grande centinara 5. O fatto merchà cum vno e fazo anche cum vualtri magistri ligname cho uegnirà se venderà presto; non starà niente,

Mi trouo qui nauilio qual menarà vin de lì et de rechauo in qua portarà legname cum bote quanto porà. Ve prego disi a Ielena che mi non posso vegnir più presto, schuzeme a mio zenero Martin e se ue parerà che chaparemo più vini scriueme p. i primi. De vini non parlè, che son boni auantazadi: aueremo vna bota de bianco, resto tuto negro. De quelle de fauzo fe che auemo e quelle lanze che le a Veprinaz e quelle tolete da remi de galia, petriçich sa de chi ze quel legname de Vinodol fe che hauemo di passa 3 e di passa 2 si serà possibile di trouar qualche lanza de albero grezo p. vostro magistro Vido remer che ge saludè so cuxin nicolò noscich p. parte mia.

Non altro dio sia cum vuj.

Jo Mathio Rachamarich
vostro in tuto

[Lib. Civ. III, pag. 257 r].

Sententia pro Ser Petro Drago contra Marizam Rulich

Èra stata conchiusa tra Pietro Drago e Antonio da S.ta Croce, marito di Maria una società per la vendita di certi legnami *(sallorum)*. Gli arbitri Martino Bondenari e Francesco da Fano sentenziarono dover la vedova Maria ancora 106 lire e 14 sld al Drago, essendo stata mallevadrice del marito. E' interessante per una nota dei prezzi del legname e del vino.

El costo de li legnami e spexe

Moglaçe n° 2500 costano a Fiume	L	32 sld	10
Doge grande n° 700 a L 6 sld 4 el cento . . .	L	43 sld	8
Doge grande n° 100 comprate p.	L	6	
Doge grande n° 500 comprate da Achich a L 6 .	L	30	
Doge da tinazo n° 350 comprate a L 7 el c° . .	L	24 sld	10
squartice n° 180 comprate p.	L	24 sld	19
p. portar ditti legnami ala barcha	L	2 sld	6
p. datio di ditti legnami a Fiume	L	4 sld	14
p. nolo dele nuijace	L	3	
p. nolo de doge grande	L	16 sld	10
p. nolo de squartatice	L	3 sld	10
		191 sld	7

El costo de li vini e spexe

Vino comprato a Cesena vna ueza p. scudi 11 doro in oro a L 7 p. scudo fano	L	77
E pui vino some 2 bochali 10 comprato a cesena a bolognini 40 la suma conta	L	7 sld 18
p. el daziaro de ditti vini bol. 50 e p. dazio bol. 65 sono in tuto bolognini 115 monta .	L	10 sld 15
p. tanti pagati p. la sansaria	L	— sld 18
vino comprato a Rimano sume n° 5½ p. scudi 4 doro in oro	L	27 sld 12
p. dacio a rimino grossi 5½	L	1 sld 13
per portadura deli detti vini ala marina bol. 5½	L	— sld 10
p. nolo de tuti li vini	L	16 —
p. dacio ala porta a sld 8 p. botte	L	2 —
p. deschargar botti cinque a Fiume	L	— sld 7
p. le mesure al chaualier et la crida	L	— sld 6
p. cinque cadgnici de vin ali officiali	L	1 sld 5
p. dacio della spina di moza 42	L	10 sld 10
p. contadi dati a zorzi qual ha venduto tre bote de vino	L	1 sld 10
		157 — 10

Ser Piero Drago die hauer da q. Ser Antonio de S.ta Croce p. le spexe menute zoe p. dacio di legnami	L	4 sld 14
p. portadura de doge de Zaladia		sld 12
p. portadura de doge de contrabando		sld 10
p. portar squartatice		sld 10
p. doge 150 grande a L 6 sld 4 el cento . . .	L	9 sld 6
p. vtilità deli legnami et vini p. la parte sua .	L	55 sld 8½
p. salli n° 194 venduti p. conto suo como appar p. el conto	L	46 sld 3½
p. tre sali quali non sono in conto forma la summa de Salli 197 come p. el recordo apar		sld 15
Summa	L	117 sld 19
Abutti	L	11 sld 5

Et p. resto Ser Piero resta hauer

L 106 sld 14

Retratto de li legnami

Squartatice n° 180 vendute p.	L 28 sld 1
Doge grande da tinazo 350 vendute a grosi 28 el c°	L 29 sld 8
Doge grande 1300 vendute a L 7½ el cento a la moneda venetiana monta	L 97 sld 10
Moglaçe n° 2500 vendute a bolognini 22 el c° monta	L 48 sld —
	L 202 sld 19
Chauo fuora el cauedal che è	L 191 sld 7
Se guadagna	L 11 sld 12

El retratto de li vini

Butti cinque de vino vendute a minuto a soldi el chadnico zoè in primo vezo vno de Cesina buta moza n° 30 val	L 187 sld 10
Some due de Cisena a buchali 10 bute ala mesura de Fiume moza otto cadnici 20 monte	L 19 sld 5
Some 5½ de rimino buta cadnici n° 40 p. soma sono moza otto cadnici 20 monta	L 55
	L 256 sld 15
Chauo fuora el cauedal che è	L 157 sld 10
Se guadagna netto L 99 sld 5	

11.12
99. 5

110.17

Tocha p. homo L 55 sld 8½

Ser Piero ditto de contro de dar al prefato Ser Antonio p. nollo de salli comprati L 10 val	L 10
Et per la sua prouisione a rasone de dui p. cento	L 1 sld 5
	L 11 sld 5

[Lib. Civ. III, pag. 300-301].

Protestatio Petri Bonis contra Stefanum Jurginouich di Catharo.

Fazo questo mio presente protesto contra et aduerso Stephano Jurijenouich de Catharo. Cum sit che io antedítto Piero con le mie robe me ho imbarchato in la città de Catharo nela barcha del ditto Stephano: zoè bale 17 de pellami le douesse condur a Fiume secondo el solito de la terra de Catharo; zoè che esso Stefano sia tenuto da Fiume a Catharo condurmi p. la mittà di balle 17 altra roba per stiua a chargo de la barcha. Par che al presente esso Stefano è renittente et non voria leuarmi alchuna roba in graue mio danno. che el me sta forza trouar altra barcha a posta. però per questa mia presente scriptura auanti de vuj signor vicario protesto al ditto Stephano de tutti danni spexe et interesse che potria patir sì de persona mia come de le robe mie quomodocunque et qualitercunque

Risponde Stefano che, essendo ambedue di Cattaro, egli non vuol entrar in lite con Pietro; perch'è la parte in la cità de Catharo che non dobiamo metesse in lite fuor di casa nostra luno con latro. *Del resto egli s'era obbligato soltanto di portar le merci a Fiume e per ciò era stato pagato, ma nel contratto non s'era parlato punto di portar roba da Fiume a Cattaro, anzi Pietro parlava d'andare da Fiume a Venezia. Per gentilezza, e non per dovere, è pronto a imbarcare* qualche baril de chiodi o qualche tauola o qualche miseria *senza pagamento.*

[Lib. Civ. III, pag. 449 r].

AL CAPITOLO VI

Memorial a quelli andarano da m. Luca [Spiciarich] habian dir in questo modo.

M. Luca per parte de Dio ve exortemo che vogliati considerar quel dito de S.to Augustino zoè siati apaprechiati, perchè non sapeti nel dì ne la hora. Et per esser uoi in età decrepita et infermo, bono seria che uui perdonasti a tutti le ingiurie ouer offese justa el comandamento diuino; et se qualche vno de li vostri fosse incolpato hauer commesso verso de voi qualche errore, si ben fosse vero, la diuina clementia vol che sia perdonato, quando tale rechede venia. Si che essendo vostro nepote Biasio, qual za tanti anni fidelmente ue ha seruito, malamente infamiato per istigacione forzo de li soi emuli hauer verso de vui fallato, et non essendo questo verisimile, ve rechiedemo ex parte de Dio et per nome nostro et suo humilmente ue pregamo che non vogliati cargar lanima vostra, ma como bono et viro cristiano, auanti el partir uostro de questo mondo, vogliati remetter a lui la sua bona fama et restituir il suo sincero et immaculato honore per esser lui innocente et incolpeuole como Dio scia et il populo de questa terra. Et perchè vuj, Luca, per sinistra informacione haueti chaziato il pouero vostro nepote, zoto et stropiato, con la sua consorte pregna, qual di hora in hora speta il parturire, et li sei piccoli fantolini fuora di casa vostra, qual non scia di che banda voltarse per non hauer nissuno de li soi saluo Dio et vuj, che seti più presto suo padre che barba; et lui maj se haueria maridato, se non fossi stato il vostro consulto et... como ben possiti ricordarue, per tanto vogliati far da bon cristiano, zoè attender ala promessa vostra, qual per vuj fo fatta al ditto vostro nepote et consanguinei dela sua consorte al tempo che fra

de loro fo cellebrato el matrimonio et como per auanti haueti fatto, et cussì acquistareti gratia apresso lo onnipotente Dio et gloria et honore in questo mondo, et ditto Biasio ve serà sempre fidele et obediente como è tenuto et obligato, et sopra di questo da vuj expetamo gratiosa risposta.

[Lib. Civ. III, pag. 39].

Inventarium bonorum Valentini greci pro heredibus qm Ludovici Cicholini

(30 giugno 1545)

Vno quadreto de la nostra dona picholino indorato lauor grecco

In vna capsa. Vna taza de stagno. Vna uesta negra vechissima de pano. Vno corseto de rassa negra; Et vn per de bragesse de rassa negre veche. Vn par de cossaleti pano rouan. Vn libro vecho de li conti. Dui schauine veche. Tre rachni (?) uechi vn par de chalzete ueche. Vna chamiza trista de lana.

In altra capsa certi strazi a reffuso. Sie quinterneti uechi cum vno vangelistaro nouo. Vn per de linzioli uechi. In una intima tauarada de fil de lin quatro farseti. Camize ueche da done n° sie. Item vn linziol uecho. Tre ruçenichi uechi. Tra essi vno tauarado.

Due peçi de canauaza noua cercha maze (?) tre
Dui mantilli: et tauaioli cinque
Certi strazi in intimela vna strazada
Vna staiereta pichola
Dui taijeri de peltro et dui piadene de peltro
Vna barreta negra vecha
Vna vesta da donna de rassa negra vecha
Vna bolza serada
Tre banchali uechi, dupli doi et vno vgnulo
Vno zaloneto uecho
Vn pan de sal
In tuna cestella da cusir certe fossare

In terza capsa schartassi et nittj

Taijeri de legno n° 22
Vn spedo da rostir et craticulo de ferro
Vna seradura todescha senza chaue
Dui piadene de legno, lauezi de terra e pignate n° 6
Tre caldare pichole negre. Dui linzerne de vna fersora
Dui candeleri de laton. Et criuelli 4. Dui pizoli et dui grandisoli
Vn buchaleto cum aqua benedetta
Dui chuchiare buse de ferro et vna couerta de pignato
Vn piter de piera. Quatro conche ueche de legno
Vno buchalon cum sal. Dui chareghe vna de paja laltra venetiana de legno
Vna zara pichola. Banchi da sentar n° 4
Vna cucha. Vn sacho de molin uecho. La mensa quadra
Fossene de ferro. Vna schatula longa vojda
Quatro capse ueche. Vna corda da barcha
Tauele spachadise et peçi n° 13. Duj roche
Vno rampegon de barcha de ferro. Vna stora. Vn martelletto
Dui forchole de barcha. Vno manto. Vna fusta et orze e vna sessula
Vn molinello, et altro molinello vechi da fillare. et vno mastello tristo uecho
Doi lettiere triste de tauole. Dui seche da aqua de legno
El teller da tesser. Vn stramazo de paija
Vno tamiso. Cadene da fogo. Tre barilli
Piadene de terra pichole et grande n° X
Vna sallera de vedro. Vn letto de piuma picholo et cusini 6.

[Lib. Civ. III, pag. 203].

Inventarium q Franche matris Ser Francisci a Fano.
Die 23 mensis septembris 1545.

Coram spectabilibus dominis Iacobo Veslarich et Cristoforo Milcich judicibus ordinarijs testibus infrascriptum inuentarium

fuit confectum in domo habitations Ser Francisci a Fano de bonis repertis in camara habitationis q. Franche ipsius Ser Francisci matris et p°

Le robe le qual essa q. Francha come magistra haueua de altre persone taijato per cuxire

In vna cassa biancha
Vna ueste de dona de carisea turchina cuxida senza el busto
Vn chauezo de mezopano paunazo braza noue et vna quarta et vno brazo de dito mezopano da p. si
Vna ueste compida de rassa beretina
Vna ueste di rassa paunaza compida con suo soprafil doro
Vna ueste de rassa uerde cuxida ma non cumpida
Vna ueste de sarza paunaza cusida et non furnida
Vna uesta de rassa negra non cumpida
Vna ueste de pano alto negro taijada senza busto
Vna ueste de pano alto beretina cumpida
Vna ueste de rassa negra taijada
Vn buchassin grosso taijado cum suo busto
Vna ueste taijada di pano uerde alto senza busto
Vna ueste di rassa beretina taijada cum vn peceto di pano Basso rosso et vn pezeto di tella
Vn chauezo di fioreto rosso braza 2½
Vna ueste di panobasso negro fata ala istriana
Vn paro di manege di pano basso negro
Vn chauezo de rassa grossa negra braza 1
Vno buchassin sutil taijado con el busto
Curdele turchine de strosa (?) braza 3
Zambeloto rouan vn brazo scharso

In vna cassa depenta

Vno buchassin sutil taijado cum el suo busto
Vna ueste di rassa rouana cuxida e non compida cum busto
Vna ueste di pano turchin basso furnida cum el suo frixo doro
Vna uestichola de puta taijada di rassa beretina

Vna ueste di rassa turchina cuxida senza el busto
Dodexi braza e mezo di rassa beretina
Vno buchassin grosso taijado cum el suo busto
Vno brazo e vna quarta di pano festechin
Dui braza de rassa beretina
Vn par de manege color rouan taijade
Certi quartieri uechi de rassa turchina cum certe pezete de tella
Vna ueste de rassa negra taijada
Vno busto cuxido di damaschin uecho rouan
Vna veste de zambeloto rouan uecha
Tre quarti de mezopano rosso
Vna ueste taijada cum el busto de sarza fiandriota rouana
Vna sarza taijada fiandriota negra cum vno paro di azi negri e bianchi
Vn buchassin taijado cum el busto
Vno busto de mezopano turchin per vna ueste
Certi pezeti picholi de damaschin rosso uecho
Vn frixo doro braza $2^1/_2$
Dodexi maijete de arzento indorato

In terza chasseta biancha

Vn par de manege de sarza dopia negra taijada
Certi pezeti vechi de damaschin rosso
Vn par de paternostri de ambro zalo in tuna borseta di tella
In vna pezeta uecha conche dodexi darzento
Sessanta sette maijete pichole de arzento
Vn pezo de pano alto rosso dentro vn busto de pano negro
Vn soprafil doro vn braze e mezo et certe maijete de rame
Denari contadi L. 22 sl 16
Vn ducato vngaro doro in oro
Due pezeti in vno chrineto de pano rosso
Vn pezeto di tella biancha
Vn per de busti da donna de rassa turchina
[Lib. Civ. III, pag. 264 (verso)].

Instantia pro domino Thoma Pex contra Ser Donatum de Rubris

Al molto Mag° m. Guilelmo de Fiandra suo — A Fiume

Mag^co mio honorando etc. P. prime non vi ho scrito p. non mi fare bisogno. hora come amicissimo mio e amoreuolo fratello vi darò vno pocho di fastidio p. mi che scio lo farite volintiere. Come vui sauite che mi haueua vna caxa lì in Fiume che adesso la Donado mezzare che stimo lui lha comparata da altri. Ditta mia caxa, secondo intendo, Jacomo di Nani la lassò perdere al incanto per che lui promesse per mi ducati 200 a m. Piero di Larzento da Trieste e ditto Iacomo, anchora che lui essendo mio fattore hauesse molto più in mano, che lui podeua molto bene pagare a Piero e altre persone. Perchè poi lui vene a fare conto mecho qui, lui mi restò vna molto più suma e mi fece vno contrato che lui mi daria la caxa ouero 200 ducati, doue che mentre lui fo viuo mi messo mili (?) la cassa in mane ouero li denari. In fino lui è morto nè mai hauite la mia casa nè mancho li denari. Di modo che volendo mi andare contra li sui beni bisogna prima che famo instantia e prouamo como la casa è in mano di altri. Perchè noi domandarimo di qua che mi daga la caxa o li nostri dinari e perchè mi bisogna mostrare che noi non potimo hauere la casa che è in mano de altre persone. Per tanto, hauuta haritte questa mia, fariti la instantia nante il signore vicario e judici di Fiumo a dimandare ditta casa, tore le risposte lore e mandarme qui tute per man del canzeliere autentichate molto bene; e di quanto montarà ogni cossa el presente giouano de li Fronzo ui darà li dinari. E ui prego caramente che mi scriuite e presto, offerendomi a ogni cosa per uoi como bono fradello, e vo che questa mia vi sia como vno mandato fatto per mano di publico notaro. El mio auocato vi manda in questa vna minuta chome la de fare, bene che stimo farite meglio voi sauendo li vsanze e seguido de la rasone. Con questo baso le mane di V. S.

Da Pesaro 14 decembre 1545

Vostro Tomaso Pex da Pesaro

[Lib. Civ. III, pag. 402].

Procura Blasoti Hrabrich in personam domini Martini Bondenarij.

(18 agosto 1545)

... Blasius Hrabrich de Castua instituit eius procuratorem cum pleno et generali mandato excellentissimum D. Martinum Bondenarium vicarium Fluminis licet absentem tanquam presentem ad comparendum nomine ipsius instituentis coram S.ª R.ª Majestate Romanorum etc ac coram Eius Exmo Consilio Viennensi et Mag^cis^ Dominis Commissarijs ac alijs judicibus delegatis ad se indolendum contra Mag^m^ D. Gasparem Rezanum equitem et cap^m^ Fluminis ex eo, quod dictum instituentem ad carceres posuerit in arce Fluminis cum Michaele eius filio. et steterunt idem Blasotus dies 20 in compedibus hiberno tempore, illis diebus natiuitatis Domini, eiusdemque Blasoti predictus filius per X dies in compedibus fereis et compedibus ligneis. Et quod sibi Blasoto accepit L. 12 paruorum, et hoc ex causa quia imputauit idem D. Capitanues eidem Michaeli Hrabrich, quos ex alienis partibus vxorem duxerit, prout idem Blasotus asseruit et non ex alia causa.

[Lib. Civ. III, pag. 241 (recto)].

INDICE

Pag.

I. *I Veneziani a Fiume.* — Resa di Fiume a Girolamo Contarini. — Vicende della guerra in Istria. — Occupazione del castello di Tersatto. — Sistemazione dei rapporti tra Fiume e Venezia. — Fiume riconquistata da Andrea Bot. — Distruzione della città compiuta da Angelo Trevisan. — Il Trevisan processato e condannato. — Nuove gesta dei Veneziani a Fiume 5

II. *Lo Statuto.* — Passaggio di Fiume sotto il dominio di casa d'Austria. — Lo Statuto Ferdinandeo: il capitano — il vicario — i giudici e gli altri ufficiali del Comune — il Consiglio — i dazi del traghetto, del vino e dello squero — la procedura civile — la procedura penale — il riposo festivo — disposizioni circa i cani e i maiali randagi — il calmiere del pane — il calmiere della carne — il mercato del pesce — comunicazioni terrestri — l'associazione dei facchini. — Importanza dello Statuto . . . 25

III. *Fiume e gli Uscocchi.* — Origine degli Uscocchi. — Gli Uscocchi a Segna. — Uscocchi, Turchi e Fiumani. — La polizia di Venezia sull'Adriatico. — Relazioni tra Fiume e gli Uscocchi. — Il commissario arciducale Giuseppe Rabatta a Segna. — Ostilità tra Fiumani e Uscocchi. — Il capitano Stefano della Rovere e la sua missione a Venezia. — La guerra di Gradisca e la pace di Madrid 53

IV. *Questioni ecclesiastiche.* — *Il clero.* — Dipendenza dell'arcidiaconato di Fiume dalla diocesi polense. — Rapporti ostili tra Fiume e Venezia. — Controversia col vescovo per l'uffiziatura glagolita nella chiesa collegiata. — Tentativi di distacco dalla diocesi di Pola e progetto d'un vescovado fiumano indipendente. — La vita privata dei sacerdoti. — Uno scandalo nel convento di Tersatto. — Il padre Domenico Andreassi. — Preti nottambuli. — Il convento di S. Girolamo. — L'abbazia di S. Giacomo al Palo. — Relazioni con Castua 79

Pag.

V. *Il commercio.* — Decadenza del commercio. — Il commercio degli schiavi. — Navi: loro prezzi e loro noli. — Marinai. — Navi abbandonate. — Passeggeri energici. — Merci. — Grano e disposizioni circa la vendita di esso. — La vendita del miele; della legna. — Proibizione di commercio con quelli di Grobnico e del Vinodol. — Altri decreti del Consiglio. — Il porto. — Le strade 101

VI. *La vita privata.* — Consiglieri litigiosi e bisbetici. — Funzionari scorretti. — Baruffe di donne. — Decreti contro le ingiurie e le risse. — Contratti nuziali. — Una domanda di matrimonio. — Un falso bigamo. — Condizioni sanitarie: la peste del 1599; i medici. — Inimicizie tra famiglie. — Strumenti notarili stesi a tavola 119

Appendice 149

